

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 140° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 18
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 39
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 44
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 48
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 60
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 64
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 70
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 91
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 97
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 101
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 116
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 128

### Commissioni riunite

10 <sup>a</sup> (Industria) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	Pag. 14
---	---------

### Giunte

Affari Comunità europee .....	Pag. 131
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

### Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 137
Mafia .....	» 139

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 148
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 151
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	» 152

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 153
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

63ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### VERIFICA DEI POTERI

#### **Esame delle cariche rivestite dai senatori**

(R 066 0 00, C 21ª, 0003)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 24 marzo 1993.

Il senatore PINTO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, ricorda che il Comitato ha rassegnato alla Giunta il 4 novembre 1992 le prime conclusioni sull'istruttoria svolta, formulando una serie di proposte. Precisa che la Giunta ha approvato le proposte del Comitato il 19 novembre 1992, rinviando però l'esame delle situazioni relative alle cariche rivestite in seno alle società e chiedendo al Comitato un approfondimento istruttorio per alcune cariche.

Il senatore Pinto comunica che il Comitato, successivamente alla data del 4 novembre 1992, si è riunito nei giorni 19, 20 e 27 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo 1993. Allo stato, l'istruttoria sulle cariche dichiarate nei fogli notizie può considerarsi quasi interamente conclusa ed il Comitato ha proceduto anche agli ulteriori accertamenti richiesti dalla Giunta.

Il senatore Pinto informa in primo luogo che il senatore Giuseppe Giovanniello si è dimesso dalla carica di sindaco di Gravina in Puglia, comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Segnala inoltre le seguenti cessazioni da cariche, avvenute a vario titolo:

sen. Roberto Scheda, dimissionario dalla carica di Presidente della «Servizi Immobiliari Banche Spa»

sen. Primo Galdelli, cessato dalla carica di Consigliere di Amministrazione della «Meccano S.p.a.»;

sen. Giorgio Casoli, dimissionario dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'INADEL;

sen. Donato Manfroi, collocato in aspettativa dall'ufficio di Funzionario INPS;

sen. Karl Ferrari, cessato dalla carica di Presidente IPEEA (Istituto Provinciale Edilizia Abitativa Agevolata); collocato in aspettativa dall'ufficio di dipendente dell'Ente Pubblico Azienda Consortile di Bolzano e Merano;

sen. Raimondo Galuppo, cessato dalla carica di Consigliere di Amministrazione IACP;

sen. Giuseppe Russo, cessato dalla carica di Membro della Commissione Amministratrice ATAN Napoli;

sen. Antonio Pischedda, dimissionario dalla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ETI (Ente Teatrale Italiano);

sen. Michele Coppi, dimissionario dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Porto di Bari;

sen. Terzo Pierani, dimissionario dalla carica di Membro dell'Assemblea e del Comitato Direttivo del Consorzio Acquedotti Romagnolo;

sen. Franco Reviglio, cessato dall'incarico di Senior Adviser della Banca Americana Wasserstein Perella;

sen. Michele Lauria, collocato in aspettativa dall'ufficio di Direttore Amministrativo USL;

sen. Corradino Di Stefano, dimissionario dalla carica di Presidente Comunità Montana Gran Sasso;

sen. Antonio Guerritore, dimissionario dalla carica di Vice Presidente della Comunità Montana di Amalfi;

sen. Primo Galdelli, dimissionario dalla carica di Componente dell'Assemblea della Comunità Montana «F» Marche;

sen. Francesco Perina, collocato in aspettativa dall'ufficio di Farmacista Ospedaliero;

sen. Enzo Zotti, collocato in aspettativa dall'ufficio di Primario chirurgo;

sen. Adriano Icardi, cessato dalla carica di Vice Presidente della Cantina Sociale di Ricaldone.

Il senatore Pinto illustra quindi una serie di cariche delle quali il Comitato propone alla Giunta la dichiarazione di compatibilità con il mandato parlamentare, e cioè:

sen. Luciano Benetton, Amministratore Delegato della «Benetton International n. V.», con sede in Utrech.

Il senatore Pinto fa presente che la società ha ad oggetto la proprietà e la concessione in licenza di marchi di fabbrica nonché di altri diritti di proprietà industriali ed intellettuali; la partecipazione, il finanziamento, l'interessenza di qualsiasi tipo, l'amministrazione e la prestazione di servizi ad altre imprese; l'assunzione di impegni di imprese associate all'interno del gruppo; nonché qualsiasi operazione che nel senso più ampio sia connessa o possa condurre alle attività sopra indicate.

Presidente «LINZ Co. Ltd», con sede in Tokyo.

Il senatore Pinto osserva che la società ha ad oggetto la produzione e la vendita nel settore dell'abbigliamento e dei prodotti

tessili in genere, la gestione di ristoranti e caffè, l'esportazione e l'importazione di materie e prodotti tessili, la produzione e vendita di materiali di arredamento e ogni operazione inerente ed accessoria a tale attività.

Presidente «Benetton Service Co.», con sede a New York.

Il senatore Pinto rileva che dallo statuto sociale risulta che si tratta di una società di servizi.

Presidente «Benetton USA Co.», con sede nel Delaware.

Il senatore Pinto fa presente che la società ha ad oggetto lo svolgimento delle attività consentite dalla legge generale sulle società del Delaware.

Presidente «Eliolona S.p.a.», con sede in Milano.

Il senatore Pinto informa che la società ha ad oggetto la produzione ed il commercio dei tessuti nonché rappresentanze in genere ed operazioni inerenti ed accessorie, a tal fine la società può assumere partecipazioni in società ed imprese diverse, in Italia e all'Estero.

Amministratore «Benetton (U.K.) Ltd.», con sede in Inghilterra.

Il senatore Pinto osserva che si tratta di una società con sede all'estero, che svolge, a norma dello statuto, le attività previste dalla legge sulle società dello stato in cui ha sede.

Vice Presidente «Bencom S.p.a.», con sede in Ponzano Veneto.

Il senatore Pinto informa che la società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la permuta di quote di azioni di società ed il coordinamento amministrativo, tecnico e finanziario delle società partecipate ed il finanziamento di società anche non partecipate e di terzi, con esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico, la locazione finanziaria, attiva o passiva, di beni immobili e mobili.

Vice Presidente «Benetton Group S.p.a.», con sede in Ponzano Veneto.

Il senatore Pinto osserva che la società ha ad oggetto la produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento e l'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società operanti nel settore, sia in Italia sia all'estero, nonché il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società partecipate.

Presidente «Benetton Cosmetics Co.», con sede in New York.

Il senatore Pinto ricorda che la società svolge le attività consentite dalla legge sulle società dello stato di New York, nel campo della cosmetica.

Presidente «Benetton Japan KK», con sede in Tokyo.

Il senatore Pinto rileva che la società, svolge attività di produzione, esportazione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti tessili e articoli di abbigliamento.

Vice Presidente «Benetton Fashion S.p.a.».

Il senatore Pinto comunica che la società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la permuta di azioni di altre società e il coordinamento amministrativo, tecnico e finanziario delle società partecipate. La società ha per oggetto inoltre le locazioni finanziarie attive e/o passive di beni mobili e immobili, ma è espressamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il senatore Pinto rileva che tutte le suelencate società sono private e per la maggior parte operanti all'estero. Il senatore Benetton ha dichiarato che nessuna delle società gestisce servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione o riceve contributi dallo Stato in qualsivoglia forma nè risulta vincolata con lo Stato per contratti di opere o somministrazioni o per concessioni o autorizzazioni amministrative. Dalla documentazione acquisita non risulta che le predette società ricadano nell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, a norma del quale sussiste l'incompatibilità per le società per azioni che svolgono in forma prevalente attività finanziaria.

In particolare la Benetton Fashion S.p.A. costituisce una holding industriale, che la giurisprudenza della Giunta esclude dall'ambito d'applicazione della disposizione sopra citata.

Le predette cariche del senatore Benetton risultano pertanto compatibili con il mandato parlamentare.

sen. Carlo Scognamiglio Pasini, Presidente «BulKitalia S.p.a.».

Il senatore Pinto osserva che la società ha per oggetto il servizio dei trasporti marittimi ed ogni altro servizio direttamente o indirettamente connesso. È previsto che la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale e può assumere o cedere partecipazioni azionarie in altre società o imprese aventi scopi affini.

Consigliere di Amministrazione «Merloni Elettrodomestici S.p.a.»

Il senatore Pinto fa presente che la società ha per oggetto la produzione e il commercio di apparecchiature elettrodomestiche ed elettroniche. A tal fine può assumere partecipazioni in altre aziende, nazionali ed estere, aventi scopo affine o connesso.

Consigliere di Amministrazione «Ncr Italia S.p.a.».

Il senatore Pinto informa che lo statuto prevede che la società ha per oggetto la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione di sistemi elettronici e macchine contabili e la loro successiva vendita, nonché la produzione e la commercializzazione di prodotti software e l'assistenza tecnica nei settori hardware e software. Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili per il

conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto affine o connesso.

Amministrazione Unico «Csdri Finanziaria di Servizi Srl».

Il senatore Pinto osserva che la società ha lo scopo dell'esercizio di attività finanziaria mediante acquisto, vendita ed amministrazione in proprio di titoli e mediante partecipazioni ed altre attività finanziarie. Sottolinea che si tratta di una società a responsabilità limitata, mentre l'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 vieta l'esercizio in forma prevalente di attività finanziarie nelle società per azioni.

Amministratore Unico «Scognamiglio Pasini Investimenti Srl».

Il senatore Pinto rileva che la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività finanziaria nelle medesime forme ed ambito della società precedentemente menzionata (Csdri). Anche nel caso della Scognamiglio Pasini si è in presenza di una società a responsabilità limitata.

Consigliere di Amministrazione «Casale De Giorgi Srl».

Il senatore Pinto fa presente che la società ha per oggetto l'esercizio di ogni attività nel settore agricolo. Essa può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni in società aventi scopi affini. Essa può prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie a favore di terzi. Si sottolinea, in ordine a quest'ultimo punto, che anche la «Casale De Giorgi» è una società a responsabilità limitata.

Consigliere di Amministrazione della «Santa Chiara Srl».

Il senatore Pinto informa che la società ha per oggetto l'esercizio di ogni attività nel settore agricolo. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni in altre società aventi scopi analoghi. Essa può prestare fidejussioni e garanzie a favore di terzi. Quanto all'ultimo punto, si sottolinea che anche la «Santa Chiara» è una società a responsabilità limitata.

Consigliere di Amministrazione «Santa Cecilia Srl».

Il senatore Pinto rileva che la società ha per oggetto l'esercizio di ogni attività nel settore agricolo. Può compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi o connessi. Essa può prestare fidejussioni e garanzie a favore di terzi. Anche la «Santa Cecilia» è una società a responsabilità limitata.

Consigliere di Amministrazione della «Pescaccio Srl».

Il senatore Pinto osserva che la società ha ad oggetto l'esercizio di ogni attività nel settore agricolo. Può inoltre compiere tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi o connessi. Può prestare fidejussioni e garanzie a favore di terzi. Anche la «Pescaccio» è una società a responsabilità limitata.

Il senatore Pinto rileva che le predette società sono società private, che operano prevalentemente nel settore della produzione industriale e dell'agricoltura. Le disposizioni degli statuti di alcune delle menzionate società, che prevedono la possibilità di svolgere attività finanziarie in aggiunta all'oggetto tipico dell'attività industriale, rappresentano formule rituali, inserite abitualmente nel contesto. L'eventuale esercizio di attività finanziarie, oltre ad avere carattere assolutamente minore rispetto alla prevalente attività industriale, è puramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le società che invece svolgono come oggetto prevalente attività finanziaria sono tutte a responsabilità limitata e pertanto non ricadono nel disposto dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, che si riferisce all'esercizio dell'attività finanziaria da parte di società per azioni.

Il senatore Scognamiglio ha dichiarato per tutte le società che esse non gestiscono servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione nè ricevono in qualsiasi forma contributi ordinari dallo Stato nè sono vincolate con lo Stato per contratti di opere o per concessioni e autorizzazioni amministrative.

Per tali motivi le predette cariche del senatore Scognamiglio risultano compatibili con il mandato parlamentare.

sen. Luciano Giorgi, Consigliere di Amministrazione della «Vignale Partecipazioni S.p.a.».

Il senatore Pinto osserva che tale società, appartenente alla Cooperativa Toscana Lazio, raccoglie le partecipazioni della medesima cooperativa relative a società strumentali per la cooperativa medesima che gestisce supermercati alimentari. Lo statuto prevede che la «Vignale Partecipazioni» può compiere tutti gli atti ritenuti necessari od utili al raggiungimento dello scopo sociale, che è appunto costituito dalla gestione di partecipazioni di società, ivi compreso il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate. Il Comitato ha chiesto al senatore Giorgi precisazioni in ordine a quest'ultimo punto e l'interessato ha dichiarato che l'attività finanziaria è subordinata e strumentale rispetto all'oggetto sociale primario, ed è esclusivamente limitata all'ambito delle società partecipate.

In base a tale chiarimento, la carica deve ritenersi compatibile, per il principio applicato in ordine a tutte le società e ribadito anche a proposito delle holdings, come è stato più ampiamente illustrato nella precedente relazione del Comitato recante la data del 4 novembre 1992.

sen. Vittorio Marniga, Presidente del Consiglio di Amministrazione della «Società Cooperativa Radio Adamello».

Il senatore Pinto osserva che il Comitato ha compiuto l'approfondimento istruttorio richiesto dalla Giunta, inteso a chiarire il punto se la

società Radio Adamello, che si occupa della distribuzione di programmi radiofonici e televisivi, risulta concessionaria della RAI-TV per la pubblicità. Il senatore Marniga, su richiesta del Comitato, ha dichiarato che tale società non ha mai avuto e non ha allo stato attuale rapporti con la RAI-TV per quanto riguarda la gestione e produzione di pubblicità.

La carica risulta pertanto compatibile, conformemente alla decisione assunta anche nella precedente legislatura dalla Giunta a favore della compatibilità della medesima carica del senatore Marniga.

sen. Mario Di Nubila, Componente dell'Assemblea della Comunità Montana «Medio Sinni Pollino».

Il senatore Pinto rileva che è evidente la compatibilità di tale carica con il mandato parlamentare, secondo la giurisprudenza costante della Giunta, essendo rivestita nell'Assemblea della Comunità Montana e non nell'organo di gestione.

sen. Maurizio Creuso, Consigliere dell'Unione Provinciale Cooperative;

sen. Pierangelo Giovannolla, Consigliere della Federcoop.

Il senatore Pinto osserva che i senatori Creuso e Giovannolla hanno trasmesso gli statuti delle due federazioni, dai quali risulta che gli scopi sociali sono analoghi, dirigendosi alla promozione e allo sviluppo delle imprese cooperative e alla realizzazione di attività di sostegno delle imprese federate.

Non emergono pertanto profili di incompatibilità ai sensi della legge n. 60 del 1953.

sen. Antonio Guerritore, Presidente Commissione Trasporti.

Il senatore Pinto informa che il senatore Guerritore ha dichiarato, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Comitato, che si tratta di una Commissione formata in seno al Consiglio Comunale di Salerno del quale egli fa parte. Non sembrano pertanto sussistere profili di incompatibilità.

sen. Giuseppe Russo, Presidente della Prima Sottocommissione Giudicatrice Concorso a Cattedra.

Il senatore Pinto rileva che l'appartenenza a tale tipo di organismi non ricade nei divieti posti dalla legge n. 60 del 1953.

sen. Anna Maria Bucciarelli, Sovrintendente «Fondazione Scuola di Musica».

Il senatore Pinto informa che la senatrice Bucciarelli ha trasmesso lo statuto della scuola, dal quale risulta che la fondazione si propone di promuovere a livello europeo studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze e ogni altra manifestazione e iniziativa pubblica utile per diffondere la cultura musicale e promuovere i rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura. La fondazione si propone altresì di sviluppare la qualificazione professionale dei musicisti specializzati per l'attività didattica, concertistica e orchestrale.

Il Sovrintendente è organo della fondazione, entra a far parte della Giunta esecutiva alla quale sono affidati compiti di amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione, ed ha in particolare l'incarico di curare la gestione ed il funzionamento della fondazione, dirigerne il personale e predisporre i bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha ritenuto che la carica della senatrice Bucciarelli deve ritenersi compatibile con il mandato parlamentare trattandosi di carica rivestita in un ente culturale.

sen. Giuseppe Mininni Iannuzzi, Primario Chirurgo Clinica Santa Maria;

sen. Ferdinando Signorelli, Primario Medico Internista presso una struttura privata.

Il senatore Pinto osserva che, secondo le dichiarazioni rese dai predetti senatori in risposta alle richieste di chiarimenti del Comitato, l'attività medica è svolta esclusivamente presso strutture private. Non sussistono pertanto profili di incompatibilità.

sen. Giorgio Postal, Presidente dell'Istituto di Studi Superiori sulla Montagna (Issm).

Il senatore Pinto informa che scopo dell'Istituto è la promozione di ricerche e studi aventi per oggetto i problemi della montagna, sia dal punto di vista delle singole discipline interessate che da quello interdisciplinare, attraverso la creazione di un proprio centro studi o la commessa di ricerche alle Università e agli Istituti Scientifici, l'organizzazione di convegni di studio e similari.

Il Comitato ha ritenuto compatibile con il mandato parlamentare la carica del senatore Postal, risultando evidenti le finalità di studio e di ricerca dell'Istituto.

sen. Sisinio Zito, Presidente ISMEZ (Istituto per lo Sviluppo della Musica nel Mezzogiorno).

Il senatore Pinto ricorda che il Comitato ha già sottoposto il 4 novembre 1992 alla Giunta la proposta di dichiarare compatibile tale carica con il mandato parlamentare, avendo riconosciuto nell'ISMEZ un'istituzione a carattere culturale. La Giunta ha richiesto un approfondimento istruttorio, per accertare la natura privata dell'istituzione. Il Comitato ha compiuto tale approfondimento, verificando sulla base delle dichiarazioni del senatore Zito che l'ISMEZ è una associazione privata: si fa presente che l'incarico di Presidente è svolto dal senatore Zito a titolo gratuito.

Il Comitato ritiene pertanto che la Giunta debba, riconosciuta la natura culturale dell'ente, dichiarare la compatibilità della carica del senatore Zito con il mandato parlamentare.

sen. Andrea Zangara, Consigliere del Comitato della «Fiera del Mediterraneo».

Il senatore Pinto ricorda che l'articolo 1 della legge n. 60 del 1953 esclude espressamente che le cariche in Enti Fiera ricadano nelle incompatibilità parlamentari.

La Giunta, quindi, accogliendo le osservazioni del senatore Pinto, dichiara, con separate votazioni, compatibili con il mandato parlamentare le cariche elencate.

Si apre quindi la discussione sulle altre cariche illustrate nelle relazioni del Comitato, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori PINTO, PREIONI, SAPORITO, COVI, MORA, FILETTI, SELLITTI e il PRESIDENTE.

La Giunta, infine, rinvia il seguito dell'esame.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(R 007 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0018)

Su proposta del Presidente, la Giunta delibera all'unanimità di invertire la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, procedendo in primo luogo al seguito dell'esame della verifica delle elezioni della Regione Veneto.

**Regione Veneto**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0007)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 28 luglio 1992.

Il senatore PREIONI, relatore per la regione Veneto, illustra l'esito della revisione delle schede nulle, nonché contenenti voti nulli dei collegi di Belluno e di Rovigo, revisione deliberata dalla Giunta al fine di accertare la posizione in graduatoria dei candidati Siro Zanella e Domenico Romeo nel gruppo 9-PSI. Espone altresì i risultati della revisione delle schede nulle, nonché contenenti voti nulli dei collegi di Venezia e Verona I, effettuata dal Comitato appositamente istituito al fine di accertare la posizione in graduatoria dei candidati Paolo Danieli e Piergiorgio Gradari, nel gruppo 2-MSI/DN.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, accogliendo le proposte formulate dal relatore, di respingere il ricorso del candidato Siro Zanella avverso i risultati della regione Veneto, risultando confermata per il ricorrente la posizione di primo dei non eletti nella graduatoria del gruppo 9 (PSI).

La Giunta infine, all'unanimità, delibera di dichiarare valida l'elezione dei seguenti senatori proclamati eletti nella regione Veneto, e cioè: Andreini, Benetton, Bernini, Creuso, Danieli, Doppio, Fabris, Galuppo, Giollo, Giugni, Manfroi, Minucci Daria, Ottaviani, Pavan, Pellegatti, Perin, Perina, Romeo, Ronzani, Serena, Zoso e Zotti.

**Regione Sardegna**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0016)

Il senatore Franchi, relatore per la regione Sardegna, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta delibera quindi all'unanimità, accogliendo la proposta formulata dal relatore, di respingere il ricorso del candidato Bruno Montis.

La Giunta, infine, delibera - con l'astensione del senatore Ladu, in quanto eletto nella regione Sardegna - di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione, e cioè: Abis, Cherchi, Cocciu, Fogu, Giagu Demartini, Ladu, Martelli, Montresori e Pinna.

### **Regione Toscana**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0017)

Il senatore Dionisi, relatore per la regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, accogliendo la proposta formulata dal relatore, di respingere il ricorso del cittadino elettore Luca Righi.

La Giunta, infine, delibera - con l'astensione del senatore Giorgi, in quanto eletto nella regione Toscana - di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Baldini, Benvenuti, Bettoni Brandani, Bucciarelli, Butini, Fagni, Favilla, Ferrara Salute, Fontana Albino, Giorgi, Graziani, Innocenti, Liberatori, Marchetti, Minucci Adalberto, Nerli, Taddei, Turini e Zuffa.

La Giunta delibera altresì - accogliendo la proposta del relatore - di non ritenere conforme all'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso elettorale da parte del difensore.

### **AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

La Giunta riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 24 marzo 1993, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 82, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio). (R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0085)

2) *Doc. IV*, n. 84, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione). (R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0086)

3) *Doc. IV*, n. 98, contro il senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22; e all'articolo 4, sesto

comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti).

(R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0087)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sinteticamente i fatti, prendono la parola i senatori PINTO, FILETTI, GIORGI e FRANCHI.

Quindi, relativamente ai documenti IV, n. 82 e n. 84, la Giunta - con separate votazioni - delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Giorgi di redigere le relazioni per l'Assemblea.

Infine, in ordine al documento IV, n. 98, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

9<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*

GOLFARI

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**Gianotti ed altri: Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402)**

**Montresori ed altri: Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 marzo con la conclusione della discussione generale.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 1.1, in riferimento al quale respinge un invito alla riformulazione avanzato dal senatore CITARISTI.

Si esprimono contro l'emendamento 1.1 i senatori ANDREINI, MAISANO GRASSI e MONTRESORI, mentre il presidente GOLFARI invita il proponente al ritiro.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha respinto l'invito, il relatore BALDINI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 che, posto ai voti, non è accolto. La Commissione approva quindi l'articolo 1 del testo proposto dal Comitato ristretto.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra l'emendamento 2.1, mentre il senatore PREIONI presenta ed illustra l'emendamento 2.2: tale emendamento non incontra il favore del senatore ANDREINI, mentre il senatore ROVEDA opina in merito alla possibile estensione della nozione di demolizione.

Dopo che il presidente GOLFARI ha ricordato che il principio della demolizione presso centri di raccolta risiede nella stessa direttiva comunitaria di cui è recepimento il decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982, i senatori GIOLLO e DE COSMO si dichiarano contrari ad ambedue gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Dopo che il relatore BALDINI ha espresso parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.1, questi ultimi sono respinti dalla Commissione, con separate votazioni; è quindi approvato l'articolo 2 del testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 3.2, che recepisce un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia, di cui il presidente GOLFARI aveva dato lettura.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra l'emendamento 3.1, volto ad incentivare economicamente il recupero.

Contrari all'emendamento 3.2 si dichiarano i senatori PIERANI, MONTRESORI, GIOLLO, DE COSMO e SPECCHIA, secondo i quali l'introduzione di un albo risponde ad una esigenza di trasparenza amministrativa e di professionalità degli operatori economici.

Il relatore BALDINI esprime parere contrario agli emendamenti 3.2 e 3.1; posto ai voti, l'emendamento 3.2 è respinto, mentre la senatrice MAISANO GRASSI ritira l'emendamento 3.1.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore GIOLLO, che si riserva comunque in Assemblea una valutazione più approfondita sul comma 2, la Commissione approva l'articolo 3 del testo del Comitato ristretto.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra l'emendamento 3.0.1, che incontra il dissenso dei senatori PIERANI, ROVEDA, ANDREINI e PREIONI; il presidente GOLFARI ricorda che l'articolo 2 comma 2 recepiva comunque le istanze dell'emendamento in esame.

Dopo che il relatore BALDINI ha espresso parere contrario sull'emendamento 3.0.1, quest'ultimo è respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

## EMENDAMENTI

al testo proposto dal comitato ristretto sui disegni di legge nn. 402 e 809

### Art. 1.

*Sopprimere il comma 2.*

1.1

SCIVOLETTO, LUONGO

### Art. 2.

*Sopprimere il comma 1.*

2.2

PREIONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'ultimo proprietario di un autoveicolo definitivamente cancellato dal pubblico registro automobilistico deve, entro sei mesi dall'avvenuta cancellazione, consegnare l'autoveicolo dismesso presso un concessionario della stessa marca oppure nei centri attrezzati di cui al comma 1 dell'articolo 3. Quale documentazione di avere ottemperato agli obblighi della presente legge, vale la presentazione, da parte dell'ultimo proprietario, della richiesta di cancellazione presentata al pubblico registro.»

2.1

MAISANO GRASSI, PROCACCI

### Art. 3.

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

PREIONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il costruttore ed i concessionari autorizzati sono obbligati a ritirare dall'ultimo proprietario i veicoli dismessi. Il ritiro deve essere assicurato mediante servizi adeguati. Devono essere a tal fine attrezzati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, punti di ritiro corrispondenti almento alla densità della rete di vendita.»

3.1

MAISANO GRASSI, PROCACCI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È fatto obbligo di istituire centri di raccolta per il recupero di metalli, piombo, platino e rodio, vetro, gomma, plastica, prodotti combustibili, olii e liquidi vari.»

3.0.1

MAISANO GRASSI, PROCACCI

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

99<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MACCANICO

*Intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Ciaurro, nonchè i Sottosegretari di Stato per l'interno Lenoci e per il tesoro Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1121)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che illustra il contenuto del provvedimento, volto a disporre il reclutamento di circa 1.000 unità di personale per le esigenze di polizia penitenziaria: propone, infine, di formulare parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Si apre il dibattito.

Concorda la senatrice BARBIERI, che peraltro chiede chiarimenti circa il termine per la presentazione delle domande.

Il senatore CASTIGLIONE, al riguardo, si sofferma sulle diverse modalità di reclutamento succedutesi con la riforma del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria: il provvedimento in esame, comunque, consente di attingere prioritariamente ai candidati che abbiano inoltrato domanda di assunzione, entro un certo termine, in base alla previgente normativa.

Il senatore MARCHETTI, ritenuto che il problema dell'affollamento delle carceri sia risalente nel tempo, contesta l'urgenza del provvedimento.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al relatore il mandato di formulare un parere favorevole.

*SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)**

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)**

**Saporito ed altri: Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente MACCANICO, nel rivolgere un indirizzo di saluto al Presidente del Consiglio dei Ministri, avverte che lo stesso Presidente Amato ha chiesto di poter illustrare le motivazioni che hanno presieduto all'emanazione del decreto-legge n. 54 del 1993, con particolare riferimento all'articolo 3.

Il presidente AMATO, quindi, si sofferma sulle ragioni sottese al provvedimento citato, adottato nella convinzione che gli istituti di intervento giurisdizionale di cui all'articolo 3 seguano una impostazione corretta, ancorchè emendabile. Il suo personale orientamento, infatti, è diretto a intraprendere in materia la via della giurisdizione di diritto oggettivo, da accostare a quella di diritto soggettivo già esercitata dagli organi di giustizia amministrativa, pur nella consapevolezza che tale innovazione può provocare qualche squilibrio. Rammenta, in proposito, che la stessa istituzione della giurisdizione amministrativa determinò, a suo tempo, fattori di squilibrio nell'ordinamento, in una situazione senza dubbio meno turbolenta di quella attuale, che invero esige provvedimenti radicali anche per contrastare il fenomeno della corruzione politico-amministrativa. Si tratta, in sostanza, di una riforma che nella sua evidente parzialità consentirebbe di transitare in modo progressivo dal controllo preventivo di legittimità alla verifica successiva da esercitare in sede giurisdizionale: l'azione amministrativa, pertanto, potrebbe essere sottoposta a un'idonea forma di controllo in modo da ridurre l'impropria espansione dell'intervento del giudice penale che, legittimo e necessario, ha assunto connotati quasi abnormi proprio per l'inadeguatezza dei controlli amministrativi. In materia, peraltro, vien fatto di evocare il controllo prefettizio, che possedeva una indubbia efficacia oltrechè l'attitudine discriminatoria che ne ha provocato la giusta soppressione. Ad esso si è poi sostituito il controllo delle Commissioni e dei Comitati regionali che, esercitato da soggetti sostanzialmente assimilabili a quelli preposti all'adozione degli atti amministrativi, non assicura la qualità imparziale necessaria ad una dialettica effettiva. Ne è derivato un diffuso fenomeno di illegittimità amministrativa che ha suscitato l'intervento esteso del giudice penale,

necessario al ripristino della legalità ma inevitabilmente distorsivo in riferimento alla stessa natura del controllo. Non si tratta, peraltro, di sottrarre materia di intervento al giudice penale, sebbene di introdurre un sistema efficace di controllo sugli atti, tale da risolvere la stessa, notoria inefficacia del controllo preventivo esercitato dalla Corte dei conti. Nell'attuale configurazione del sistema dei controlli, infatti, si riscontra una serie di molteplici barriere attraversate da innumerevoli elementi di illegittimità e sinanche di illegalità. La stessa Corte dei conti, d'altra parte, avverte da tempo l'inadeguatezza del controllo preventivo di legittimità, auspicando una riforma volta a introdurre il controllo di gestione.

La modifica che si propone è destinata ad apprestare un meccanismo di verifica da sviluppare e integrare anche in sede di revisione costituzionale: in tale prospettiva si potrebbe immaginare la progressiva sostituzione - senza soluzioni di continuità - del sistema dei controlli preventivi con il nuovo sistema dei controlli giurisdizionali svolti *a posteriori*. In ogni caso, va considerato che l'attuale situazione presenta notevoli inconvenienti, mentre una giurisdizione amministrativa di diritto oggettivo potrebbe integrare la tradizionale tutela delle posizioni soggettive già attribuita agli organi della giustizia amministrativa, da preservare e sviluppare quale essenziale strumento della vita democratica. In proposito ritiene altresì che la riserva di legge disposta dall'articolo 103 della Costituzione avrebbe consentito di affidare alla Corte dei conti anche la nuova competenza giurisdizionale: cionondimeno il Governo reputa opportuno mantenere una stretta connessione tra la tutela delle posizioni soggettive in rapporto all'amministrazione pubblica e il controllo di legittimità sull'azione amministrativa, da svolgere in sede giurisdizionale. D'altra parte, la tradizione ordinamentale porta ad individuare nelle procure regionali della Corte dei conti gli organi competenti ad attivare la predetta procedura giurisdizionale. L'auspicato avvento del controllo di gestione dovrà necessariamente trovare forme di attuazione innovative e diverse da quelle attinenti la tradizionale cultura giuridica propria anche della Corte dei conti. Ritiene, pertanto, che innestando le competenze della Corte dei conti sulla giurisdizione amministrativa si possa assicurare un sistema credibile di controllo della legalità amministrativa. Si sofferma, quindi, sulla circostanza che la recente riforma del pubblico impiego ha sottratto alla giurisdizione amministrativa una parte notevole del contenzioso tradizionalmente trattato: tale settore, peraltro, tendeva a deprimere alcune potenzialità della giustizia amministrativa, che meglio possono esplicarsi nel controllo dei contratti e delle concessioni nonché nelle controversie attinenti la materia urbanistica e l'assetto del territorio. Il nuovo congegno, dunque, consentirebbe di compensare, con un evidente mutamento qualitativo, la menzionata riduzione di attività arrecata al complesso giurisdizionale TAR - Consiglio di Stato.

Quanto alle obiezioni già formulate da più parti, occorre distinguere quelle fondate su motivazioni solide e quelle dettate da ragioni eminentemente corporative.

In particolare, le perplessità che possono essere state manifestate dall'Avvocatura dello Stato circa il ruolo da assegnare ai procuratori regionali della Corte dei conti sono risolvibili in base alla considerazio-

ne che queste figure non costituiscono un'amministrazione dello Stato, possedendo un loro carattere di terzietà. In merito alla proposta di dislocare le funzioni requirenti presso gli organi giudicanti, ritiene che essa non possa essere fondata sull'articolo 108 della Costituzione, che non vincola in alcun modo il legislatore a radicare gli uffici del pubblico ministero nel senso dianzi evocato. In ogni caso, precisa che le procure regionali della Corte dei conti avrebbero un potere di impulso la cui qualificazione alla stregua della funzione requirente sarebbe tutta da verificare, atteso altresì che tale eventualità non esclude affatto la separazione tra i plessi giurisdizionali in base alle funzioni.

Ritiene, inoltre, che l'obbligo di trasmissione degli atti alle procure potrebbe essere circoscritto, anche in conformità all'indole giurisdizionale del controllo che si intende istituire, adottando modalità selettive già proprie delle competenze attribuite alla Corte dei conti.

Riservandosi di pronunciarsi sulle questioni più specifiche dopo che la Commissione avrà svolto un esame accurato del provvedimento, ribadisce l'esigenza di controlli severi e credibili, da esercitare in forma giurisdizionale, sperimentando modalità innovative nell'intervento della giustizia amministrativa, anche in coerenza con una consapevolezza ormai diffusa per la tutela nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente MACCANICO, nel ringraziare il Presidente del Consiglio dei ministri per la sua esauriente esposizione, assicura che la Commissione è ben consapevole della portata innovativa dell'articolo 3, il cui esame, pertanto, sarà svolto in modo approfondito e senza alcun pregiudizio.

Il presidente AMATO, quindi, prospetta l'eventualità di assumere le ipotesi correttive che dovessero essere formulate dalla Commissione in un nuovo provvedimento, eventualmente necessario in via di reiterazione.

Il senatore SALVI sostiene, a tale riguardo, che la riforma proposta è di tale rilevanza da rendere più opportuna la scelta del disegno di legge ordinario.

Si associa il senatore MARCHETTI, che sottolinea altresì l'incertezza della situazione politica, in ordine alla quale sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio riferisse tempestivamente all'Assemblea del Senato.

Il presidente MACCANICO osserva che tale considerazione non è pertinente alla materia in esame.

Il senatore PREIONI, quindi, reputa necessario ridurre l'area del contenzioso amministrativo favorendo le forme di autotutela delle stesse amministrazioni pubbliche.

Il senatore PELLEGRINO domanda se sia stata effettuata una verifica dei risultati ottenuti con l'istituzione di sezioni giurisdizionali

della Corte dei conti in talune regioni, con particolare riferimento al rapporto tra impulso dei procuratori regionali e pronuncia dei collegi giudicanti.

Al riguardo il ministro CIAURRO assicura che il Governo fornirà tempestivamente le informazioni richieste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183: seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 01ª, 0002)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 marzo.

Il ministro CIAURRO precisa di nutrire alcune perplessità sul contenuto del decreto in titolo in linea con quanto già evidenziato nel corso dell'esame in Commissione, nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee e nello stesso parere già formulato dalla I Commissione della Camera.

Pur rendendosi conto dei vantaggi che deriverebbero dalla unificazione dei due Dipartimenti che attualmente competono alla responsabilità di un solo Ministro, osserva che la diversità delle materie potrebbe consigliare il mantenimento di strutture separate. Si tratta quindi di una questione da approfondire in modo adeguato: per questo invita la Commissione a formulare il proprio parere nella consapevolezza che esso sarà valutato con grande attenzione prima dell'approvazione del testo definitivo.

Il relatore SAPORITO ringrazia il rappresentante del Governo per la chiarezza con cui ha espresso la propria posizione e dichiara che provvederà a rivedere lo schema di parere sulla base di quanto affermato dal ministro Ciaurro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488**

(Osservazioni alla 5ª Commissione: esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 05ª, 0002)

Il relatore SAPORITO, premesso di non rilevare osservazioni di carattere generale sul decreto legislativo in titolo, si sofferma su talune obiezioni concernenti l'articolo 4 e l'articolo 20 dello stesso provvedimento.

Considerato che la Commissione di cui all'articolo 4 non è prevista dalle norme di delega, si deve osservare che la stessa definizione

dell'organismo («Commissione di vigilanza sulle politiche regionali») ingenera confusione con le funzioni affidate, anche quanto alla vigilanza, al Ministro del bilancio e della programmazione economica dalla legge di delega. D'altra parte i compiti conferiti alla Commissione non sembrano rientrare nella nozione propria di vigilanza. Alcune perplessità si riscontrano poi nel meccanismo di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione, attribuita a fonti diverse e che si presenta come una anomalia rispetto ad altri analoghi organismi. Va anche rilevato che le competenze di promozione normativa attribuite alla Commissione appaiono poco conciliabili con il fatto che alcuni componenti della stessa siano nominati dai Presidenti delle Camere.

Dopo essersi ulteriormente soffermato sull'articolo 4, in particolare sulle ipotesi di preclusione alla nomina e sulla norma relativa alla provvista del personale, il relatore osserva che all'articolo 20 occorrerebbe tener conto della istituzione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, a cui dovrebbe essere trasferito il personale di cui si tratta.

Su proposta del PRESIDENTE, il dibattito sulle osservazioni del relatore è poi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

*Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.*

Il senatore CASTIGLIONE illustra l'emendamento 4.0.5, diretto a rettificare una disposizione di rinvio erroneamente introdotta nell'ordinamento.

Su richiesta della senatrice BARBIERI, il proponente fornisce poi alcuni chiarimenti.

Il relatore RUFFINO consente sull'emendamento testè illustrato.

Si associa il senatore SAPORITO.

L'emendamento 4.0.5 viene poi accolto dalla Commissione.

Il relatore, quindi, illustra l'emendamento 4.0.4.

La senatrice BARBIERI esprime perplessità, in assenza di un intervento organico di riforma delle Camere di commercio.

La Commissione, quindi, accoglie il predetto emendamento.

Il relatore RUFFINO dà poi ragione dell'emendamento 9.3, che il Presidente dispone di inviare alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Su proposta del relatore, l'emendamento 9.3 viene ritirato per essere inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione per il parere.

Il PRESIDENTE avverte che sarà inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione per il parere anche l'emendamento 9.2, che potrà essere eventualmente ripresentato in Assemblea.

Si esamina quindi l'emendamento 9.0.4 su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha formulato parere favorevole.

Il sottosegretario SACCONI si dichiara contrario all'emendamento in quanto, malgrado il parere della Commissione bilancio, esso comporta oneri non coperti e produce effetti negativi sulla continuità didattica. Il blocco dei pensionamenti anticipati per tutto il 1993 avrebbe certamente prodotto il permanere in servizio di un numero notevole di addetti per tutto l'anno scolastico 1993-1994. La possibilità per gli insegnanti di lasciare il servizio dal 1° gennaio 1994 comporterà la riassegnazione di cattedre al termine del 1° quadrimestre con evidenti danni per il percorso formativo degli alunni. Ancora una volta prevalgono le esigenze dei formatori su quelle dei giovani da formare.

L'emendamento 9.0.4 viene posto ai voti e approvato.

Il senatore SAPORITO si riserva di presentare in Assemblea un subemendamento finalizzato a risolvere il problema della continuità didattica.

Il PRESIDENTE precisa che sull'emendamento 10.1 vi è stato un parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 10.1, posto ai voti, risulta accolto.

Il RELATORE illustra quindi il nuovo testo dell'emendamento 17.4, che tiene conto delle obiezioni formulate dalla senatrice Barbieri nella precedente seduta.

L'emendamento 17.4, nel nuovo testo, viene posto ai voti e approvato. Risulta assorbito, pertanto, anche l'emendamento 17.3 già accolto nella precedente seduta.

Il senatore SPERONI dà conto successivamente dell'emendamento 19.3.

La Commissione accoglie tale emendamento.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 20.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 20.2, suppressivo dell'intero articolo.

Il senatore SPERONI ritiene preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 20.1, che prevede una brevissima proroga dei termini, ma voterà a favore in ogni caso anche dell'emendamento 20.2.

Il senatore RIVIERA dichiara di essere contrario alla soppressione dell'articolo 20. Pur comprendendo le ragioni di tale proposta di modificazione, sottolinea la necessità di stabilire una sia pur breve proroga dei termini previsti.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa presente che il meccanismo delle proroghe finisce per vanificare anche l'adempimento degli obblighi comunitari. A suo avviso è indispensabile che il Governo si decida ad attuare quanto previsto dalle disposizioni di legge senza indulgere a continui rinvii.

Il relatore RUFFINO invita i presentatori dell'emendamento 20.2 a ritirarlo. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 20.1, in relazione al quale potrebbe essere presentato in Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo a non procedere ad ulteriori proroghe.

La senatrice BARBIERI insiste sul proprio emendamento 20.2 e si chiede per quali ragioni fino ad ora non si sia provveduto agli adempimenti previsti dalla legge.

L'emendamento 20.2, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 20.1 viene di conseguenza dichiarato precluso.

Il senatore RONZANI fa propri gli emendamenti 20.4, 20.5 e 20.6. Formula in un nuovo testo l'emendamento 20.3 (emendamento 20.7).

L'emendamento 20.3 viene approvato nel nuovo testo.

Conseguentemente vengono dichiarati assorbiti gli emendamenti 20.3 e 20.4 e precluso l'emendamento 20.5.

L'emendamento 20.6, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore SPERONI illustra quindi l'emendamento 21.1, precisando che la sua contrarietà all'articolo 21 non deriva da ragioni di carattere generale, ma dal fatto che esso non prevede una proroga ma una nuova spesa.

La senatrice BARBIERI fa presente che l'articolo 21, pur non prevedendo una proroga, non stabilisce una nuova spesa, dato che gli stanziamenti erano già contenuti in precedenti provvedimenti. Ritiene che comunque si dovrebbe convenire sulla opportunità di mantenere l'articolo.

Il relatore RUFFINO esprime parere contrario sull'emendamento, osservando che gli stanziamenti sono stati utilizzati anche per gli

interventi nella *ex* Jugoslavia. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore SPERONI aderisce all'invito e ritira l'emendamento 21.1.

La senatrice BARBIERI illustra successivamente l'emendamento 23.1 pressupposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 23.

Il senatore SPERONI osserva che la somma stanziata per le finalità di cui ai commi 3 e 4 appare eccessiva. Dichiaro quindi di concordare con la proposta emendativa.

Il presidente MACCANICO fa presente che le previsioni contenute nei due commi si ricollegano ad accordi di carattere internazionale.

Il relatore RUFFINO precisa che gli stanziamenti non sono destinati solo a studi, ma anche alla attuazione di progetti finalizzati.

L'emendamento 23.1 viene ritirato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 25.1.

Il senatore FERRARI Karl illustra l'emendamento 25.2.

Il sottosegretario SACCONI osserva che il tema toccato dall'emendamento è estremamente delicato. Mentre non vede problemi per il riconoscimento della «maggiore rappresentatività» delle organizzazioni sindacali in ambito regionale, ritiene che desti perplessità tale riconoscimento con esclusivo riferimento alle singole etnie. Appare quindi necessario un adeguato approfondimento della questione.

Il senatore FERRARI Karl precisa che l'estensione dei diritti e delle prerogative delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale alle organizzazioni locali è già contenuta nelle leggi vigenti. L'emendamento mira ad estendere tali previsioni anche con riferimento ai contratti collettivi.

Il presidente MACCANICO, pur comprendendo le ragioni della proposta, ritiene che il decreto-legge in esame non sia la sede idonea per il suo accoglimento.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa presente che la validità *erga omnes* dei contratti collettivi è una costruzione giurisprudenziale. Si tratta di una materia su cui è necessario quindi agire con grande cautela: anche se appaiono condivisibili le ragioni dei lavoratori che intendono essere rappresentati adeguatamente, occorre prendere atto di serie obiezioni di carattere giuridico.

Il senatore RUFFINO ritiene preferibile che l'emendamento sia ritirato e ripresentato eventualmente in Assemblea.

Il senatore FERRARI Karl esprime la propria amarezza per la posizione che va emergendo in Commissione. Prende quindi atto della volontà di non riconoscere un diritto spettante alle minoranze, ma insiste per la votazione.

L'emendamento 25.2, posto ai voti, è respinto.

Il relatore RUFFINO illustra successivamente l'emendamento 25.0.1, precisando che in alcune regioni si presentano obiettive difficoltà nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992.

La Commissione accoglie l'emendamento 25.0.1.

Risultano anche approvati gli emendamenti 25.0.2 e 25.0.4.

Il senatore FERRARI Karl dà conto quindi dell'emendamento 25.0.3. Osserva che dopo la trasformazione di alcuni enti pubblici in società per azioni appare indispensabile l'applicazione anche ad esse delle norme sul bilinguismo. Ricorda che il Presidente del Consiglio ha dato assicurazioni in tal senso.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il Presidente del Consiglio si è riferito espressamente ai servizi pubblici in concessione. Non comprende quindi per quale ragione nell'emendamento si voglia estendere la normativa sul bilinguismo anche alle banche.

Il senatore FERRARI Karl propone una nuova formulazione dell'emendamento, che accoglie l'osservazione del rappresentante del Governo (25.0.3 nuovo testo).

L'emendamento 25.0.3 viene così accolto nel nuovo testo.

Sono anche approvati gli emendamenti 25.0.5, 25.0.8 e 25.0.10.

Vengono invece dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 25.0.6, 25.0.7 e 25.0.9.

Su proposta del PRESIDENTE sono infine approvati gli emendamenti del relatore di cui ai numeri 9.4, 11.1, 13.2, 15.4, 15.5, 21.2, 22.1 e 23.2, che introducono le modifiche richieste dalla 5<sup>a</sup> Commissione nel proprio parere.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea sulla base dell'esame appena conclusosi.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)**

**Art. 4.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Sono prorogate per il 1993, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 19 marzo 1993, n. 68».

4.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

4.0.5

CASTIGLIONE

**Art. 9.**

*Sopprimere il comma 3.*

9.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il personale di cui al comma 3 del presente articolo, la disposizione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve essere interpretata nel senso che al medesimo personale non si applica la disposizione dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo, ma continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti che prevedono il pensionamento in relazione al raggiungimento di determinati limiti di età, anche in considerazione degli anni di servizio compiuti, comprese quelle relative al trattenimento in servizio».

9.2

GUZZETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'autorizzazione di cui all'art. 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, in forza della quale le Amministrazioni interessate possono corrispondere un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile all'atto della cessazione del servizio, nonché del coniuge e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio, è ulteriormente prorogata di un triennio. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione sono recuperate in sede di liquidazione della pensione definitiva.»

9.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

«Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del disposto di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata.

9.0.4

SAPORITO, SPERONI, BISCARDI, ZILLI, MANCUSO, D'AMELIO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, PONTONE

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per il 1991 e lire 125 miliardi per il 1992, a carico delle disponibilità del capitolo n. 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per il 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**10.1**

IL GOVERNO

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

IL RELATORE

**Art. 13.**

*Sopprimere le parole da: «nonchè» a: «medesimo anno».*

**13.2**

IL RELATORE

**Art. 15.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ai capitoli 4532» fino a: «sviluppo, e» con le seguenti: «al capitolo».*

**15.4****IL RELATORE**

*Sopprimere il comma 2.*

**15.5****IL RELATORE****Art. 17.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 17.**

*(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)*

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato al 31 marzo 1994.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'Ambiente adotta i provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dall'articolo 9-*quater* della citata legge.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o le aziende municipalizzate o i loro concessionari, ed i consorzi obbligatori, istituiti a norma dell'articolo 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, stipulano le convenzioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-*quater*. Tali convenzioni sono stipulate anche con i comuni aventi un minor numero di abitanti, quando i comuni stessi siano compresi nello stesso bacino di utenza di comuni aventi più di 15.000 abitanti.

5. Gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo vanno riferiti alle quantità dei contenitori ed imballaggi per liquidi relative ai comuni nei quali è stata attivata la raccolta differenziata e si intendono comunque conseguiti se i consorzi obbligatori hanno riciclato l'intera quantità raccolta e consegnata dai

comuni. A tal fine i comuni, le aziende municipalizzate ed i consorzi di cui sopra sono tenuti, entro il mese successivo alla scadenza del quadriennio, a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'Ambiente».

17.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

### Art. 19.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:

«2. In particolare gli impianti elettrici devono essere protetti o mediante impianti di messa a terra associati ad interruttori differenziali ad alta sensibilità o, in alternativa, mediante altri sistemi equivalenti di protezione».

19.3

SPERONI, ROVEDA

### Art. 20.

*Sopprimere l'articolo.*

20.2

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1993» e le parole: «30 giugno 1994» con le seguenti: «30 giugno 1993».*

20.1

SPERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, le parole: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali", sono sostituite dalle seguenti: "o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali"».

20.3

PONTONE

«1-bis. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, dopo la parola: "le

parti, con l'assistenza", sono inserite le seguenti: "di avvocati, procuratori legali"».

20.4

PONTONE

«1-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, sono soppresse le parole: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali"».

20.5

PONTONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "citata legge n. 392 del 1978", sono aggiunte le seguenti: "Sono altresì validi i contratti stipulati dalle parti secondo le disposizioni della presente legge"».

20.6

PONTONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali", sono inserite le seguenti: "o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali"».

20.7

RONZANI

## Art. 21.

*Sopprimere l'articolo.*

21.1

SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 1992», con le seguenti: «per l'anno 1993».*

21.2

IL RELATORE

**Art. 22.**

*Sopprimere l'articolo.*

**22.1**

IL RELATORE

**Art. 23.**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**23.1**

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «per l'anno finanziario 1992» con le parole: «per l'anno finanziario 1993».*

**23.2**

IL RELATORE

**Art. 25.**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, coordinato con legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" si aggiungono i seguenti:

«2-bis. Nella provincia di Bolzano possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge, n. 392, del 1978, ai sensi del comma 1, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-ter. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma precedente è accertata dal consiglio provinciale».

**25.1**

FERRARI Karl

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali, costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti nei

contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.»

25.2

FERRARI Karl

*Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:*

**«Art. 25-bis.**

1. Il termine per l'adeguamento previsto dal comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è differito al 30 settembre 1994».

25.0.1

IL RELATORE

**«Art. 25-ter.**

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

25.0.2

IL RELATORE

**«Art. 25-ter.**

*(Consorzio del Canale navigabile Milano-Cremona-Po)*

«1. Il termine fissato dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962 n. 1549, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po è prorogato al 31 dicembre 2000.

25.0.4

GUZZETTI

**«Art. 25-bis.**

1. Nella provincia di Bolzano alle assunzioni di personale nelle società di diritto privato, già enti pubblici, di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e agli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché nelle società da esse controllate si applica il titolo I (articoli da 1 a 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al primo comma da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

25.0.3

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

**«Art. 25-bis.**

1. Il titolo I (articoli da 1 a 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al primo comma da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

25.0.3 (nuovo testo)

FERRARI Karl

**«Art. 25-quater.**

*(Protezione della radioattività: criteri di delega)*

«1. L'attuazione della direttiva n. 89/618/EURATOM e delle direttive n. 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM sarà informata ai principi ed ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 212 relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B della predetta legge.

2. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

3. Allo scopo di assicurare con un unico decreto legislativo l'organica attuazione delle direttive di cui ai commi 1 e 2, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è differito al 30 agosto 1993».

25.0.5

IL GOVERNO

**«Art. 25-quinquies.**

*(Protezione della radioattività: criteri di delega)*

«1. Il termine di cui agli articoli 11, 24 e 40 del decreto-legge 15 agosto 1991 n. 277, è prorogato fino al 31 dicembre 1993».

25.0.6

GUZZETTI

**«Art. 25-sexies.**

*(Disposizioni urgenti per l'applicazione di norme sull'esercizio di talune attività imprenditoriali)*

1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 («Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), è differito al 1° gennaio 1993.

2. Nella fase di prima attuazione della legge di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della medesima legge si applicano a decorrere dalla data di effettiva istituzione del ruolo di cui allo stesso articolo 6.

3. Nella fase di prima attuazione della legge di cui al comma 1, l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della medesima legge, opera anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 6 dello stesso articolo, che rivestano le qualità ivi indicate al momento dell'istituzione del ruolo citato.

4. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46 («Norme per la sicurezza degli impianti») è da considerarsi ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

5. Nella fase di prima attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122 («Norme sulla sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»), le disposizioni di cui all'articolo 5 della medesima legge si applicano a decorrere dall'effettiva istituzione, presso le Camere di commercio, del registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione e delle relative commissioni per la tenuta del registro, previsti rispettivamente dall'articolo 2 e dall'articolo 9 della medesima legge. Fino a tale data le Commissioni provinciali per l'artigianato e le Camere di commercio, di cui all'articolo 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, continuano ad esercitare le proprie funzioni attinenti all'iscrizione delle imprese, rispettivamente all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed al registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del Regio Decreto 29 settembre 1934, n. 2011. Alle predette Commissioni è attribuita la potestà di verificare, in via di deliberazione, anche la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta legge 5 febbraio 1992, n. 122, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte delle citate commissioni per la tenuta del registro.

6. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista», frequentavano corsi di formazione professionale organizzati ai sensi della legislazione previgente ai fini dell'esercizio della predetta attività, si considerano qualificati ai sensi della medesima legge al termine dei relativi corsi.

7. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, risultavano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati al termine di corsi di formazione professionale espressamente riconosciuti o autorizzati da organi dello Stato o delle regioni».

**25.0.7**

GUZZETTI

**«Art. 25-septies.**

*(Termini per il recepimento di direttive comunitarie)*

«1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per quanto attiene alle direttive CEE di cui agli articoli 9, 14, 44, 45, 65 e 72 della legge medesima è differito al 30 agosto 1993».

**25.0.8**

IL GOVERNO

**«Art. 25-octies.**

1. Il Ministro degli Affari esteri è autorizzato, ai sensi dell'articolo 5, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, a delegare entro il 31 dicembre 1993 per il rilascio, il ritiro ed il rinnovo dei passaporti i Dirigenti dei Commissariati della Polizia di Stato delle città elevate a capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 63 della legge 9 giugno 1990, n. 142».

**25.0.9**

SAPORITO, MAZZOLA, POSTAL

**«Art. 25-nonies.**

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dai decreti ministeriali nn. 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

**25.0.10**SAPORITO, POSTAL, GUZZETTI, MAZZOLA, SPO-  
SETTI, BARBIERI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

54<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
RIZ*indi del Vice Presidente*  
DI LEMBO

*Intervengono i sottosegretari per la grazia e la giustizia Mazzucconi e De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere (1090)** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri; Alessi ed altri; Correnti ed altri)*

*(Discussione e approvazione)*

Riferisce il senatore PINTO, il quale, prendendo le mosse dalla direttiva 52 della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale – relativa alle sentenze di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste – si esprime a favore della novella prospettata giacchè evidenti ne sono i vantaggi sul piano pratico. Il testo all'esame intende eliminare il requisito dell'«evidenza» della causa di non luogo a procedere, restituendo così all'udienza preliminare la funzione di filtro che il legislatore aveva originariamente inteso darle.

Dopo aver sottolineato l'omologa struttura dell'articolo 408, in forza del quale il pubblico ministero richiede al giudice l'archiviazione per infondatezza, apprezza l'intenzione di evitare un rinvio al dibattimento per procedere ad assoluzioni che avrebbero potuto aver luogo già in sede di udienza preliminare. Un'interpretazione rigorosa, infatti, della vigente disposizione dell'articolo 425 ha determinato danni non secondari in termini di aggravio dei carichi giudiziari verso i tribunali.

Infine, rievocata la sentenza n. 82 di quest'anno della Corte Costituzionale, che ha enfatizzato la natura dell'udienza preliminare, intesa come sede di garanzia a tutela dell'imputato, auspica la sollecita approvazione dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASIELLO, pur in origine perplesso sulla opportunità del provvedimento in titolo, dichiara, alla luce della relazione, di aderire al progetto legislativo e preannuncia il proprio voto favorevole, anche se ritiene opportuno sottoporre, in termini problematici, all'attenzione della Commissione l'idea di sopprimere anche nell'articolo 129, comma 2 del codice di rito penale, il richiamo all'evidenza come requisito per l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Il senatore COCO, apprezzata anch'egli la lucida e convincente relazione, si dichiara contrario alla conservazione del richiamo all'evidenza, e ciò in ragione di considerazioni sia teorico-giuridiche, sia squisitamente pratiche.

Il senatore COVI, in piena aderenza con quanto dichiarato dal relatore, si dichiara favorevole alla soppressione della parola «evidente», che sarà foriera di benefici effetti pratici, eliminando un'espressione ambigua. Conclude sottolineando come, con l'introdurre tale innovazione il Parlamento si ponga in piena sintonia con quanto auspicato a più riprese dalla dottrina.

Pienamente d'accordo con il progetto in esame si dichiarano altresì i senatori FILETTI e BODO.

Il presidente RIZ dichiara di non associarsi al generale coro di assensi e, serenamente consapevole della posizione isolata in cui si trova, esprime forti perplessità di natura processual-penalistica per una novella che, alterando il rapporto interno dei poteri fra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, è esposta a fondati sospetti di illegittimità costituzionale, giacchè allarga enormemente il numero dei casi in cui si può emanare una sentenza di non luogo a procedere, attraverso un giudizio di merito non preceduto da una idonea raccolta delle prove. Ribadisce quindi la sua avversità alla soppressione, evidenziando, altresì, il rischio di pregiudicare, di converso, la posizione processuale degli imputati che saranno d'ora in poi rinviati a giudizio.

Il senatore GIORGI, approvata pienamente la relazione del senatore Pinto, reputa opportuna e conforme ai principi della legge-delega l'abrogazione prospettata, che conferisce al giudice delle indagini un maggiore potere nella definizione dei processi.

Il senatore CASTIGLIONE, riferendosi alle osservazioni critiche del senatore Riz, ritiene inopportuno mantenere l'attuale compressione del ruolo delle indagini preliminari nel procedimento, e pertanto auspica l'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

Il presidente DI LEMBO interviene problematicamente circa la bontà della soluzione di incrementare notevolmente i poteri dispositivi del giudice delle indagini preliminari, il quale, oltretutto, verrà a trovarsi nella possibilità di disporre nuovi accertamenti, e ciò contro lo spirito

l'ispirazione di fondo del codice di rito penale. Rievocata l'encomiabile chiarezza dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice, paventa il rischio di un intervento legislativo di dubbia validità.

Replica il RELATORE, il quale, ringraziati tutti gli intervenuti, si sofferma in particolare sulla riflessione del senatore Masiello relativa all'articolo 129 del codice e, pur apprezzandone il rilievo, si esprime in senso contrario; con particolare attenzione poi al dissenso del presidente Riz, che, per la sua autorevolezza sul piano scientifico, merita il massimo rispetto, tuttavia dichiara che già nell'attuale sistema il giudice delle indagini preliminari non opera solo come garante della fondatezza della richiesta di rinvio del pubblico ministero, ma anche, sotto certi aspetti e per determinati casi, come giudice di merito, ad esempio nel caso in cui dispone l'adozione del rito abbreviato, allorchè giudica, come anche nell'articolo 425, allo stato degli atti. Dà infine conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Il sottosegretario Mazzucconi dichiara di concordare con quanto osservato dal relatore.

Si passa pertanto all'unico articolo del disegno di legge che è approvato senza ulteriore discussione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Giorgi ed altri: Modifica dell'articolo 135 del codice penale (967)**

**Pinto ed altri: Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982)**

(Esame congiunto e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce il senatore MASIELLO il quale esprime piena adesione ai progetti in titolo, che aumentano il valore di conversione della pena pecuniaria. Propone di assumere a testo-base dell'esame il disegno di legge Pinto, che si differenzia dal precedente per la più elevata entità monetaria prospettata, ossia settantacinquemila lire al giorno (anzichè cinquantamila), in luogo delle attuali venticinquemila, risultanti dalla più recente modificazione dell'articolo 135, intervenuta oltre 10 anni fa, per l'esattezza con la legge 689 del 1981.

Il relatore prospetta in conclusione l'opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore GIORGI esprimendosi in piena concordanza con quanto dichiarato dal relatore, del quale condivide la proposta di innalzare il valore di ragguglio a settantacinquemila lire per giorno.

In senso parimenti adesivo, si esprimono i senatori FILETTI, BODO, DI LEMBO e COVI, tutti sottolineando come il provvedimento si risolva in un parziale adeguamento al mutato valore della moneta.

Infine la Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, dà mandato al presidente Riz di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

**Riz ed altri: Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento (1010)**  
(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Su proposta del presidente RIZ la Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del Regolamento.

**Fabj Ramous ed altri: Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali (819)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore FILETTI integra la relazione già svolta nella seduta del 17 marzo, prospettando l'opportunità di alcuni emendamenti al disegno di legge, il cui impianto è complessivamente apprezzabile. Si tratta in particolare dell'esigenza di sopprimere dal testo gli articoli 4, 5 e 6, quelli cioè che consentono di procedere direttamente alle notificazioni fra avvocati e procuratori legali, oltrechè dimodificare la clausola di entrata in vigore di cui all'articolo 13.

Per quanto, in particolare, riguarda gli articoli 4, 5 e 6 si tratta di norme da un lato utili, ma dall'altro pericolose e potrebbero prestarsi a frodi ed abusi.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale interviene per primo il presidente RIZ, che condivide le preoccupazioni testè espresse dal senatore Filetti e preannuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 3, volto a riformularne le lettere b) e c) in modo da assicurare da un lato la piena responsabilità dell'atto in capo al notificante e dall'altro un qualche controllo dell'ufficio postale circa l'effettivo contenuto della busta da recapitare.

Il senatore COVI manifesta l'apprezzamento del Gruppo repubblicano per il testo all'esame. Riguardo alla ventilata eliminazione degli articoli 4, 5 e 6 dichiara di non concordare con il senatore Filetti. La soppressione o lo stralcio di tali disposizioni rischierebbero infatti di svuotare di contenuto il disegno di legge: gli articoli in parola potrebbero semmai essere adeguatamente emendati per evitare i pericoli cui ha fatto cenno il relatore.

Il senatore CASTIGLIONE si associa all'apprezzamento per il disegno di legge e, pur comprendendo i timori del senatore Filetti circa possibili abusi nell'applicazione delle norme dei tre articoli in parola,

ritiene che il comma 2 dell'articolo 4 rechi comunque una idonea garanzia contro simili comportamenti. Non si deve d'altra parte dimenticare che proprio l'articolo 4 rappresenta la chiave di volta dell'intero provvedimento.

La senatrice FABJ RAMOUS sottolinea come gli articoli 4, 5 e 6 rappresentino il cuore del disegno di legge, e come proporre la soppressione tradisca un atteggiamento di profonda sfiducia nella correttezza professionale degli avvocati. In ogni caso non si deve dimenticare che il comma 2 dell'articolo 4 prescrive espressamente che l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi gli avvocati sono iscritti, e che comunque il ricorso al sistema di notificazione previsto dal testo all'esame rimane facoltativo, in alternativa alle tradizionali notifiche tramite ufficiale giudiziario.

Il sottosegretario DE CINQUE condivide le preoccupazioni del relatore in ordine all'eventualità del mantenimento nel testo degli articoli 4, 5 e 6.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA RIUNIONE  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI  
(R 029 0 00, C 02<sup>a</sup>, 0001)*

Il presidente RIZ fa presente che per un inderogabile impegno di tutti i senatori del Gruppo democratico cristiano si rende necessario sconvocare sia la seduta della Commissione che la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocate per domani, giovedì 1° aprile 1993.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

30<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ.**La seduta inizia alle ore 17,10.***AFFARI ASSEGNATI****Attività di cooperazione allo sviluppo.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

**Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991**

(Esame ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

**Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993**

(Esame ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(R 050 0 02, C 03<sup>a</sup>, 0001)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il senatore STAGLIENO ricorda che il Gruppo della Lega nord ha presentato una proposta di inchiesta parlamentare sull'attività di cooperazione allo sviluppo: ritiene pertanto che si debba rinviare all'istituenda Commissione di inchiesta il giudizio sull'attività pregressa, nonchè sulla relazione governativa riguardante il 1991. Dichiaro poi di aver trovato abbastanza convincente il rapporto della Commissione Bottai-De Rita, ma ritiene di dover sospendere il giudizio sulle proposte ivi contenute, in attesa che si faccia chiarezza sulla politica della cooperazione nel suo complesso.

Il senatore MIGONE, premesso che il Gruppo del PDS è favorevole alla rapida approvazione di una legge recante l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sull'attività di cooperazione, sottolinea il rischio che l'emergere delle gravi responsabilità finisca per

paralizzare, nell'immediato, ogni tipo di attività. Si riserva perciò di formalizzare un documento, elaborato assieme ai senatori della sua parte politica, in cui sono formulate proposte in ordine ai problemi che si pongono nella delicata fase di transizione.

Quanto al rapporto della Commissione Bottai-De Rita, osserva che si tratta di una occasione mancata per chiarire le ragioni della pessima prova fornita finora dagli uffici ministeriali deputati a gestire la cooperazione allo sviluppo. Nel momento in cui il Ministero degli affari esteri si ricandida, anche attraverso il rapporto Bottai-De Rita, a gestire la politica della cooperazione, occorrerebbe ammettere con chiarezza tutte le carenze e gli errori, per impostare poi una coraggiosa opera di riforma. È necessario cioè che il Ministero degli esteri sappia trasformarsi in un'amministrazione di spesa, riuscendo a coniugare trasparenza ed efficienza.

Dal documento programmatico per il 1993 risulta con chiarezza che le risorse destinate alla cooperazione sono drasticamente ridimensionate, proprio nel periodo in cui i paesi in via di sviluppo attendevano di poter usufruire dei cosiddetti dividendi della pace. Nel contempo l'Italia ha aumentato le proprie spese militari e, come se ciò non bastasse, il Governo con un decreto-legge recentemente reiterato pretende di utilizzare 200 miliardi prelevati dal Fondo speciale per la cooperazione allo scopo di finanziare le spedizioni militari in Somalia e Mozambico.

Infine il senatore Migone dichiara di condividere il criterio di privilegiare i paesi che rispettano i diritti umani - indicati nel suo intervento dal senatore Andreotti - data l'estrema difficoltà di trovare nei paesi di sviluppo le caratteristiche di una democrazia; è però altrettanto opportuno, a suo avviso, distinguere la cooperazione allo sviluppo dagli aiuti motivati da meri interessi commerciali, com'è il caso degli aiuti forniti alla Repubblica popolare cinese.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ORSINI ricorda anzitutto che oggetto della discussione è l'attività di cooperazione allo sviluppo nel suo insieme - in quanto assegnata alla Commissione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - nonché i due atti del Governo che si riferiscono rispettivamente all'attività svolta nel 1991 e ai programmi per i 1993. In tale ambito si è discusso inevitabilmente del rapporto della Commissione Bottai-De Rita; tuttavia i rilievi formulati al riguardo dovrebbero rimanere estranei ad un eventuale documento conclusivo, poichè la Commissione non può esprimersi su un rapporto che non rappresenta un atto del Governo.

Viceversa ritiene opportuno elaborare un documento contenente indirizzi politici sui principali aspetti dell'attività di cooperazione, a iniziare dalla validità della legge n. 49 del 1987, che peraltro nessun senatore ha proposto di modificare. In tale ambito va comunque condotta una riflessione circa l'assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo e si chiede se dovrà essere ancora il Ministero degli affari esteri ad occuparsene, secondo quanto prescrive la suddetta legge n. 49, o dovrà essere istituita una apposita agenzia.

Inoltre la Commissione dovrebbe esprimersi circa l'entità delle risorse e l'opportunità di concentrare gli aiuti in un numero minore di paesi, per i quali sarebbe opportuno, a suo avviso, approvare programmi-paese di medio o lungo periodo allo scopo di ricondurre a un progetto coerente le varie iniziative. Un problema da affrontare immediatamente è poi la sottrazione di 200 miliardi al Fondo speciale per la cooperazione operato dal decreto-legge n. 56: pur condividendo le ragioni dell'intervento in Somalia e Mozambico, considera inaccettabili le modalità di copertura finanziaria.

Ulteriori punti di una proposta di risoluzione, secondo il relatore, potrebbero riguardare le modalità di elaborazione dei progetti e di assegnazione dei lavori, con procedure concorsuali che richiederanno sicuramente il potenziamento della struttura amministrativa.

In conclusione, il senatore Orsini sollecita un confronto senza pregiudiziali fra le varie proposte emerse nel corso della discussione, al fine di poter concordare una proposta di risoluzione che raccolga i più ampi consensi.

Il sottosegretario AZZARÀ, dopo aver ricordato che già da mesi è in atto un confronto tra il Governo in carica e il Parlamento sulla necessaria revisione dell'attività di cooperazione allo sviluppo, fa presente che il rapporto della Commissione Bottai-De Rita è stato trasmesso dal ministro Colombo al Parlamento al fine di favorire tale confronto, nella consapevolezza che non si tratta comunque di un documento esaustivo di tutti i problemi.

Per quel che concerne le finalità della cooperazione, sottolinea l'esigenza di superare la confusione tra interventi umanitari e finalità di sviluppo economico, abbandonando iniziative di carattere straordinario per privilegiare la continuità dell'azione. Condivide poi l'opportunità di concentrare le risorse degli aiuti bilaterali in un limitato numero di programmi-paese. A tal riguardo, comunica che il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo si recherà domani presso la sede della Banca Mondiale per esaminare un progetto di aiuti alla Somalia cui l'Italia potrebbe contribuire, integrando i propri sforzi con quelli di altri paesi e di organizzazioni internazionali.

Pone in risalto poi le opportune disposizioni legislative ed amministrative che negli ultimi tempi hanno stabilito criteri di grande trasparenza, prevedendo l'obbligo delle gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori e severi controlli sulle procedure concorsuali. Peraltro la legge n. 412 del 1991 dovrebbe essere parzialmente emendata con una norma transitoria, che faciliti il completamento di opere già iniziate ovvero di impegni assunti sotto un regime giuridico diverso dall'attuale.

Il sottosegretario Azzarà dichiara di condividere le preoccupazioni da più parti espresse circa il blocco della cooperazione, dovuto anche alle inchieste giudiziarie in atto, oltre che alla rigidità della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero si propone comunque di accelerare le procedure di spesa *in itinere*, completando la riorganizzazione già avviata della Direzione generale e unificando competenze che ora si trovano distribuite tra vari uffici.

In tale ambito si colloca anche l'avvicendamento ai vertici della Direzione generale, che ha già visto la sostituzione del direttore generale, del vice direttore e del capo dell'Unità tecnica centrale con funzionari noti per la loro preparazione ed esperienza professionale. Sono stati altresì rinnovati recentemente i membri del Comitato consultivo e della Commissione per gli organismi non governativi. Un ulteriore passo in avanti sarà presto effettuato riorganizzando la segreteria del Comitato direzionale e del nucleo di valutazione tecnica, in maniera di farne un organo permanente e indipendente dagli altri uffici della Direzione generale.

Si dichiara poi perplesso sull'opportunità di istituire un'agenzia per la cooperazione, considerata l'esperienza non esaltante della Cassa per il mezzogiorno e dell'Agenzia che ne prese il posto. Ritiene preferibile potenziare la struttura della Direzione generale e consentirle di avvalersi degli apporti di altri qualificati organismi del settore pubblico allargato.

Infine, nell'assicurare di aver preso nota di tutti i rilievi formulati dai senatori nel corso della discussione, fa presente che alcune critiche gli sembrano immotivate, come quella espressa dal senatore Gualtieri circa il funzionamento degli ospedali costruiti in Cina.

Il senatore ANDREOTTI precisa che, dopo aver ascoltato il senatore Gualtieri, si è messo in contatto con la Società Italiana di Monitoraggio per chiedere le ragioni delle riserve espresse nella scheda di valutazione riguardante gli ospedali costruiti in Cina: gli è stato risposto che tali strutture non erano ancora interamente operative all'epoca in cui è stato effettuato il monitoraggio.

Per quanto riguarda poi l'assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo, ritiene opportuno che nella proposta di risoluzione si assuma una posizione interlocutoria, tenendo conto del dibattito in corso sulla generale riorganizzazione delle strutture di Governo.

Il senatore MIGONE condivide l'ultima affermazione del senatore Andreotti, ribadendo quanto già affermato sulla necessaria riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, qualora dovesse conservare le attribuzioni in materia di cooperazione.

Il presidente FANFANI rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FANFANI propone che la Commissione sia convocata per domani, giovedì 1° aprile 1993, alle ore 9.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

**81ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ABIS

*Interviene il Ministro del bilancio e della programmazione economica Andreatta.*

*Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Falcitelli, Direttore della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, accompagnato dal dottor Valente.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore della programmazione sanitaria del Ministero della sanità sulla questione della spesa sanitaria**

(R 047 0 00, C 05ª, 0005)

Dopo un'introduzione del presidente ABIS, ha la parola il dottor FALCITELLI che osserva in primo luogo come l'incremento della spesa sanitaria a consuntivo, rispetto ai preventivi, deriva innanzitutto dal fatto che, nel momento in cui si redige il bilancio per l'anno successivo, si ha scarsa conoscenza della spesa effettiva dell'anno precedente: da ciò deriva una sottostima del fabbisogno. Nel settore sanitario poi intervengono costantemente novelle legislative, che, pur mirando a un contenimento degli oneri, non sempre sortiscono gli effetti sperati. Il terzo elemento dipende dalle difficoltà esistenti di controllare le spese.

Tuttavia tale meccanismo è stato modificato già a decorrere dal 1992, anno a partire dal quale il Fondo sanitario è stato ripartito su base capitaria. Pertanto la scelta di responsabilizzare le regioni e le USL non potrà che portare a risparmi, che saranno ancor più consistenti nel 1993, anno per il quale le previsioni operate in sede di definizione del Fondo sanitario potranno presumibilmente realizzarsi, soprattutto perchè è possibile effettuare un controllo più efficace della spesa.

Nel consegnare alla Commissione una memoria in materia, precisa che, una volta chiusa la partita relativa agli anni precedenti, non dovrebbero riprodursi situazioni analoghe a partire da quello in corso.

Seguono alcuni quesiti.

Il presidente ABIS domanda se esistano responsabilità degli amministratori che non hanno conseguito gli obiettivi finanziari prefissati. Chiede inoltre quale sia stata la spesa effettuata nel settore dell'edilizia ospedaliera.

Il senatore CARPENEDO richiede se possano essere effettuabili indagini a campione sul territorio, al fine di prevenire i possibili sfondamenti e di sanzionare gli eventuali comportamenti difformi dalla legge.

Il senatore PERUZZA ritiene indispensabile acquisire i dati comparativi tra gli scostamenti e i preventivi. Osserva inoltre che è indispensabile intervenire nel settore dei controlli e operare previsioni di medio termine per la spesa collegata ad obiettivi, come è il caso di quella nel settore geriatrico.

Il senatore CAVAZZUTI, considerato il fatto che i problemi in materia di spesa sanitaria si riproducono da oltre un decennio, domanda quale sia la funzione del sistema informativo di cui dispone il Ministero e se esso consenta di operare previsioni almeno triennali legate alla definizione di obiettivi fisici correlati ai dati finanziari di bilancio. Chiede poi di conoscere i motivi del maggior costo dei farmaci in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore SPOSETTI ritiene che occorra risolvere il problema derivante dalla difficoltà di operare controlli sulla spesa in primo luogo. Lamenta poi il fatto che gli incrementi di spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi siano percentualmente assai elevati e comunque molto superiori nel settore sanitario rispetto a quelli di altri settori. Quanto alla spesa farmaceutica poi, essa si incrementa, malgrado il fatto che il Parlamento vieti costantemente l'inserimento di nuovi farmaci nel prontuario. In proposito chiede l'acquisizione della trascrizione di una recente trasmissione televisiva dove sono stati denunciati alcuni episodi in materia. Non è dunque possibile procedere nella strada di non dare attuazione alle decisioni del Parlamento.

Il senatore RASTRELLI chiede un giudizio dell'amministrazione sulla recente riforma della riforma sanitaria, anche al fine di sapere se essa possa produrre lo sperato vantaggio economico.

Il presidente ABIS precisa che non si possono porre domande nelle quali si richiedano a funzionari giudizi sull'operato dei Ministri da cui dipendono.

Risponde agli intervenuti il dottor FALCITELLI, che osserva in primo luogo come le questioni relative ai farmaci siano di spettanza dell'apposita Direzione generale del Ministero. Per quanto sta al proprio Servizio, questo si è sempre fatto carico di denunciare l'eccessiva crescita della spesa nel settore.

Quanto agli scostamenti della spesa a consuntivo rispetto al fabbisogno preventivato, esso dipende anche dal fatto che mancano i dati relativi all'esercizio precedente, oltre al fattore derivante dalle modifiche legislative che si susseguono. Osserva poi che l'attività degli amministratori straordinari, che è partita dal 1992, ha avuto effetti di risparmio della spesa, così come il nuovo sistema di controlli ne avrà nel futuro: infatti la responsabilizzazione delle regioni e delle USL, che hanno oggi personalità giuridica, non potrà non riflettersi in un maggior rigore, diversamente dal passato, quando si assisteva alla sovrapposizione di organismi diversi.

In merito alla possibilità di operare previsioni a medio termine, essa è attualmente consentita, tanto più che il Piano sanitario nazionale, che sarà presto presentato al parlamento e che, in base alla nuova legge, potrà essere efficacemente emanato, prevede appunto proiezioni triennali. In questo ambito il Ministero mira allo scopo di definire obiettivi di spesa legati ad obiettivi fisici.

Relativamente all'attuazione della riforma, fa presente che i vari momenti attuativi della normativa delegata si stanno realizzando e, conseguentemente, è possibile ritenere che il settore sanitario si vada indirizzando verso un assetto diverso rispetto al passato, soprattutto grazie alla cesura della continuità dell'ordinamento, che consente l'adozione di nuovi comportamenti.

Rispondendo al quesito in merito al piano generale degli investimenti, ricorda che fino ad oggi le regioni hanno presentato 1.962 progetti al Nucleo di valutazione del Ministero della sanità, che ne approvati 1.090. I progetti esecutivi presentati dalle regioni sono 182, per un importo di 1.512 miliardi, mentre i mutui concessi riguardano 51 progetti e 475 miliardi. Tali dati tengono conto del blocco della concessione dei mutui nel 1992.

Il presidente ABIS, nel dichiarare conclusa l'audizione e nel ringraziare gli intervenuti, osserva come, malgrado l'ottimismo che è emerso nel corso di essa, permanga un quadro preoccupante relativamente all'effettuazione dei controlli e alla rendicontazione della spesa, mentre sarebbe opportuno non integrare i trasferimenti nel caso in cui tale rendicontazione non sia soddisfacente.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno**

(Parere al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, e rinvio)

(R 139 B 00, C 05ª, 0002)

Riferisce il presidente ABIS che ricorda come, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 marzo 1992 ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che ora è all'esame della Commissione.

Si tratta del decreto adottato in virtù della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 che, dopo aver

disposto la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno istituiti con la legge 1° marzo 1986, n. 64, ha attribuito delega al Governo per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, per le modalità di cessazione degli organismi soppressi e per la definizione dei rapporti in corso al momento della soppressione. In proposito appare opportuno ricordare che la legge n. 488 ha una duplice natura per una parte dispone un rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per l'altra dispone la soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, iniziato nel lontano 1950, aveva ricevuto dalla ricordata legge n. 64 un'ulteriore vitalità sino al 31 dicembre 1993.

A proposito del «rifinanziamento» si deve far presente che esso era conseguente ad un accertamento dell'insufficienza dei fondi ancora a disposizione per fare fronte alla massa di impegni assunti e pertanto da soddisfare.

L'unificazione di due finalità così diverse e apparentemente contraddittorie e la conseguente anticipata soppressione degli organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, era stata disposta dal Parlamento che, attesa la avvenuta presentazione in data 13 gennaio 1992 della richiesta di un *referendum* popolare, con la quale si chiedeva espressamente l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge n. 64, ha ritenuto di dover cogliere l'occasione della conversione del decreto-legge di rifinanziamento per chiudere in maniera definitiva la fase dell'intervento straordinario fornendo - nel contempo - i mezzi per far fronte alle obbligazioni nate dal medesimo.

A proposito della richiesta referendaria, va sottolineato come la stessa è stata dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di Cassazione, in data 15 dicembre 1992, ed ammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993, n. 31.

La data della prima pronuncia da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* è coincidente con l'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 488 (tale legge porta la data del 19 dicembre, ma il voto finale, da parte della Camera dei deputati, sul testo già approvato dal Senato si è avuto in effetti il 16 dicembre 1992, proprio mentre la Cassazione espletava il suo compito di verifica).

La comparazione delle date sopra riportate dimostra come - da tempo non sospetto - la volontà del Parlamento fosse comunque orientata per l'adeguamento della normativa vigente alla proposta modificativa referendaria attraverso la soppressione dell'intervento straordinario.

Se il Parlamento si fosse limitato alla semplice soppressione dell'intervento straordinario non avrebbe comunque potuto eliminare le disposizioni relative alla provvista finanziaria. L'intervento straordinario si era infatti articolato in una serie di interventi che si traducevano in obbligazioni e aspettative qualificate e che occorreva soddisfare in qualche modo. Non sarebbe stato infatti possibile - anche per non trascurabili ragioni di carattere economico-sociale - non fare fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

Ma il Parlamento, con la legge n. 488 del 1992, ha fatto qualcosa di più che procedere alla semplice soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Rendendosi infatti conto che oltre al Mezzogiorno altre zone del Paese si trovavano in condizioni di depressione economica, ha disposto anche la trasformazione dell'intervento straordinario, fino ad allora operante nei soli territori meridionali, in un intervento ordinario per tutte le aree depresse del Paese.

Una lettura attenta del dettato normativo porta a concludere che a partire dal 1° maggio 1993 (data che era stata appositamente scelta in previsione di una consultazione referendaria da tenersi in una data intermedia tra quelle previste per tali operazioni) il sistema precedente viene posto nel nulla e si avvia attraverso l'esercizio della delega, un nuovo sistema ordinario e non straordinario, fondato su criteri diversi da quelli precedentemente adottati. Naturalmente, per mettere in grado il nuovo sistema di funzionare e per fare fronte alle obbligazioni che il vecchio sistema aveva posto in essere, occorre la necessaria provvista finanziaria.

In proposito è vero che il quesito referendario aveva richiesto l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 64 che, al comma 1, determinava la provvista finanziaria per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ma è di tutta evidenza che la soppressione della provvista finanziaria non era fine a se stessa, ma appariva diretta a rafforzare la richiesta soppressione degli organismi che di tale provvista si servivano. Il quesito referendario voleva infatti colpire il sistema che si riteneva iniquo e fonte di sprechi, non l'intervento economico a favore di zone da secoli in condizioni di sottosviluppo.

Del resto è sufficiente ricordare quanto già detto e cioè che l'intervento straordinario si era (ed è) concretizzato in una molteplicità di rapporti, molti dei quali ancora in corso e che hanno determinato l'insorgere di vere e proprie obbligazioni a carico degli organismi preposti all'intervento straordinario stesso e pertanto considerare che, abolendo la disposizione che prevedeva la provvista finanziaria, ci si sarebbe poi comunque trovati nella necessità di reperire, sempre a carico del bilancio statale, i fondi per fare fronte agli impegni che erano stati assunti sotto il vecchio regime, e che, avendo creato situazioni di aspettative giuridicamente tutelabili, andavano comunque soddisfatti, oltre che per finanziare gli impegni che si andavano assumendo nei confronti dell'intero territorio nazionale.

Si è ritenuto quindi possibile salvare il finanziamento originariamente previsto per l'intervento straordinario destinando in parte le stesse risorse a sostenere il nuovo sistema che si andava instaurando, onde renderlo immediatamente operante. E, in tale ottica, col decreto delegato si è appunto previsto che tutte le risorse disponibili (e quindi anche quelle di cui all'articolo 1 della legge n. 64 del 1986 e dell'articolo 1 della legge n. 488 del 1992) confluiscono in un apposito Fondo presso il Ministero del tesoro, che provvederà a ripartire le risorse stesse a favore delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni già attribuite ai soppressi organismi per il Mezzogiorno.

Per disciplinare meglio la nuova situazione, il legislatore ha appunto previsto (articolo 3 della legge) l'adozione di uno o più decreti

delegati che avrebbero dovuto distruggere *ab imis* il vecchio sistema e gettare le fondamenta di quello nuovo. E pertanto solo dopo l'esercizio della delega si sarebbe potuto comprendere se il legislatore fosse o meno adempiente alle richieste formulate con il quesito referendario.

Peraltro l'Ufficio centrale per il *referendum* ha preso in esame solo la legge n. 488 mancando al momento dell'ordinanza il decreto delegato che avrebbe dovuto - nell'intenzione del legislatore e del Governo - completare definitivamente quel disegno di sostituzione dell'intervento straordinario in intervento ordinario, solo accennato - per i motivi che si sono visti - nel testo legislativo.

Ovviamente, esaminata senza tener conto del decreto-delegato, che ne costituisce il logico e necessario complemento, la legge n. 488 del 1992 si è presentata all'interprete tronca nel contenuto e quindi insoddisfacente alla finalità interruttiva del processo referendario (ritenendo cioè che la stessa consentisse una prosecuzione dell'intervento anziché la sua sostituzione) mentre ora l'Ufficio centrale per il *referendum* ha modo di conoscere i contenuti del provvedimento delegato, che esplicita ed attua normativamente l'intero disegno di trasformazione del sistema delineato dal legislatore - che pur ne ha fornito chiari principi e criteri direttivi - nel rispetto del contenuto del quesito referendario.

Un esame particolareggiato delle singole disposizioni che compongono il decreto, conferma quanto sin qui sostenuto circa la totale abolizione del vecchio sistema dell'intervento straordinario e l'instaurazione di un sistema totalmente nuovo per le aree depresse dell'intero territorio nazionale.

L'articolo 1 del decreto sancisce la definitiva cessazione, a decorrere dal 15 aprile 1993, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, prevedendo il passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale e attribuendo le competenze dei soppressi organismi (Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) alle Amministrazioni statali di settore.

L'articolo 2 stabilisce che l'intervento ordinario nelle aree depresse venga realizzato da parte delle Amministrazioni competenti attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sulla legge n. 64, dando priorità al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali CEE, al finanziamento degli interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi dell'intervento straordinario.

L'articolo 3 delinea il quadro delle competenze spettanti agli organi di programmazione economica nel nuovo sistema. In particolare il Ministro del bilancio attende ai compiti di coordinamento, programmazione, anche finanziaria, e vigilanza sull'intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, assicurando il coordinamento con la politica regionale e comunitaria. Lo stesso Ministro presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali identificate come depresse, che costituisce corredo del Documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'articolo 3 della

legge n. 362 del 1988. Tale relazione indica le risorse finanziarie da destinare agli investimenti nelle aree depresse e individua le iniziative relative all'utilizzazione di stanziamenti in conto capitale.

Al CIPE spetta definire, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le direttive generali per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree depresse, per la promozione ed il coordinamento delle attività delle Amministrazioni e degli enti pubblici e per il razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

L'articolo 4 prevede la costituzione, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, della Commissione di vigilanza sul buon andamento degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, anche con compiti propulsivi, consultivi e di stimolo all'attuazione e al miglioramento degli interventi stessi. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e i quattro membri sono nominati, rispettivamente, due dai Presidenti delle Camere e due dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, il trasferimento al Ministero dell'industria e a quello dell'Università, delle competenze in materia di agevolazioni alle attività produttive e alle attività di ricerca. In materia di agevolazioni alle attività produttive il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede secondo direttive deliberate dal CIPE e sulla base della deliberazione del CIPI prevista dal decreto-legge n. 415 del 1992.

L'articolo 7 dispone che la realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e dei progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, venga attribuita alle Amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE. Al finanziamento degli interventi si provvede con le risorse ordinarie di settore e con quelle derivanti dai fondi strutturali CEE.

L'articolo 8 disciplina la procedura di revoca degli interventi, compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, nonché dei progetti speciali, che, dall'indagine effettuata dal Commissario liquidatore, non risultino ancora consegnati o materialmente iniziati.

L'articolo 9 affida alla Cassa Depositi e Prestiti la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE nonché i progetti speciali i cui lavori risultino ancora in corso. Tale compito, pur non rientrando tra quelli di ordinaria competenza della Cassa, è tuttavia conciliabile con l'insieme delle attività svolte dall'Organismo. La prosecuzione dei lavori è subordinata ad una valutazione costi-benefici che può essere eseguita, su richiesta della Cassa Depositi e Prestiti, dal Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per gli aspetti di compatibilità ambientale analoga richiesta può essere rivolta all'apposita Commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dell'ambiente. Per le attività di verifica e di controllo il Ministro del bilancio e della programmazione economica si avvale del Nucleo Ispettivo.

L'articolo 10 si occupa del trasferimento delle opere e delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno che l'Agenzia per la promozione

per il Mezzogiorno svolgeva a mezzo della gestione separata. Tali attività di trasferimento sono ora attribuite al Ministero del bilancio il quale provvede mediante un Commissario *ad acta*.

L'articolo 11 autorizza il Commissario liquidatore a costituire una o più società per azioni cui affidare la gestione degli impianti idrici ricadenti nelle aree meridionali. Al capitale sociale possono partecipare anche gli enti locali ed acquedottistici e, con modalità privilegiate, gli utenti dei servizi.

L'articolo 12 conferisce al Ministero del tesoro le partecipazioni finanziarie detenute dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè le competenze in materia di Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno ai fini del loro successivo riordino.

L'articolo 13 trasferisce le competenze in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980-1981, attribuendo al Ministero dei lavori pubblici quelle relative al settore residenziale delle opere pubbliche ed al Ministero dell'industria le competenze per il settore delle attività produttive. Pur trattandosi di materia non esplicitamente specificata nella legge delega, l'attribuzione di competenze fatte in questa sede è funzionale al conferimento di un assetto definitivo al quadro degli interventi ricostruttivi e alle competenze dei Ministeri interessati. Sotto questo profilo, può ritenersi che il legislatore delegato abbia ricostruito l'oggetto della delega attuando il comando implicito contenuto nella lettera *b*) dell'articolo 3 della legge di delegazione.

Al Ministero del lavoro vengono attribuite le competenze in materia di occupazione giovanile nel Mezzogiorno.

L'articolo 14 prevede che l'attività istruttoria svolta dall'Agenzia al fine della metanizzazione del Mezzogiorno venga attuata, secondo le direttive del CIPE, dalle singole Regioni interessate. Nel caso di opere che ricadono nell'ambito territoriale di più Regioni, l'attività istruttoria viene invece svolta dal Ministero dell'industria.

Gli articoli 15 e 16 vertono in tema di personale. Essi prevedono la possibilità che il personale della soppressa Agenzia e del Dipartimento sia trattenuto in servizio, a domanda, e iscritto in ruolo speciale in esaurimento presso la Presidenza del consiglio, mantenendo *ad personam* gli attuali emolumenti. Tale personale potrà poi essere ulteriormente trasferito ad altre amministrazioni. I contratti di consulenza cesseranno invece alla data del 15 aprile e potranno essere rinnovati solo se strettamente necessari.

L'articolo 17 prescrive che le Amministrazioni statali tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse ed in quelle meridionali garantiscano una qualità nei servizi paragonabile a quella fornita nel resto del Paese e nella Comunità Europea. A tal fine è prevista la redazione di apposita relazione annuale.

L'articolo 18 attribuisce al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni dell'Agenzia in materia di contrazione di mutui, anche esteri.

L'articolo 19, nel dettare disposizioni per l'attuazione dei compiti previsti dal decreto e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, prevede, tra l'altro, che un Ufficio di livello dirigenziale del Ministero del bilancio curi i compiti connessi al coordinamento delle azioni delle varie amministrazioni nelle aree

deprese ed alla valutazione dei relativi risultati. A tale Ufficio vengono altresì trasferite, con riferimento alle aree depresse di tutto il territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento in materia di integrazione europea e di rapporti con la CEE per il coordinamento degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità.

L'articolo 20 prevede che, a decorrere dal 15 aprile 1993, venga nominato un Commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Spetta al Commissario provvedere a verificare, entro il 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993 e procedere alle operazioni di trasferimento alle Amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali e del personale. Il Commissario provvede inoltre ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni e ne fa relazione al Ministro del bilancio, che ne assume temporaneamente la titolarità. Ciò consente di definire una norma «di chiusura» del nuovo sistema. Ne consegue che, nel caso di ulteriore attribuzione di competenze, è opportuno dar corso ad una nuova procedura di espressione di parere parlamentare.

Particolarmente importante è, nell'ambito dell'articolo in esame, la prevista istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro cui affluiscono tutte le disponibilità finanziarie derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e che vengono destinate alle amministrazioni che, in vista dell'attuazione della delega e del presente decreto, subentrano ai soppressi organismi dell'intervento straordinario. Tutte le attività del Commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993.

Proprio per segnare il passaggio al nuovo sistema, si fa presente che, tra l'altro, vengono istituiti nuovi organismi, destinati all'attuazione della delega: la Commissione di vigilanza sulle politiche regionali, di cui all'articolo 4, il Commissario *ad acta* per il trasferimento delle opere e la valutazione dei costi del loro completamento, di cui all'articolo 10, l'Ufficio del Ministero del bilancio che cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici nelle aree depresse, di cui all'articolo 19 e il Commissario liquidatore, di cui all'articolo 20.

Ciò posto, si deve far presente come alcune norme andrebbero corrette.

Ciò vale per le competenze in materia di acque irrigue, di cui all'articolo 11, comma 6, che sono affidate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: nel caso in cui questo organismo venisse soppresso a seguito del *referendum* in corso di svolgimento, si dovrebbe prevedere che, nel caso di soppressione del Ministero, le competenze in materia risultano trasferite al soggetto che subentrerà al Ministero.

Il comma 3 dell'articolo 12, poi, che disciplina il trasferimento del FORMEZ al Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto del fatto che tale ente ha carattere privato, andrebbe modificato, nel senso che il FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione, prevalentemente a favore della Pubblica Amministrazione, risponde delle sue attività al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto.

Con queste osservazioni la Commissione potrebbe dare un parere positivo sul decreto in esame, che può ritenersi atto, tra l'altro, a superare il quesito referendario.

Interviene quindi il ministro ANDREATTA, che osserva innanzitutto come sia indispensabile adottare tutte le iniziative per scongiurare la realizzazione del *referendum* sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che darebbe luogo, essendo stata la questione risolta dalla legge, ad un voto puramente ideologico. In proposito osserva che la recente ordinanza della Corte di Cassazione che ha ritenuto doversi svolgere tale *referendum* estendendo il quesito all'abrogazione di alcune norme della nuova legge, sulla base dell'interpretazione della volontà referendaria come soppressiva dell'intervento straordinario e dei relativi finanziamenti, probabilmente potrebbe contrastare con le pronunzie che la stessa Corte potrebbe esprimere a fronte di pretese di operatori economici per ottenere i finanziamenti cui hanno diritto per legge. In effetti, anche il rifinanziamento della legge n. 64 non è forse sufficiente a far fronte a tutte le domande, se non si procederà a revocare i finanziamenti concessi per le opere non ancora avviate. Ciò senza tener conto del fatto che l'articolo 2 del decreto delegato stabilisce che i finanziamenti sono destinati agli interventi di politica regionale e che la data del 30 aprile era fissata dalla legge per l'esecuzione di norme che sono di per sé perfette ed efficaci: dunque sotto questi profili appaiono ingiustificati i rilievi della Corte di Cassazione, come appare chiara la volontà non contraddittoria del Parlamento di superare il modello dell'intervento straordinario, volontà corroborata dalla definizione del testo del decreto delegato. In questo quadro auspica il contributo della Commissione al fine di definire una soluzione pratica soddisfacente per il trapasso da un sistema all'altro.

In merito ad alcune critiche che sono state avanzate dalla stampa sul testo del decreto delegato, fa presente che esso mira ad affidare le competenze ai Ministeri di intervento economico e, per le infrastrutture, alle Regioni, che dovranno utilizzare anche le risorse del Fondo regionale di sviluppo della CEE. In questo modo, ammettendo tra l'altro il finanziamento di opere interregionali, purchè non di interesse nazionale, sarà possibile superare gli innumerevoli passaggi burocratici che nel passato hanno portato alla limitata utilizzazione dei finanziamenti europei.

Per attuare tale impostazione, il decreto prevede che il Commissario straordinario, assistito dai responsabili dei diversi Ministeri, individui le competenze rispettive e trasferisca il personale, operando altresì le revoche relative a interventi non iniziati, al fine di rendere gli impieghi correlati alle risorse. Per i completamenti si è scelta poi la strada di affidarli alla Cassa Depositi e Prestiti, che non ha posto problemi di carattere burocratico. Quanto al completamento delle opere che non si sono potute consegnare ai destinatari, è prevista la nomina di appositi commissari *ad acta*: il trasferimento *ope legis* dovrebbe evitare la situazione di immobilismo del passato.

Nel settore dell'acqua, poichè è necessario intervenire con un piano di investimenti dell'ordine dei 60.000 miliardi in un decennio, occorre affidare a società solide l'attuazione di simili interventi,

concentrandoli e gestendoli secondo criteri privatistici, anche perchè l'attuale gestione ad opera di circa 11.000 autorità non può che portare ad inefficienza.

Il testo contiene inoltre l'istituzione di una Commissione di controllo che, nelle originarie intenzioni, aveva lo scopo di mantenere aperta la questione meridionale, ma che nel testo approvato dal Consiglio dei ministri ha assunto funzioni di vigilanza, al fine di scongiurare che la politica regionale sia attuata secondo meccanismi troppo lontani da quelli di mercato. Un'altra questione concerne il progetto di operare un'analisi della qualità dei servizi pubblici offerti nelle diverse zone del Paese, al fine di perseguire un incremento della qualità.

Un ultimo problema, di carattere molto delicato, è quello che concerne il personale. In merito la legge precisa che occorre utilizzare il personale dei disciolti organismi. Tuttavia il costo medio del personale dell'Agenzia è di circa 120 milioni l'anno, ciò in dipendenza del fatto che, essendo tale personale a tempo definito, era prevista una normativa di salvaguardia nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Mentre non è pensabile che lo Stato sopporti un onere per una simile finalità, si deve tuttavia notare che utilizzare il personale in questione presso le Amministrazioni statali mantenendo lo stipendio in godimento, ancorchè con le caratteristiche di assegno *ad personam* riassorbibile, come si è stabilito nel decreto, può portare a tensioni negli ambiti in cui tale personale è inserito. Si domanda se non si sarebbe potuto chiudere il rapporto di lavoro in corso e consentire al personale di essere assunto nelle Amministrazioni statali, godendo dell'anzianità conseguita, ma con lo stesso stipendio dei dipendenti dello Stato con pari anzianità. In materia sarebbe utile una pronuncia della Commissione.

Interviene quindi il senatore DE VITO, che chiede al Ministro di approfondire con la massima urgenza la questione giuridica relativa ai rapporti tra decreto delegato e *referendum*. Infatti la finalità principale della legge approvata nello scorso dicembre era quella di modificare il sistema degli interventi straordinari al fine di evitare un *referendum* che avrebbe effetti gravissimi. Fa poi presente che il Governo potrebbe seguire anche la strada di nominare al più presto un Commissario liquidatore, attuando poi la legge anche con decreti separati.

Il presidente ABIS osserva che il Governo non si è fatto neppure rappresentare nel giudizio svoltosi presso la Corte di Cassazione.

Il ministro ANDREATTA precisa che la posizione del Governo è quella di non intervenire in nessuno dei *referendum* proposti. Tuttavia, il Governo muterà tale linea relativamente al *referendum* sul Mezzogiorno e incaricherà l'Avvocatura dello Stato di rappresentarlo presso la Corte di Cassazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato, poi, il decreto costituisce uno strumento utile nell'ambito del giudizio sul *referendum*, al fine di scongiurare il ricorso al voto. Si dichiara poi disponibile a seguire le indicazioni che emergeranno dal dibattito in Commissione.

Il presidente ABIS osserva che, se si vuole ottenere lo scopo di scongiurare il *referendum* è indispensabile concludere nella giornata di domani l'esame del decreto.

L'esame è quindi rinviato a domani.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

68<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.**La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE DELIBERANTE**

**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri  
(Discussione e rinvio)

Il relatore SCHEDA riferisce sul disegno di legge in titolo, volto ad istituire nuovi intermediari finanziari orientati alla raccolta di risparmio da investire in valori mobiliari, messi dalle piccole e medie imprese. Il provvedimento si inquadra pertanto in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita e la internazionalizzazione di tali organismi. Al fine di perseguire un effetto di riequilibrio tra le fonti di approvvigionamento di mezzi finanziari, viene individuato un regime di incentivazione fiscale per i soggetti intermediari. Vengono altresì predisposte adeguate forme di tutela del risparmio, anche tenendo conto dei sistemi di vigilanza già vigenti per i fondi comuni di investimento. Il relatore si dichiara quindi soddisfatto per la scelta dello schema del «fondo chiuso», tra i vari schemi operativi possibili, in quanto esso fa sì che la società di gestione non assuma oneri di liquidità nei confronti dei sottoscrittori che ritenessero di abbandonare l'investimento, nel caso in cui le quote del fondo sono ammesse a quotazione. Condivisibile è anche il modello statutario del gestore, in quanto il patrimonio della società gerente e del fondo risultano correttamente separati, potendosi quindi distinguere le due classi di creditori e i rispettivi diritti. Nell'osservare quindi che da questo punto di vista si è fatto espresso riferimento alla normativa di cui alla legge n. 77 del 1983, il relatore esprime l'avviso che bisogna assolutamente escludere che i fondi chiusi possano essere gestiti dalle società che gestiscono fondi aperti; al

riguardo, preannuncia quindi la presentazione di emendamenti all'articolo 1.

Per quel che riguarda il regime fiscale agevolativo, il relatore Scheda riconosce che la soluzione proposta ha il merito di individuare un meccanismo di semplice e diretta applicazione, che si presta anche a modifiche eventualmente dettate da future esigenze. Taluni aspetti di tale soluzione si pongono comunque in contrasto con gli obiettivi propri dei fondi chiusi e ciò renderà necessaria la predisposizione di idonee proposte modificative.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 5, rilevando la necessità di modificare la disposizione in base alla quale l'organo di revisione interna potrebbe sostituire la revisione esterna affidata dall'ordinamento alle società di revisione. Sottolinea poi l'opportunità di evidenziare, nell'articolo 8, tutte le alternative che il gestore si riserva e quelle che si preclude, indicando tra l'altro l'ipotesi di quotazione dei certificati rappresentativi delle quote, nonché l'opportunità di indicare, nell'ambito dell'articolo 9, i regimi relativi alle ipotesi di sottoscrizione parziale e di sottoscrizione esuberante, in considerazione del caso di sottoscrizione in unica soluzione. Il relatore dedica poi una particolare attenzione all'articolo 10, che dovrebbe costituire il punto nodale del provvedimento; tale articolo, prevedendo la possibilità che i fondi chiusi possano investire anche in obbligazioni convertibili «indirette», emesse cioè dalle istituzioni creditizie, finisce per vanificare il ruolo tipico del fondo comune, che invece dovrebbe investire unicamente in azioni o in obbligazioni convertibili, in azioni emesse dalle stesse imprese. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti ai commi 1 e 8 dell'articolo 10, nonché al comma 3 dell'articolo 11.

Su richiesta dei senatori GAROFALO e LEONARDI, il presidente FAVILLA assicura che verrà verificata la possibilità di mutare la sede di assegnazione per i disegni di legge nn. 368 e 445, già assegnati alla Commissione in sede referente e per questa ragione non abbinati al disegno di legge n. 1072 in esame.

Il senatore GAROFALO auspica comunque che la Commissione abbia i tempi sufficienti per un esame serio ed approfondito.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1994, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 06<sup>a</sup>, 0005)

Il presidente FAVILLA riferisce sullo schema di decreto ministeriale volto ad individuare le lotterie nazionali da effettuare nel corso dell'anno 1994. Rileva quindi che il Governo, accedendo ad alcune delle

osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari nei pareri emessi ai sensi della legge n. 62 del 1990, ha mantenuto costante nel tempo un certo numero di lotterie ed ha invece attuato un criterio di rotazione per le altre, sperimentando ultimamente anche il sistema dell'abbinamento di più manifestazioni ad un'unica lotteria. A seguito di una specifica richiesta avanzata in sede di esame dello schema di decreto per lo scorso anno, il Governo ha poi accompagnato il provvedimento in titolo con una relazione che dà conto abbastanza dettagliatamente dei criteri di scelta seguiti. Nel complesso, il relatore esprime l'avviso che lo schema di decreto sia condivisibile, salvo l'opportunità di approfondire la rilevanza di alcune manifestazioni e di prospettare l'ipotesi di scindere le due manifestazioni riguardanti la provincia di Arezzo in modo da effettuare due distinte lotterie in anni diversi.

Si apre il dibattito.

Il senatore VISCO, nel rilevare che dai dati trasmessi dal Ministero si desume che l'aumento del numero di lotterie non ha dato luogo ad un aumento dell'incasso globale, esprime l'avviso di suggerire al Governo di evitare l'effettuazione di lotterie legate ad eventi poco noti e di recuperare quelle che invece hanno dato luogo ad un maggior numero di vendite di biglietti, tenendo comunque in primo piano l'interesse dell'erario. Riconoscendo che sono state finalmente fornite più informazioni che nel passato, propone di chiedere al Ministro la trasmissione dell'elenco delle richieste rimaste escluse.

Il senatore RAVASIO, riconoscendo anch'egli che per la prima volta sono state trasmesse alcune delle notizie richieste ogni anno dal Parlamento, prospetta l'opportunità di richiedere altre informazioni inerenti alla devoluzione degli utili, in particolare di quelli della lotteria Italia, alle spese sostenute per l'effettuazione di ciascuna lotteria e alle richieste escluse. Osservando poi che dal 1988 si è verificata una costante riduzione del numero di biglietti venduti, pur rimanendo più o meno costanti gli introiti, esprime apprezzamento per la soluzione seguita in qualche caso di abbinare una lotteria a manifestazioni o eventi che interessano diversi comuni, anche ubicati in parti diverse del territorio.

Il senatore PAINI, associatosi alla richiesta di conoscere quali lotterie siano state escluse, osserva che è stato rispettato il principio, a suo avviso corretto, di interessare con le lotterie proposte l'intero territorio nazionale. Esprime comunque l'avviso che un altro fondamentale criterio da seguire nell'individuazione delle lotterie dovrebbe essere la sponsorizzazione di alcune manifestazioni.

Il senatore GAROFALO, associatosi alle richieste di ulteriore documentazione da parte del Ministero, osserva che almeno sei delle lotterie proposte sembrano legate ad eventi di scarso rilievo. Sarebbe pertanto a suo avviso preferibile ripetere ogni anno le lotterie legate alle manifestazioni più famose nel paese e individuare, per le lotterie con

una minore tradizione, una manifestazione da riproporre con continuità. Ciò al fine di assicurare il successo di tutte le lotterie e raggiungere l'obiettivo di distribuire in modo veramente democratico le risorse da esse derivanti su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

72<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RICEVUTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso, nella quale era stata svolta la relazione.

Si apre la discussione generale.

Per il senatore BISCARDI l'emanazione del decreto-legge in esame è stata imposta dalla cattiva gestione amministrativa, che ha portato alla utilizzazione, spesso a scopi clientelari, dell'istituto del comando soprattutto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel contempo, le procedure di concorso sono divenute meramente residuali, con evidenti effetti negativi sulla efficienza e qualità della Pubblica amministrazione.

L'oratore, pur consapevole che il Ministero dell'università e della ricerca rischia la paralisi se non vengono prorogati i cosiddetti comandi di diritto, critica le norme contenute nella legge istitutiva del Ministero (n. 168 del 1989) che hanno previsto l'inquadramento del personale a domanda e non d'ufficio, determinando gli squilibri che ora si vogliono risolvere.

Preannuncia di aver sottoscritto gli emendamenti 1.5 e 1.6 della senatrice Alberici affinché la proroga al 31 dicembre 1994, proposta dal relatore nell'emendamento 1.1, sia inderogabile. Esprime poi perplessità sull'emendamento 1.4, volto a rendere fungibili le funzioni dirigenziali amministrative e ispettive. Pur comprendendone la *ratio*, sottolinea che esso modifica sostanzialmente la legge n. 748 sulla dirigenza dello

Stato, che ha separato in modo netto tali funzioni. La prospettiva dell'autonomia universitaria, del resto, rende ancor più necessaria la funzione ispettiva; si riserva quindi di proporre in Assemblea un emendamento volto a riservare comunque un numero di posti per gli ispettori.

In conclusione, esprime una valutazione non favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice ALBERICI, dopo aver dichiarato di condividere molte delle osservazioni espresse dal senatore Biscardi, riconosce che il decreto-legge in esame si impone per garantire la funzionalità del Ministero, posta in pericolo dalla mancata attuazione della legge n. 168 del 1989. Il Gruppo del PDS non può quindi che esprimere un giudizio fortemente negativo poichè, secondo il disposto dell'articolo 19 di questa legge, l'inquadramento del personale e l'espletamento dei concorsi avrebbe già dovuto essere compiuto da tempo.

Dopo aver ribadito le perplessità già espresse dal senatore Biscardi circa l'utilizzazione dell'istituto del comando nella Pubblica amministrazione, passa alla valutazione degli emendamenti del relatore. Nel dirsi d'accordo sull'emendamento 1.1, propone a sua volta che il termine del 31 dicembre 1994 sia inderogabile (emendamento 1.5) e che il personale interessato possa comunque richiedere motivatamente la revoca del comando (emendamento 1.6). Riguardo all'emendamento 1.4, ricorda che la sua parte politica già in sede di esame della legge istitutiva del Ministero aveva rilevato uno squilibrio tra i posti riservati ai dirigenti ispettivi ed a quelli amministrativi; la fungibilità tra le due funzioni proposta dal relatore risponde quindi ad una effettiva esigenza di elasticità nella gestione del Ministero. Infine, in ordine all'emendamento 1.0.1 esprime in linea di principio una valutazione contraria ad inserire norme eterogenee nei decreti-legge; l'intervento proposto dovrebbe essere collocato più opportunamente nel quadro degli interventi sull'autonomia universitaria.

In conclusione, esprime un giudizio fortemente critico sul decreto-legge in esame.

Il senatore ZOSO osserva che la istituzione di un nuovo Ministero determina problemi organizzativi complessi specie quando comporta (è il caso del Ministero dell'università e della ricerca) l'accorpamento di due realtà amministrative eterogenee. Le ragioni del ritardo nell'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 168 del 1989 dipendono in parte dalla politica del precedente responsabile del Dicastero, che ha privilegiato l'azione di rinnovamento legislativo a quella organizzativa della struttura ministeriale. Inoltre la Corte dei conti non contribuisce a migliorare la gestione dell'Amministrazione, ma spesso ritarda fortemente le procedure attraverso controlli fiscali e burocratici che rasentano l'ostruzionismo. Infatti ha bloccato l'inquadramento del personale per la incompletezza della documentazione relativa ai dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. Esiste poi una ragione di carattere economico - legata al diverso ammontare delle varie indennità - che spinge il personale proveniente dalla Presidenza del Consiglio a rientrare nella amministrazione di appartenenza.

La proroga dei comandi al 31 dicembre 1994, come propone il relatore, non garantisce che a quell'epoca il problema sarà risolto. Peraltro l'emendamento 1.5 della senatrice Alberici non ha a suo avviso alcun valore giuridico. Suscita poi forti perplessità l'emendamento 1.3, che pone in rilievo il disordine gestionale in cui versa il Ministero. L'oratore condivide a questo proposito le osservazioni del senatore Biscardi circa il carattere ormai residuale che le procedure di concorso hanno assunto nella Pubblica amministrazione. Infine si dice favorevole agli emendamenti 1.4 e 1.0.1, pur esprimendo dubbi sulla capacità delle università a svolgere con efficienza le nuove funzioni loro attribuite.

La senatrice ZILLI esprime perplessità sull'emendamento 1.0.1, poichè occorrerebbe sapere se le università saranno in grado di gestire lo stato giuridico del personale docente. Non comprende poi le ragioni del ritardo nell'inquadramento del personale e nell'espletamento dei concorsi. Il Gruppo della Lega Nord esprime quindi un giudizio non positivo sul provvedimento in titolo.

Il senatore CANNARIATO valuta criticamente il decreto-legge in esame, frutto di ritardi nell'attuazione della legge n. 168 del 1989 imputabili al Governo. Del resto l'utilizzazione di personale comandato non risponde certo all'obiettivo di creare una struttura agile ed efficiente per gestire in modo nuovo la politica universitaria e della ricerca. Inoltre non è certo che entro il termine proposto dal Presidente relatore i problemi saranno effettivamente risolti. Gli emendamenti proposti dal relatore, poi, modificano sostanzialmente il testo del decreto-legge in esame, sicchè il Gruppo Verdi-La Rete non può che esprimere un giudizio non positivo.

Concluso il dibattito, replica il presidente RICEVUTO, relatore, il quale ribadisce le ragioni che lo hanno indotto a presentare gli emendamenti illustrati nella precedente seduta, tutti volti ad assicurare una migliore gestione al Ministero. Modifica poi gli emendamenti 1.1 e 1.3 per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali.

Dopo alcune interruzioni relative all'emendamento 1.3 - per il senatore MANZINI esso si colloca nella logica del decreto delegato sulla mobilità del personale della Pubblica amministrazione e la senatrice ALBERICI paventa il rischio di un ampliamento degli organici - il PRESIDENTE, relatore, esclude che ciò possa avvenire. Ribadisce poi che si tratta soltanto di attribuire alle università la gestione meramente burocratica dello stato giuridico del personale docente. Rispondendo poi ad un ulteriore quesito del senatore MANZINI, fa presente che i rettori hanno assicurato che le università sono in grado di svolgere le suddette funzioni.

Risponde poi al senatore Cannariato che i concorsi interni menzionati nell'emendamento 1.3 sono previsti dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 168.

Il sottosegretario ARTIOLI fa presente che l'azione del responsabile del Dicastero si è concentrata sulla organizzazione della macchina amministrativa anche attraverso la nomina dei responsabili degli uffici, tanto che la funzionalità dell'Amministrazione è indubbiamente migliorata; il decreto-legge in esame si inserisce proprio in questa nuova politica.

Gli emendamenti proposti dal relatore chiariscono alcuni aspetti del decreto-legge e non anticipano l'autonomia universitaria, rendendo piuttosto più razionale la gestione amministrativa dello stato giuridico del personale docente. In conclusione, raccomanda la celere approvazione del decreto-legge.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, che si intendono tutti già illustrati.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.5, 1.1, nel nuovo testo proposto dal relatore con l'astensione del senatore CANNARIATO (restando conseguentemente precluso l'emendamento 1.6), 1.2 (con l'astensione del senatore CANNARIATO), 1.3 (nel nuovo testo proposto dal relatore, con l'astensione delle senatrici ALBERICI e ZILLI e il voto contrario del senatore CANNARIATO), 1.4 (con l'astensione della senatrice ZILLI e il voto contrario del senatore CANNARIATO) e 1.0.1 (con l'astensione dei senatori ALBERICI, CANNARIATO e ZILLI).

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa alla votazione sul mandato da conferire al relatore.

Il senatore STRUFFI, considerato che sono stati chiariti i dubbi emersi nel dibattito, esprime il voto favorevole del Gruppo del PSI.

La Commissione quindi conferisce a maggioranza il mandato al relatore a riferire favorevolmente sull'articolo unico di cui consta il disegno di legge in titolo, con il voto contrario del senatore CANNARIATO e l'astensione delle senatrici ALBERICI e ZILLI.

*La seduta termina alle ore 18.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Al comma 1, dopo la parola: «comunque», inserire l'altra: «improbabilmente».*

**1.5**

ALBERICI, BISCARDI

*Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le parole: «31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato».*

**1.1** (nuovo testo)

RICEVUTO, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1993», inserire le altre: «, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato».*

**1.6**

ALBERICI, BISCARDI

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

*«2-bis. Al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, in posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al personale in servizio in virtù di particolari disposizioni legislative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 168 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero sui posti della*

dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui allo stesso articolo 19. Il predetto personale, che intenda ottenere l'inquadramento, può presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantenendo fino alla conclusione delle procedure di inquadramento la posizione di servizio presso il Ministero».

**1.3** (nuovo testo)

RICEVUTO, *relatore*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 31 MARZO 1993

80ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FRANZA

*Interviene il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)****ROGNONI ed altri - Riforma dell'ordinamento portuale (652)****FAGNI ed altri - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)****Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La Commissione conviene sull'accantonamento della votazione degli articoli a partire dall'articolo 8.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 8, già illustrati nella precedente seduta.

Dopo che il senatore NERLI ha ritirato gli emendamenti 8.1,8.2 e 8.3, il RELATORE ritira l'emendamento 8.4. Tale emendamento è fatto proprio dai senatori VISIBELLI e MEDURI. Posto ai voti, è respinto.

È quindi messo ai voti e approvato, con una modifica formale, l'emendamento 8.5 (a seguito di dichiarazione di voto contrario del senatore Visibelli). Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.6.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 8.7 ed è invece approvato l'emendamento 8.8.

In un testo riformulato dal presentatore, è quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento 8.9. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 8.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9, già illustrati nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore PISCHEDDA ha ritirato gli emendamenti 9.1 e 9.5, e rispettivamente il senatore NERLI l'emendamento 9.3 e il senatore SARTORI l'emendamento 9.4, è posto ai voti e respinto, con dichiarazione di voto contraria del senatore Nerli, l'emendamento 9.2.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore NERLI illustra l'emendamento 10.1 e il senatore FABRIS dà conto degli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

Il senatore CAPPELLI dichiara di condividere le proposte di modifica, che tuttavia andrebbero coordinate in modo da renderle coerenti con la normativa comunitaria.

Il RELATORE si dichiara contrario agli emendamenti 10.1 e 10.2 e favorevole agli emendamenti 10.3 e 10.4.

Il ministro TESINI, dichiarato di concordare con il parere del relatore, sottolinea la necessità di non sottrarre all'amministrazione centrale anche la funzione di controllo esercitata tramite la nomina dei revisori dei conti.

Il senatore VISIBELLI condivide le valutazioni del relatore, mentre il senatore PISCHEDDA ritiene necessario affidare la funzione di revisione a professionisti tratti dagli appositi albi provinciali.

Il senatore NERLI ritira l'emendamento 10.1 e presenta, insieme al senatore FABRIS, una nuova formulazione del comma 1, che tiene conto degli orientamenti emersi dal dibattito.

Tale ultimo emendamento (sul quale il relatore ed il Ministro si rimettono alla Commissione) è approvato, risultando così assorbito l'emendamento 10.2.

Sono poi approvati gli emendamenti 10.3 e 10.4.

In sede di esame dell'articolo 11, il senatore NERLI illustra gli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.4, mentre il RELATORE dà conto dell'emendamento 11.2 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il senatore PISCHEDDA presenta un emendamento (11.1-bis) volto ad eliminare la competenza del Ministro del tesoro prevista al comma 2; su di esso concordano il senatore Fabris, ed il relatore.

Il ministro TESINI si conforma ai pareri del relatore.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 11.1, il senatore NERLI paventa il rischio che le disposizioni, nella loro attuale formulazione, appesantiscono il processo decisionale e gestionale delle autorità portuali.

Il senatore BOFFARDI condivide tali ultime considerazioni.

Dopo un ampio dibattito, il RELATORE presenta una riformulazione dell'articolo 11 che, rispetto alla versione originaria, prevede una riduzione a 30 giorni dei termini di approvazione delle delibere, la soppressione della lettera c) del comma 2 e della parte relativa alle competenze affidate al Ministro del tesoro.

Dopo che il ministro TESINI si è dichiarato non contrario a tale proposta emendativa, quest'ultima viene approvata, restando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti.

Per assenza del presentatore, viene dichiarato decaduto l'emendamento 11.0.1 e si passa all'articolo 12.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 12.1 e ritira gli emendamenti 12.5 e 12.9; propone infine di accantonare l'emendamento 12.11, al fine di esaminarlo con riferimento all'articolo 13.

Dopo che la Commissione ha convenuto sul predetto accantonamento, il senatore CAPPELLI dà conto dell'emendamento 12.2.

Il senatore PISCHEDDA illustra a sua volta gli emendamenti 12.3, 12.6, 12.7 e 12.14.

Il senatore BOFFARDI dà conto, avendolo sottoscritto, dell'emendamento 12.4 e il senatore SARTORI illustra l'emendamento 12.10.

Il senatore ROGNONI illustra gli emendamenti 12.8 e 12.12; dichiara poi di ritirare quest'ultimo, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Il RELATORE, infine, dà conto degli emendamenti 12.13, 12.15 e 12.15-bis, quest'ultimo volto a soddisfare una condizione posta nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Su proposta del RELATORE viene poi accantonato l'emendamento 12.1, con l'intesa che verrà esaminato dopo l'articolo 15.

Il RELATORE si esprime poi favorevolmente sull'emendamento 12.2 e si dichiara contrario su tutti gli altri emendamenti diversi dai propri.

Il ministro TESINI si dichiara favorevole all'emendamento 12.2 ed agli emendamenti del relatore, mentre è di avviso contrario sui restanti emendamenti.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 12.2 in una nuova formulazione (suggerita dal senatore ROGNONI e fatta propria dal senatore CAPPELLI).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 12.3, i senatori FAGNI, FABRIS e PISCHEDDA ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6.

I senatori NERLI, PISCHEDDA e FAGNI dichiarano rispettivamente il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 12.7 e 12.8.

Di avviso contrario è invece il senatore FABRIS, il quale sostiene che nella determinazione delle entrate delle nuove autorità portuali bisogna per tener conto dei comportamenti tenuti dalle precedenti gestioni.

Su istanza del MINISTRO, il senatore PISCHEDDA riformula l'emendamento 12.7, nel senso di sopprimere le parole da «in modo», fino alla fine del periodo di cui alla lettera *c*), del comma 1.

Favorevole il RELATORE, l'emendamento 12.7 è approvato nella nuova formulazione, mentre viene ritirato l'emendamento 12.8.

I senatori FABRIS e FAGNI ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.9 e 12.10.

Il senatore NERLI, in relazione all'emendamento 12.12 ritirato dal senatore Rognoni, contesta il parere espresso su di esso dalla Commissione bilancio.

Viene quindi approvato l'emendamento 12.13, mentre viene respinto l'emendamento 12.14.

Sono infine accolti gli emendamenti 12.15 e 12.15-bis.

Si passa alla trattazione dell'articolo 13.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 12.11 (precedentemente accantonato), nonché l'emendamento 13.1-bis (che riproduce il testo dell'emendamento 5.25 in precedenza ritirato).

La senatrice FAGNI, nell'illustrare l'emendamento 13.2, dichiara di ritirarne la prima parte, mantenendone la seconda.

Decaduti gli emendamenti 13.3 e 13.5, per l'assenza dei proponenti, il RELATORE dà conto dell'emendamento 13.4.

Il senatore NERLI, intervenendo sull'emendamento 13.1, suggerisce di trasformarlo in una specifica norma transitoria.

A tale ipotesi si dichiara favorevole il senatore FABRIS, che propone di riformulare i diversi emendamenti presentati nel senso indicato dal senatore Nerli.

La senatrice FAGNI esprime alcune perplessità sulla capacità delle aziende speciali delle camere di commercio di svolgere le funzioni indicate nell'emendamento 13.4.

Il RELATORE presenta, a questo punto, una nuova formulazione dell'emendamento 13.4 (trasformandolo in una specifica norma transitoria) e suggerisce di riformulare anche l'emendamento 13.1, coordinandolo con l'emendamento 13.2.

I senatori FABRIS e FAGNI ritirano gli emendamenti 13.1, 13.1-bis e 13.2 e riformulano, nei termini suggeriti dal relatore, l'emendamento 13.1, che, posto ai voti, viene approvato.

Viene poi approvato l'emendamento 13.4. e nuovamente accantonato l'emendamento 12.11

*(La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,20).*

Si passa all'articolo 14.

Dopo che il senatore PISCHEDDA ha ritirato gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.5, il senatore NERLI illustra gli emendamenti 14.1 e 14.4.

Tanto il RELATORE che il ministro TESINI si pronunciano favorevolmente sul 14.1 ed in senso contrario sul 14.4.

Con successive votazioni, viene quindi approvato l'emendamento 14.1 e respinto il 14.4.

In sede di esame dell'articolo 15, il RELATORE dà conto degli emendamenti 15.1, 15.5, 15.13, 15.17 e 15.20 (quest'ultimo, riformulato). Ritira poi l'emendamento 15.6 e trasforma il 15.10 in subemendamento al 15.9 (che diventa così 15.9/1).

Il senatore FABRIS rinuncia ad illustrare gli emendamenti 15.2, 15.9 e 15.11.

Il senatore PISCHEDDA dà conto degli emendamenti 15.3, 15.4, 15.12, 15.19 e 15.22.

La senatrice FAGNI illustra poi gli emendamenti 15.7, 15.15, 15.18, 15.21.

Il senatore NERLI dà conto dell'emendamento 15.8 (che riformula limitandolo alla soppressione della lettera d), 15.14 e 15.23.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 15.2 e fa proprio l'emendamento 15.16 del senatore Visibelli.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.3, 15.7, 15.9, 15.11, 15.12 e 15.14. È invece contrario sugli emendamenti 15.4, 15.8, 15.15, 15.18, 15.19, 15.21 e 15.22. Si rimette al Governo sul 15.16 ed infine, quanto al 15.23, propone un ulteriore approfondimento allo scopo di studiare una formulazione di questo emendamento, tale da creare su di esso una possibile convergenza e, conseguentemente, superare altre ipotesi emendative.

Il ministro TESINI si associa ai pareri espressi dal relatore, ma precisa che il Governo è fermamente contrario alla soppressione della lettera d) del comma 4 proposta dall'emendamento 15.8, in quanto tale disposizione è necessaria per adempiere agli obblighi comunitari. Suggestisce quindi al senatore Nerli una ipotesi di riformulazione dell'emendamento 15.23.

Sulla proposta del ministro TESINI relativa all'emendamento 15.23, si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori NERLI, PISCHEDDA e FAGNI, nonché il relatore GIOVANNIELLO. Al termine di questo dibattito, si conviene momentaneamente di accantonare la proposta del ministro Tesini, allo scopo di addivenire alla formulazione di un emendamento che riassume il contenuto degli emendamenti 15.14, 15.20 e 15.23.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti da 15.1 a 15.13.

Viene approvato l'emendamento 15.1 e risulta conseguentemente precluso il 15.3. Il senatore PISCHEDDA ritira l'emendamento 15.4. Successivamente, sono approvati gli emendamenti 15.5, 15.7 (con una modifica formale), 15.9/1, 15.9, 15.11 (con modifiche formali), 15.12 e 15.13, mentre viene respinto l'emendamento 15.8.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 19,40).*

Si riprende la discussione sulla stesura di un emendamento, sostitutivo della lettera b) del comma 8 e del comma 9 dell'articolo 15, che raccolga le indicazioni degli emendamenti 15.14, 15.20 e 15.23.

Al termine di tale discussione (nel corso della quale intervengono i senatori Nerli, Fagni, Pischedda ed il relatore Giovanniello), il ministro TESINI, il RELATORE e il senatore NERLI e PISCHEDDA convengono sulla opportunità di istituire una associazione del lavoro portuale, le cui caratteristiche potranno essere meglio definite nella seduta di domani. Si dissocia la senatrice FAGNI, che esprime, anche sulla opportunità della istituzione di tale associazione, forti perplessità.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*SU UN SOPRALLUOGO DELLA 8ª COMMISSIONE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA*  
(R 048 0 00, C 08ª, 0006)

Il senatore BOSCO propone una variazione al programma del sopralluogo della 8ª Commissione in Friuli-Venezia Giulia sulla situazione della viabilità e dei trasporti, variazione concordata con il senatore Di Benedetto.

La Commissione accoglie la variazione al programma, che sarà pertanto inviato al Presidente del Senato per la prescritta autorizzazione.

*La seduta termina alle ore 20.*

## EMENDAMENTI

al testo unificato dei disegni di legge nn. 578, 652, 665 e 749 in  
materia di ordinamento e attività portuali

### Art. 8.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con funzione di vice presidente».*

**8.1** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «è ubicato il porto» aggiungere le seguenti: «con funzione di vicepresidente».*

**8.2** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16 unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».*

**8.3** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:*

*«i) da tre rappresentanti degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16;*

*i-bis) da tre rappresentanti degli armatori, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria».*

**8.4** IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) da tre rappresentanti dei lavoratori portuali eletti dai lavoratori a scrutinio segreto».

8.5

SARTORI, FAGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) da tre rappresentanti eletti dai lavoratori».

8.6

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) adottano i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2».

8.7

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonchè in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa».

8.8

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Comitato portuale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza assoluta dei componenti. Il numero legale delle sedute è determinato nella metà più uno dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione in un terzo dei medesimi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un proprio regolamento in ordine alle modalità di sostituzione dei membri designati dimissionari e con riferimento allo svolgimento delle sedute, fermo restando quanto già stabilito al presente comma».

8.9

FABRIS

*Al comma 4, sostituire le parole: «la maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei componenti».*

8.10

FAGNI, SARTORI

**Art. 9.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel settore disciplinato dalla presente legge» con le parole: «nei settori marittimo e portuale».*

9.1 PISCHEDDA

*Al comma 3 sopprimere le parole: «rinnovabile per una sola volta» e sopprimere le parole: «rinnovabile per un quadriennio».*

9.2 PISCHEDDA

*Al comma 4 sopprimere la lettera f).*

9.3 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 4, al termine della lettera f) e prima del punto e virgola, aggiungere: «tenendo conto che il piano deve essere compatibile e non in contraddizione con il piano regolatore generale elaborato e adottato dalle amministrazioni locali interessate e in concerto con gli uffici tecnici del Comune o dei Comuni interessati e delle rispettive Regioni;».*

9.4 SARTORI, FAGNI

*Al comma 5 dopo le parole: «ciascuno scalo» aggiungere le seguenti: «La relativa deliberazione è approvata ai sensi dell'articolo 11».*

9.5 PISCHEDDA

**Art. 10.**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono nominati» aggiungere le parole: «su proposta della regione territorialmente competente, entro 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge».*

10.1 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, inserire dopo la parola: «Mercantile» le seguenti: «in base ad una rosa di nominativi proposta dal Consiglio dell'Ordine Provinciale dei dottori Commercialisti, composta da iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti».*

**10.2** FABRIS

*Al comma 2, lettera a), inserire dopo la parola: «effettua» la parola: «trimestralmente».*

**10.3** FABRIS

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) assiste alle riunioni del Comitato portuale con almeno uno dei suoi membri».*

**10.4** FABRIS

#### **Art. 11.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'approvazione dell'autorità di» con la parola: «alla».*

**11.1** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c)».*

**11.2** IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).*

**11.3** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Sostituire il comma 3, con il seguente: «qualora l'autorità vigilante, entro 45 giorni alla data di ricevimento delle delibere, non eccepisca, le suddette delibere si intendono esecutive».*

**11.4** NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Autorità portuali regionali della Sardegna e della Sicilia)*

1. Al fine di creare nelle regioni insulari le condizioni idonee a realizzare un'offerta integrata dei trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale, sono istituite le autorità portuali regionali della Sardegna e della Sicilia. Esse svolgono verso i porti di ciascuna regione, comunque classificati, le medesime funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 5.

2. Le funzioni di coordinamento delle attività di investimento e di gestione dei porti della Sardegna e della Sicilia sono attribuite alle rispettive Regioni.

3. Le funzioni del Ministro della Marina Mercantile sono esercitate dai Presidenti della Giunta della Regione autonoma della Sardegna e della Sicilia a norma dei rispettivi Statuti speciali.

4. Le Regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza, disciplinano le modalità e le forme organizzative per la gestione dei rispettivi porti».

**11.0.1**

PINNA

**Art. 12.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di operazioni portuali di cui all'articolo 15» con le seguenti: «di attività e servizi portuali».*

**12.1**

FABRIS

*Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Per quanto concerne i canoni di concessione demaniale per scopi turistico-ricreativi, le autorità portuali non possono determinare misure più elevate di quelle stabilite dalle autorità marittime su aree contigue e concesse allo stesso fine».*

**12.2**

CAPPELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12.3**

PISCHEDDA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) da una quota pari al trenta per cento del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e delle tasse e soprattasse di ancoraggio introitate nel porto di competenza».

12.4

SARTORI, FAGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) da una quota non inferiore al trenta per cento del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e delle tasse e soprattasse di ancoraggio introitate nel porto di competenza, determinata con decreto del Ministro della marina mercantile».

12.5

FABRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non superiore» con le seguenti: «pari al».*

12.6

PISCHEDDA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «determinata con decreto» fino a: «della presente legge».*

12.7

PISCHEDDA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «determinata» fino a: «della presente legge».*

12.8

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci».*

12.9

FABRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

12.10

FAGNI, SARTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Analogamente si prevede in favore delle Aziende speciali camerale per il porto».

12.11

FABRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «incrementati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione».*

12.12

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il gettito di tutte le tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, è acquisito, a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al bilancio dello Stato».*

12.13

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì acquisiti al bilancio dello Stato i proventi derivanti dalla cessione di impianti di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 16».*

12.14

PISCHEDDA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'obbligo del pagamento delle tasse» con le seguenti: «l'obbligo del pagamento della tassa portuale».*

12.15

IL RELATORE

*Al comma 3, alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «nonchè al fine di garantire l'equilibrio di bilancio delle autorità portuali e di assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23-bis».*

12.15-bis

IL RELATORE

**Art. 13.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità portuale delineate dalla presente legge, rientrano nella competenza della autorità marittima le rimanenti funzioni amministrative e di polizia previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, ferme restando le attribuzioni delle aziende speciali delle Camere di Commercio, così come delineate nella presente legge».

**13.1**

FABRIS

*Al termine del comma 1, prima del punto, aggiungere: «ivi compresi i servizi tecnico-nautici quali pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio. È competenza specifica dell'autorità marittima il problema della sicurezza della navigazione nel porto e nelle acque territoriali».*

**13.2**

FAGNI, SARTORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Restano di competenza dell'autorità marittima i servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi quali pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio».

**13.3**

ACQUARONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei porti ove non sono istituite le autorità portuali le aziende speciali delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, possono continuare a svolgere compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle attività portuali».

**13.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei porti meridionali, con decreto del Ministro della marina mercantile, possono essere affidati compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle attività portuali ai consorzi per la realizzazione di aree industriali nel Mezzogiorno i quali hanno edificato ovvero hanno in corso di edificazione le relative infrastrutture».

**13.5**

COVELLO, FRASCA

**Art. 14.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorità portuale, dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l) e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati alle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli 15 e 16 nonché da tre rappresentanti eletti dai lavoratori, e presieduta dal Presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto».

**14.1**

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nei porti sede» fino a «operatori portuali» con: «da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al Comitato di coordinamento dell'utenza nazionale».*

**14.2**

PISCHEDDA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in ordine» fino alla fine con: «sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'Autorità portuale o dell'Autorità marittima».*

**14.3**

PISCHEDDA

*Sopprimere il comma 3.*

**14.4**

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «marittima e portuale» alla fine con: «e composta da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al Comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da un dirigente del*

Ministero della marina mercantile e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani, o di un suo delegato. La Commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile».

14.5

PISCHEDDA

**Art. 15.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale».

15.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: «nonchè ogni» alle parole: «ambito portuale».*

15.2

FABRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «o comunque connessa» con le altre: «alle stesse».*

15.3

PISCHEDDA

*Al comma 2, sostituire le parole: «sull'applicazione della misura delle tariffe indicata» con le altre: «sulla corretta applicazione delle tariffe fissate».*

15.4

PISCHEDDA

*Al comma 2, dopo le parole: «Le autorità portuali» aggiungere le seguenti: «o, laddove non istituite, l'autorità marittima».*

15.5

IL RELATORE

*Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «a seguito del mero accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 4».*

15.6

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera a), sostituire le ultime parole: «rapportato alle esigenze delle imprese» con le seguenti: «sufficiente a coprire il quadro dirigenziale.».*

15.7

FAGNI, SARTORI

*Al comma 4 sopprimere le lettere c) e d).*

15.8

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) I criteri per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale idoneo alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un canone o di idonea cauzione.*

15.9

FABRIS

*Al comma 4, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: «Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al successivo comma 7».*

15.10

IL RELATORE

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16, durata identica a quella della concessione medesima. L'autorizzazione può essere rinnovata: a tale fine l'autorità portuale con l'autorità marittima sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo».

15.11

FABRIS

*Al comma 7, dopo le parole: «in relazione» aggiungere le seguenti: «alla esigenza di funzionalità del porto e».*

15.12

PISCHEDDA

*Al comma 7, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora si determinassero obiettive condizioni di insufficiente concorrenza tra le imprese che esercitano le operazioni portuali l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, possono disapprovare tariffe ritenute eccessivamente elevate in proporzione ai costi».*

15.13

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese di cui al presente articolo stipulano contratti con le società o le cooperative di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 per la fornitura di prestazioni di lavoro».

15.14

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

*Al comma 8, prima dei due punti, sostituire la parola: «possono» con le parole: «sono tenuti a».*

15.15

SARTORI FAGNI

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «articolo 18» inserire le seguenti: «ovvero con società o cooperative di servizi dericanti dalle trasformazioni di cui all'articolo 17».*

15.16

VISIBELLI

*Al comma 8, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «con tariffe sottoposte all'approvazione dell'autorità portuale o marittima».*

15.17

IL RELATORE

*Al comma 8 sopprimere la lettera b).*

15.18

SARTORI FAGNI

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

15.19

PISCHEDDA

*Al comma 8, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«ovvero, negli scali ove non si siano costituite le società o le cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 e negli altri porti a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono costituire associazioni del lavoro portuale, con personalità giuridica privata e assenza di scopo di lucro, previa autorizzazione delle autorità portuali o marittime».

15.20

IL RELATORE

*Sopprimere l'intero comma 9.*

15.21

SARTORI FAGNI

*Sopprimere il comma 9.*

15.22

PISCHEDDA

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

«9. Le autorità portuali e, laddove non istituite, le autorità marittime, - sentite le organizzazioni sindacali, istituiscono l'associazione del lavoro portuale, anche per fare fronte alla assenza di servizi da parte delle imprese o cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 o di manifeste eccedenze tra i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

*9-bis.* Tali associazioni, con personalità giuridica privata e assenza di scopo di lucro, perseguono la finalità prevalente di impiegare tali lavoratori a disposizione delle imprese per prestazioni temporanee non altrimenti soddisfatte. Alle associazioni del lavoro portuale partecipano le imprese operanti nel porto e le rappresentanze di lavoratori.

*9-ter.* Tali associazioni hanno il compito, sulla base di criteri concordati con la Commissione regionale per l'impiego:

a) di avviamento al lavoro di nuovo personale di cui le imprese avessero necessità e, a questo fine rilascia specifiche autorizzazioni individuali;

b) di organizzare attività di formazione professionale sulla base di programmi rispondenti alle necessità del porto.

*9-quater.* Le associazioni sono dirette da un comitato eletto tra i partecipanti e impiegano stabilmente alle dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci. A tali lavoratori si applica il contratto di lavoro valido per gli altri lavoratori portuali nonchè i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali.

*9-quinquies.* Le associazioni nominano un direttore con il compito di regolarne il funzionamento e l'attività.

*9-sexies.* Le associazioni si finanziano con contributi dei soci e con un contributo a carico di ogni lavoratore delle imprese partecipanti, determinato sulla base di intese tra le imprese o le Organizzazioni sindacali in sede di definizione contrattuale. Nella stessa sede saranno definite le modalità di erogazione e l'ammontare della indennità di mancata prestazione per i lavoratori che fanno parte della associazione».

**15.23**

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

54<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MICOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REFERENTE***BORRONI ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****COPPI: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****COVIELLO ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-alimentari (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BORRONI, rilevato che il Governo non è presente alla discussione, osserva preliminarmente che l'iniziativa referendaria delle regioni ha avuto l'effetto di stimolare un confronto reale su un problema la cui soluzione non è più possibile rinviare. Nell'ultimo decennio si è avuto, egli aggiunge, uno sviluppo del sistema agricolo produttivo, è cambiata la politica agricola nei vari paesi ma non si sono avuti adeguati mutamenti nella politica agricola nazionale. I ritardi, come ha riconosciuto ieri lo stesso Ministro, hanno determinato un conflitto fra Ministero e regioni ed una vera e propria barriera fra i soggetti della politica agricola.

Sottolineato poi che negli ultimi anni sono stati frequenti i ritorni di fiamma accentratori del Ministero e le imputazioni, non senza motivo, alle regioni di inadempienze e carenze, che però erano anche il risultato

della situazione venutasi a creare, il senatore Borroni rileva che il Ministero si è dimostrato incapace di programmare, di introdurre riforme e di rappresentare degnamente l'Italia in sede europea.

Ora che i nodi sono giunti al pettine, prosegue il relatore, ci si rende conto della utilità degli incontri fra i vari soggetti della politica agricola e della utilità di una Conferenza nazionale sul settore, da tempo annunciata ma mai realizzata, nonostante l'acuirsi dei problemi: la riforma della politica agricola comunitaria, il crollo della Federconsorzi, le difficoltà in sede GATT, la questione della privatizzazione della SME, il rinnovo della legge pluriennale di spesa.

Osservato quindi che grazie all'iniziativa referendaria della regioni vengono adesso affrontati i vari problemi del sistema agroalimentare, l'oratore si chiede se non sia necessario che le iniziative siano accompagnate da un adeguamento degli strumenti operativi del settore (ricerca, servizi, riforma dei consorzi e degli enti di bonifica e di sviluppo); ricorda l'idea avanzata negli ultimi tempi di istituire un grande dicastero dell'economia e conviene che è comunque più realistico puntare sulla riforma del Ministero dell'agricoltura.

Sottolinea poi la propria disponibilità ad affrontare in modo propositivo il dibattito ed evidenzia che il nuovo Ministero dovrebbe svolgere le seguenti funzioni: rappresentare il paese su scala internazionale e comunitaria; promuovere azioni di raccordo e coordinamento fra Comunità europea, Stato e regioni; coordinamento e indirizzo in materia di ricerca strategica e di innovazione del sistema agroalimentare; tutela della produzione agricola e alimentare. Deve dunque trattarsi, egli aggiunge, di un Ministero di indirizzo, coordinamento e controllo che non gestisca ma programmi.

Osservato inoltre che sul disegno di legge governativo i senatori del Gruppo del PDS presenteranno degli emendamenti, il senatore Borroni rileva che va esattamente capovolta l'impostazione della proposta governativa: non si tratta infatti di trasferire nuove competenze alle regioni ma di rispettare il dettato costituzionale che, in materia di agricoltura, attribuisce direttamente le competenze alle regioni, cui spetta gestire gli interventi.

I senatori del Gruppo del PDS, sottolinea l'oratore, non intendono delegare al Governo la definizione delle nuove strutture ministeriali, dei suoi organi consultivi e degli enti come l'AIMA e gli Istituti di ricerca: è incomprendibile come sia possibile ipotizzare una «cambiale in bianco» al Governo in materia.

Per quanto riguarda l'AIMA egli prende atto del fatto che il Governo non propone più di trasformarla in società per azioni e si chiede se non sia il caso che il capitolo della riforma dell'AIMA formi oggetto di un apposito disegno di legge da esaminare parallelamente. Rileva altresì che sul riassetto dei 23 Istituti sperimentali non si può proporre una delega al Governo e che occorre riflettere sull'ipotesi della istituzione di un unico organismo strutturato in dipartimenti.

Circa il Corpo forestale egli dichiara di non comprendere i motivi della proposta governativa; sottolinea la grande sensibilità e attesa delle regioni al riguardo e dichiara di considerare un errore non dare una adeguata risposta alla richiesta di regionalizzare detto Corpo.

Conclude dicendosi favorevole alla istituzione nel nuovo Ministero di un'apposita struttura gestionale in materia di acquacoltura, così come chiesto dalla Confederazione della pesca.

Il senatore OTTAVIANI rileva anzitutto che, a pochi giorni dalla data in cui il popolo italiano si recherà alle urne per votare sulla proposta referendaria di soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è evidente che l'esame dei quattro disegni di legge si risolverà in un nulla di fatto.

Osserva quindi che il *referendum* si conferma come uno strumento di tutela dei diritti e degli interessi strategici delle regioni sia sul piano nazionale, sia sul piano comunitario, dove c'è una carenza di immagine dell'Italia, che continua a «far figuracce», così come è avvenuto per le quote del latte col Ministro Fontana, oggi inquisito.

Dichiarato poi che è necessario un organismo flessibile che agisca con le regioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura italiana, il senatore Ottaviani osserva che le proposte governative non risolvono il problema del riordino del Ministero dell'agricoltura e le foreste. La Lega Nord, egli sottolinea, si esprime per il sì e quindi per la soppressione del Ministero ed il riconoscimento delle competenze delle regioni, giungendo in tal modo ad un assetto diverso da quello attuale, che è obsoleto e non consente di superare la crisi del settore.

Successivamente il senatore Ottaviani sottolinea il problema paradossale - che ha sollevato roventi polemiche - dello spostamento, dalla sanità all'agricoltura, dei veterinari e concorda col senatore Borroni sul passaggio al settore agroalimentare dell'acquacoltura.

Conclude ribadendo che le iniziative legislative non porteranno ad un esito positivo e sottolineando l'importanza della scadenza referendaria.

Il senatore ICARDI ritiene che sia fondamentale realizzare la riforma del Ministero dell'agricoltura e le foreste anche prima del 18 aprile, proprio per evitare il rischio dell'abolizione del Ministero stesso.

Evidenziato quindi che il Gruppo di Rifondazione comunista sta portando avanti la battaglia sul *referendum* elettorale, lasciando per gli altri *referendum* piena libertà di scelta, concorda sulla necessità di confermare l'importanza del ruolo delle regioni che, però - egli sottolinea - non potranno rappresentare il paese in sede comunitaria.

Concorda inoltre col relatore circa la necessità di mantenere il Ministero come punto di coordinamento della politica agroalimentare e della programmazione generale, oltre che come organo di rappresentanza alla CEE.

Per quanto riguarda l'AIMA si dice d'accordo col senatore Borroni sulla opportunità di svolgere uno specifico dibattito in parallelo con quello sulla riforma del Ministero. Aggiunge infine che ritiene opportuno un confronto col Ministero della marina mercantile sul problema della pesca.

La senatrice MOLTISANTI, premesso che il Gruppo dell'MSI-DN auspica una riforma organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale deve mantenere le proprie strutture ed i propri compiti,

ben distinti da quelli attribuiti alle regioni, osserva che tra i compiti ministeriali rientrano quelli attinenti al coordinamento, al controllo e ai rapporti internazionali e comunitari.

Auspicata quindi una riforma sulla base del disegno di legge governativo, opportunamente modificato, la senatrice Moltisanti dichiara che occorre una struttura centrale amministrativa al passo coi tempi e rispondente alle esigenze degli agricoltori.

Rilevato che l'Italia ha margini minimi in sede comunitaria, dove spesso finisce col perdere i finanziamenti (così come si è verificato per la Sicilia) e dopo aver sottolineato che le risorse finanziarie nazionali e comunitarie si vanno assottigliando, pone l'esigenza di distaccare delle strutture ministeriali a Bruxelles per i contatti con la Comunità europea, lasciando in Italia altra parte delle strutture a contatto con le regioni per gli aspetti amministrativi.

Evidenziato poi che un'adeguata rappresentanza in sede comunitaria avrebbe evitato perdita di risorse e conflitti con le regioni, si avvia alla conclusione auspicando una riforma dell'AIMA, concordando sulla competenza del Ministero dell'agricoltura in materia di allevamento del pesce e rinnovando l'auspicio per il miglioramento dei testi in esame.

Segue un breve intervento del senatore ZANGARA sui tempi del dibattito e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

**LOBIANCO ed altri: Riforma della legislazione sul credito agrario (219)**

**STEFANINI ed altri: Riforma del credito agrario (413)**

**Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore MORA, ad integrazione della relazione precedentemente svolta, riferisce sul disegno di legge n. 1014 con il quale, egli sottolinea, il Governo ha ripreso - così come è stato fatto con il disegno di legge n. 219 (di cui è anch'egli firmatario) - il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, sul quale ha operato degli aggiornamenti in relazione alle norme sopravvenute concernenti il nuovo assetto del mercato finanziario.

Osservato quindi che il testo governativo tien conto del principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi operanti nell'ambito comunitario e del principio di despecializzazione istituzionale degli intermediari creditizi, sancito dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, con cui è stato recepito nell'ordinamento italiano la seconda direttiva CEE di coordinamento bancario n. 646 del 1989, il relatore si sofferma in particolare sul predetto decreto legislativo che introduce una nozione unitaria di ente creditizio che prescinde dalla durata delle operazioni e dai settori di intervento, determinando il superamento di tutte le preesistenti categorie di intermediari specializzati e la

conseguente caduta di ogni riserva soggettiva per l'accesso al credito speciale.

Da tali innovazioni è scaturita la soppressione, nel testo governativo, degli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo approvato dal Senato e riportato nel disegno di legge n. 219.

Evidenziato quindi che, al di là di tali differenze, il testo governativo condivide i medesimi obiettivi del citato disegno di legge n. 219, il relatore passa a soffermarsi analiticamente sull'articolato del disegno di legge n. 1014, sottolineando la coincidenza dei primi due articoli con quelli del disegno di legge n. 219 e rilevando come nel testo governativo non sia riportata la norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 219 concernente le garanzie fondiari.

Interviene a questo punto il senatore CIMINO per un breve chiarimento su come il testo governativo risolve il problema delle garanzie e quindi il relatore MORA riprende l'illustrazione del disegno di legge governativo evidenziando che proporrà un emendamento all'articolo 4, in riferimento a quanto previsto nell'articolo 5 del disegno di legge n. 219.

Rilevato poi che sull'articolo 5 governativo occorrerà confrontarsi con l'emendamento 6.1 da lui già presentato, il relatore pone l'accento sulla identità fra gli articoli 6 e 7 del Governo e gli articoli 10 e 11 del disegno di legge n. 219 (tranne che per il comma 1 dell'articolo 11, su cui occorrerà riflettere); osserva che non è riprodotta la norma sul rischio di cambio (in relazione all'ultima legge finanziaria) e sottolinea la sostanziale coincidenza degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 con le norme del disegno di legge n. 219, dal quale però il Governo non ha ripreso – così come sarebbe stato opportuno fare – la disposizione concernente i consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Avviandosi alla conclusione il relatore Mora richiama l'attenzione del Governo sull'articolo 14, nel quale è omissivo il riferimento ai regolamenti esecutivi, previsti invece nell'articolo 20 del disegno di legge n. 219, e ribadisce la validità del disegno di legge governativo.

Il presidente MICOLINI fa presente che si pone il problema se sia opportuno avviare subito il dibattito o rinviarlo alla seduta prevista per domani. Occorre inoltre, egli aggiunge, valutare se sia opportuno istituire una Sottocommissione per la predisposizione di un testo base.

Il sottosegretario FOGU chiede al relatore ed ai rappresentanti dei vari Gruppi la disponibilità ad un incontro informale.

Il relatore MORA avverte che predisporrà ulteriori emendamenti di natura esclusivamente formale.

Il presidente MICOLINI, tenuto conto degli orientamenti emersi, rinvia il seguito del dibattito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C. 09ª, 0018)*

Il presidente MICOLINI ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 16 con l'ordine del giorno della seduta odierna integrato dall'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 943 (misure urgenti in materia di assicurazione di ciclomotori e macchine agricole) e n. 1111 (misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni).

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 31 MARZO 1993

**102<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente  
de COSMO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**INTERROGAZIONI**

Il presidente de COSMO, preliminarmente, ricorda che l'ANCI ha prospettato il crescente disagio dei comuni derivante dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 12 della legge 25 agosto 1991, n. 287, concernente l'attività dei pubblici esercizi. Avverte altresì che i senatori Pierani e Forcieri hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00132, presentata dai senatori Loreto e Cherchi.

Il sottosegretario FARACE risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00132, 3-00315 e 3-00343. Egli dà ragione innanzitutto dei criteri che hanno ispirato la predisposizione di uno schema di regolamento da parte del Ministero dell'industria: il medesimo, successivamente, è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria mentre il Ministero dell'interno ha manifestato divergenze di opinioni circa gli effetti abrogativi derivanti dall'adozione della nuova disciplina in materia di pubblici esercizi. Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio. Il Ministero dell'industria, quindi, ha modificato il precedente schema di regolamento eliminando numerose disposizioni relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio e quelle concernenti il rilascio automatico dell'autorizzazione. Il nuovo testo del regolamento peraltro, redatto dal Ministero dell'industria sulla base degli indirizzi concordati con il Dicastero dell'interno, ha formato oggetto di nuove osservazioni e ulteriori richieste di modifica da parte di quest'ultimo. Ritiene pertanto che nel giro di pochi mesi il regolamento di esecuzione della legge n. 287 potrà essere emanato.

Circa il funzionamento delle Commissioni, soprattutto per quanto concerne la mancata disciplina della materia nel periodo transitorio, fa presente che non è stato possibile adottare una semplice circolare interpretativa, applicando il principio della *prorogatio*, atteso che la Corte costituzionale ha negato la sussistenza di un principio in materia di proroga di fatto degli organi amministrativi. Tale problema, pertanto, è stato affrontato e risolto con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, che ha previsto una disciplina transitoria, fino al 30 giugno 1993, per consentire al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico, da lui elaborato unitamente alla competente commissione commerciale.

Il senatore PIERANI, in sede di replica, sottolinea gli indubbi danni provocati - sia ai comuni che agli operatori commerciali - dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991. Auspica infine tempi certi e rapidi entro i quali il Governo provveda a quanto di sua competenza.

Il sottosegretario FARACE ritiene che il regolamento in questione potrà essere emanato entro il mese di giugno del corrente anno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R 029 0 00, C 10ª, 0005)

Il presidente de COSMO avverte che la riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni industria e attività produttive del Senato e della Camera dei deputati, già prevista al termine dell'odierna seduta pomeridiana, tenuto conto della concomitante riunione del Gruppo democratico cristiano, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**103ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Interviene il ministro del commercio con l'estero Vitalone.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R 029 0 00, C 10ª, 0006)

Il presidente de COSMO avverte che per domani 1º aprile, alle ore 9, è convocata la riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai

rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni industria e attività produttive del Senato e della Camera dei deputati: per tale ragione la seduta antimeridiana della 10<sup>a</sup> Commissione avrà inizio alle ore 9,30.

*SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore FERRARI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 78 del 1993, che sostanzialmente reitera il precedente decreto-legge n. 13 del 1993 del quale, tuttavia, fa venir meno le disposizioni relative alla SIMEST. Ribadisce quindi le ragioni che impongono la promozione degli investimenti esteri in Italia, la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari, la concessione di contributi a favore di consorzi e società consortili per il commercio estero e di progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in paesi extracomunitari. Si sofferma infine sui problemi relativi all'utilizzo in difformità di alcuni capitoli di bilancio interessati dalla copertura finanziaria del provvedimento.

Dopo chiarimenti di natura procedurale, forniti dal presidente de COSMO, si apre il dibattito.

Il ministro VITALONE conferma che il decreto-legge di cui si richiede la conversione reitera il precedente provvedimento in materia con lievi modificazioni derivanti dalle osservazioni a suo tempo espresse dalle Commissioni agricoltura e pubblica istruzione. Precisa altresì che il decreto-legge è stato predisposto con il previo accordo dei Dicasteri del bilancio e dell'agricoltura nonché della Presidenza del Consiglio. Sottolinea infine le motivazioni di ordine economico e commerciale che impongono la conversione in legge del provvedimento.

Il senatore CHERCHI esprime perplessità sulla corretta utilizzazione del fondo di cui alla legge n. 71 del 1976 in ordine alla quale chiede chiarimenti.

Il senatore CITARISTI, rilevato che la massiccia svalutazione della lira ha indubbiamente favorito le esportazioni italiane, ritiene indispensabile incentivare la promozione degli investimenti produttivi. Domanda poi informazioni sull'atteggiamento della Commissione CEE al riguardo, onde evitare ogni forma di contenzioso comunitario, e dati più precisi sull'entità della crescita registrata nel comparto delle esportazioni italiane.

Il senatore TURINI, nel ribadire il proprio consenso con le finalità del provvedimento, chiede se sia possibile evitare di attingere alle risorse finanziarie del Ministero dell'agricoltura.

Il senatore PIZZO motiva il consenso del Gruppo socialista.

Il relatore FERRARI fornisce ulteriori precisazioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il ministro VITALONE ritiene doveroso coniugare l'attività promozionale delle esportazioni nazionali con quella degli investimenti stranieri in Italia. Assicura altresì che le disposizioni approvate dal Governo sono pienamente compatibili con il regime comunitario degli aiuti statali alle imprese, atteso che esse non istituiscono nuovi strumenti finanziari ma si limitano al rifinanziamento di quelli esistenti. Le esportazioni italiane, infine, hanno registrato negli ultimi tempi un aumento complessivo pari al 25,9 per cento a fronte di un aumento delle importazioni pari al 9,8 per cento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 31 MARZO 1993

70<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R 139 B 00, C 11<sup>a</sup>, 0001)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 marzo 1993.

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, ricordando i punti problematici del provvedimento in titolo, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

La Commissione lavoro del Senato,

premessi che lo schema delegato sulla base dei principi della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge n. 421 del 1992 mira, in concomitanza con la revisione del livello di rendimento delle pensioni obbligatorie rispetto ai tradizionali parametri, di fronte ai mutamenti demografici e dell'assetto organizzativo del lavoro, ad istituire e disciplinare pensioni complementari volontarie, in analogia con quanto avviene negli altri Paesi europei, e secondo lo schema di direttiva CEE tuttora all'esame della Comunità,

ritenuto che il decreto, in attuazione della delega, deve rispettare i principi della volontarietà, della libertà della previdenza complementare, della garanzia di gestione e trasparenza, della parità e mobilità tra i fondi, del principio della capitalizzazione,

considerato che lo schema è sostanzialmente rispettoso dei principi generali del sistema pensionistico italiano e dei contenuti della

delega, ed è idoneo ad avviare, pur con i limiti connessi a scelte fiscali condizionate dalla situazione della finanza pubblica, un valido sistema di previdenza complementare che, nel rispondere alle esigenze dei lavoratori, costituisca altresì uno strumento di stimolo dell'economia del Paese,

esprime parere favorevole sullo schema di decreto delegato con le seguenti osservazioni:

a) il processo di aggregazione dei destinatari anche su base aziendale, che pure risponde ad esigenze obiettive e corrisponde ad esperienze diffuse sia in Italia che all'estero, deve essere disciplinato in modo da evitare un'eccessiva frammentazione e comunque deve essere subordinato alla inesistenza, per l'azienda ed il personale interessati, di contratti o accordi aziendali istitutivi di forme pensionistiche (art. 3), laddove la salvaguardia del principio di libertà individuale di adesione e/o partecipazione ad esse è affidato alle fonti istitutive medesime;

b) nella configurazione dei Fondi pensione (art. 4) la cui articolazione, derivata dalla legge delega, è coerente con la legislazione e l'esperienza dei Paesi in cui più sviluppata è la previdenza complementare, occorre avere attenzione ai patrimoni di destinazione in modo da garantire al massimo grado che fatti che riguardino l'azienda, ripercuotendosi negativamente sul Fondo pensione, mettano a repentaglio i diritti stessi dei lavoratori alle prestazioni;

c) devono essere approfondite le conseguenze operative della norma (art. 5) che prevede l'obbligatorietà del metodo elettivo ai fini della partecipazione negli organi di amministrazione e controllo;

d) sono opportuni criteri di indirizzo cui deve attenersi la regolamentazione secondaria prevista dall'articolo 5, comma 5;

e) opportunamente la gestione mobiliare delle risorse dei Fondi pensione viene attribuita (art. 6) esclusivamente ai soggetti istituzionali tipizzati disciplinati dalla specifica legislazione, ma occorre anche prevedere l'inclusione delle società di gestione dei fondi comuni di cui alla legge n. 77 del 1983, precisando altresì che i Fondi pensione non possono assumere nè impegni di natura assicurativa nè impegni di natura finanziaria. Occorre inoltre, in attuazione della delega ed al fine di evitare inutili aggravii di spesa, prevedere la possibilità della gestione diretta degli interventi non tipizzati (quanto meno con riferimento alla gestione immobiliare per la quale appare incongruente il conferimento a soggetti terzi dei titoli azionari, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);

f) rispetto al ruolo degli enti previdenziali (art. 6, lettera c), il preventivo parere dell'Autorità garante della concorrenza appare idonea garanzia della parità di condizioni sul mercato e tale da poter consentire agli enti stessi la gestione dei fondi aperti di cui all'articolo 9, che costituiscono una garanzia di libertà di scelta ed una risposta alle esigenze di lavoratori non altrimenti tutelati;

g) nell'ambito delle prestazioni previste dall'articolo 7 (le cui condizioni garantiscono la continuità dei Fondi pensione, senza ledere gli interessi dei lavoratori, cui spetta, comunque ed indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti minimi, la liquidazione in valor capitale) occorre prevedere la possibilità di anticipazioni secondo i criteri stabiliti nella disciplina del TFR; al riguardo si osserva che la

quota del 50 per cento, prevista quale limite massimo di liquidazione in valor capitale, garantisce al lavoratore un equilibrato contemperamento tra la prestazione connessa all'istituto del TFR e la rendita pensionistica;

h) punto fondamentale del decreto è la parte relativa al finanziamento (art. 8) ed al trattamento contributivo (art. 12) e tributario (art. 13), che appare alla Commissione complessivamente più condizionata dalle esigenze di finanza pubblica che ispirata al fine di una crescita dei Fondi pensione. Al riguardo - a parte l'opportunità di taluni chiarimenti circa i commi 2 e 3 dell'articolo 8 rispetto alla delimitazione dei fondi a contribuzione bilaterale e alla data cui fare riferimento per i nuovi assunti, o sull'articolo 12, per una più chiara definizione degli obblighi contributivi relativi alle modalità di finanziamento delle forme pensionistiche - si ritiene di suggerire le seguenti misure:

- che il limite di deducibilità del contributo a carico del datore di lavoro sia riferito al solo TFR, anche per promuoverne la massima utilizzazione;

- che sia aumentato il limite massimo di detrazione (L. 2.500.000) previsto per il lavoratore, limitatamente ai contributi versati a Fondo pensione (essendone, ovviamente, già escluse, in quanto esenti, le quote derivanti da accantonamento a TFR);

- che sia precisato il regime fiscale della prestazione erogata in forma di rendita;

- che sia soppressa l'imposta del 15 per cento a carico del Fondo pensioni o, quanto meno, che dalla base imponibile sia esclusa la quota derivante dal TFR;

- che ai fini della detrazione sulle prestazioni sia garantita una base almeno pari ai contributi maggiorati degli interessi.

Una alternativa a queste modifiche, che si ritengono indispensabili ai fini della previdenza complementare, può essere rappresentata dalla piena deducibilità della contribuzione accompagnata da una più elevata imposta a carico del Fondo pensioni (e connessa maggiore detrazione sulle prestazioni);

i) la regolamentazione di competenza della Commissione di vigilanza (la cui attività riguarda i Fondi pensione nella loro costituzione e gestione e gli adempimenti delle parti, mentre la vigilanza sulle «attività» è correttamente attribuita alle autorità specificamente preposte, quali la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, che comunque, sono anche rappresentate nella Commissione stessa) dovrà essere finalizzata in modo particolare ai criteri di gestione, alla trasparenza, alla garanzia dei lavoratori;

l) nella normativa transitoria (art. 19) dovranno considerarsi anche le associazioni dei soggetti di cui ai primi due commi e le autorità di vigilanza e dovranno essere previste disposizioni che, nell'apprestare adeguati presidi a tutela delle situazioni giuridiche soggettive consolidate in costanza del regime preesistente, assicurino l'equilibrio della gestione e il raggiungimento, attraverso meccanismi di graduale adeguamento alla nuova normativa, di una sostanziale omogeneità di disciplina.

Prende quindi la parola il senatore SMURAGLIA che confermando in linea di principio il favore espresso dalla sua parte politica in relazione alla necessità dell'istituzione di forme pensionistiche complementari, ritiene tuttavia che, nella sequenza logica che il Governo avrebbe dovuto adottare nell'emanazione dei decreti legislativi, sarebbe stata necessaria l'adozione prioritaria di quello relativo al sistema pensionistico per i nuovi assunti. Dà quindi lettura della seguente proposta di parere contrario:

La Commissione lavoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo, rileva che:

- la delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, stabilisce la emanazione entro duecentosettanta giorni, di uno o più decreti a completamento della normativa in materia di previdenza obbligatoria relativi ai lavoratori di prima assunzione, all'anticipazione dei limiti di età per i lavoratori occupati in attività particolarmente usuranti, alla razionalizzazione contributiva per i lavoratori dell'agricoltura. Stabilisce altresì la presentazione, entro lo stesso termine, dello schema di decreto sulla previdenza complementare;

- con la presentazione dello schema in discussione il Governo ha disatteso i criteri previsti dalla delega, attraverso l'inversione del logico ordine di presentazione ed esame dei decreti delegati, non ritenendosi corretto stabilire le modalità relative alla previdenza complementare senza che siano state fissate tutte le condizioni e i trattamenti pensionistici in regime di previdenza obbligatoria;

- ritiene assolutamente pregiudiziale la sospensione dell'esame del provvedimento in oggetto fino alla definizione delle fattispecie e degli istituti di previdenza obbligatoria ancora non definiti;

- considera che la legge delega ha stabilito, nel proprio dispositivo, che l'obiettivo della previdenza complementare è di garantire un grado più elevato di copertura rispetto alla previdenza ordinaria pubblica; tale obiettivo non è realizzato dalla nuova disciplina per i lavoratori con una contribuzione inferiore a 15 anni se privati e minore di 8 anni se pubblici, nè si prevede che verrà realizzato con la disciplina sui nuovi assunti;

La Commissione ritiene altresì che:

- è opportuno restringere l'ambito dei promotori dei fondi ad accordi sovraziendali che consentano la costituzione di fondi di dimensione nazionale o regionale e favoriscano la creazione di organismi federativi unitari nei quali siano consorziati i fondi pensione. Questa soluzione permette di dar vita a forme di solidarietà tra i vari fondi e al tempo stesso di mobilitare ingenti risorse finanziarie canalizzandole verso impieghi di lungo termine compatibili con la politica industriale e riducendo i rischi di instabilità finanziaria. La soluzione indicata assicura elevati margini di garanzia, riduce fortemente i problemi connessi alla mobilità professionale e a quella del lavoro garantendo stabilità di risorse nei fondi, è più aderente alla struttura produttiva nazionale dove la maggior parte del lavoro dipendente si

svolge in piccole e medie aziende ad alta mobilità produttiva e nelle quali l'utilizzo delle professionalità è sempre più limitato nel tempo e definito in relazione a specifiche prestazioni d'opera.

Per questi motivi la possibilità di ricorrere a regolamenti di enti e di aziende pubbliche dovrà essere consentita solo quando si tratti di personale il cui rapporto di lavoro non è sottoposto a disciplina contrattuale;

- è necessario definire la posizione dell'INPS e di altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria nello schema di previdenza integrativa disegnato dal decreto per evitare di incorrere nella censura dell'autorità *antitrust* della Commissione CEE per violazione delle regole per la tutela della concorrenza e del mercato;

- il Governo non può disciplinare la soppressione dell'istituto del trattamento di fine rapporto per i lavoratori di prima assunzione senza una regolamentazione contrattuale, violando la norma dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

- coerentemente con il principio della adesione volontaria del lavoratore alla previdenza complementare occorre:

- fissare nella legge l'obbligatorietà del finanziamento della previdenza complementare attraverso l'utilizzo del TFR; ciò consente di non impiegare quote di salario diretto o spazi contrattuali per gli aumenti retributivi; inoltre non implica perdite fiscali o contributive per la finanza pubblica.

Per questi motivi esprime le più ampie riserve sullo schema così come predisposto, formulando, in ogni caso, le seguenti osservazioni che appaiono come imprescindibili condizioni per la ripresentazione di uno schema di decreto legislativo sulla materia, nella successione temporale di cui alla premessa:

1) all'articolo 1

L'emanazione del decreto sulla previdenza complementare dev'essere successiva a quella dei decreti sul riordino del sistema previdenziale obbligatorio.

2) all'articolo 2

Le prestazioni sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, vanno limitate alle sole forme di contribuzione definita;

conseguentemente al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «ovvero forme» fino alla fine, con le seguenti: «tali forme pensionistiche devono realizzare un tasso di rendimento finanziario garantito minimo al tasso di inflazione effettivo;»

Non si condivide la soluzione proposta alla lettera b) del comma 2 in quanto presenta notevoli rischi per i partecipanti, crea problemi di stabilità finanziaria e alimenta rischi di conflittualità tra gestori e sottoscrittori, con una sudditanza marcata di questi ultimi rispetto ai primi.

Va in ogni caso evitato che la pensione integrativa produca differenti livelli di copertura previdenziale per uomini e donne, con una minore rivalutazione, per queste ultime, dei versamenti effettuati;

3) all'articolo 3

Sulle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sembra opportuno limitare l'ampiezza delle fattispecie previste al comma 1 che va sostituito con una dizione che preveda la costituzione di fondi collettivi su base contrattuale raggruppati secondo criteri di appartenenza a imprese dello stesso gruppo o ad associazioni di imprese o di appartenenza ad unico settore o alla medesima categoria.

Deve essere prevista anche la possibilità di costituire fondi collettivi in favore di categorie di lavoratori autonomi e su base professionale per i quali operi un regime pensionistico obbligatorio o forme esclusive di esso.

4) all'articolo 4

Coerentemente con l'indirizzo di limitare la frantumazione eccessiva dei fondi si è dell'avviso che siano da sopprimere i commi 2 e 5 dell'articolo 4 e, ovviamente, il comma 3 dell'articolo 5 che si riferisce alla fattispecie di cui si chiede la soppressione;

nella stessa direzione si ritiene di non poter condividere la fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 che riguarda la costituzione dei fondi come associazioni non riconosciute, ai sensi dell'articolo 36 codice civile ove l'ordinamento e l'amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati preferendosi invece il conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 12 del codice civile alla quale si accede con un atto di riconoscimento concesso a mezzo decreto del Capo dello Stato. In tal modo si intende conferire caratteri più definiti e stabili ai fondi ai quali deve essere applicata la norma contenuta nel comma 4 dello stesso articolo;

la composizione degli organi di amministrazione e di controllo è esercitata da comitati di gestione nei quali, accanto ad una partecipazione paritetica di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori (questi ultimi prescelti con il metodo elettivo) ovvero dei soli lavoratori quando il fondo sia alimentato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, deve figurare un esperto di specifica esperienza e professionalità in materia economica e finanziaria scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un esperto designato dalla Banca d'Italia e il Presidente del collegio sindacale.

5) all'articolo 5

In conseguenza dell'eliminazione del comma 2 e della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 4, deve essere eliminato anche il comma 3 dell'articolo 5. È necessario infatti che la materia disciplinata da tale comma (regole di diversificazione degli investimenti) sia riesaminata e trasferita all'articolo 6, che individua i soggetti preposti alla gestione del patrimonio del fondo.

Diversamente da quanto proposto al comma 5 dell'articolo 5, si ritiene più congruo che le operazioni che le società di gestione di fondi possono effettuare e i limiti di investimento del patrimonio siano stabiliti con regolamento emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

6) all'articolo 6

I fondi pensione debbono avere la funzione esclusiva di raccogliere contributi e pagare prestazioni.

Superando l'ipotesi della gestione diretta - che non si condivide - si ritiene che il compito di gestire il patrimonio del fondo debba essere conferito a società di gestione con le quali il fondo dovrà stipulare i relativi contratti di gestione.

La previsione di cui al comma 1, lettera *c*), è accettabile a condizione che l'attività di gestione dei Fondi sia attribuita ad apposita società costituita ai sensi della legge n. 1 del 1991 ed avente come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di gestione di Fondi pensione.

La previsione di cui al comma 1, lettera *d*), può essere mantenuta solo per i fondi pensione già esistenti.

Occorre aggiungere la possibilità che i Fondi pensione possano gestire le risorse anche mediante convenzione con una società di gestione dei fondi comuni di investimento.

Occorre unificare il regime di cui al comma 1 con quello di cui al comma 2; l'attuale diversa disciplina tra Fondi per i lavoratori dipendenti e Fondi per i lavoratori autonomi non sembra infatti giustificata da alcun valido motivo.

Occorre inserire un ultimo comma in cui si preveda che con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta della Consob e della Banca d'Italia, per ciò che attiene ai soggetti di cui al comma 1, lettera *a*) e dell'ISVAP, per ciò che attiene ai soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), sentita la Commissione di cui all'articolo 17, saranno, tra l'altro, stabiliti:

*a*) i criteri ed i limiti massimi di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari anche al fine della ripartizione del rischio;

*b*) i criteri di rendicontazione al Fondo dell'attività svolta;

*c*) la misura massima delle Commissioni di gestione applicabili;

*d*) il contenuto dei contratti tra Fondo pensione e soggetto gestore;

*e*) le regole da osservarsi in materia di conflitto di interessi;

*f*) i criteri di separazione contabile ed organizzativa tra l'attività di gestione dei Fondi pensione e le altre attività eventualmente svolte;

*g*) i criteri per evitare lo scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nell'ambito di attività di gestione dei Fondi pensione e chi opera nelle altre attività eventualmente svolte.

La vigilanza sui soggetti incaricati della gestione dei Fondi pensione resta attribuita, nelle materie di rispettiva competenza, alla Consob, alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), ed all'ISVAP, per i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*).

Dell'articolo 6 del decreto in esame va ripreso esclusivamente il punto c) del comma 1 che riguarda la possibilità di «convenzione» con enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, secondo le disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Questa norma attua, per quanto attiene all'INPS, il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Una corretta attuazione di queste norme impone, tuttavia, che gli enti pubblici interessati costituiscano una gestione dei fondi pensione del tutto separata da quella istituzionale propria di ciascun ente e che la gestione dei fondi avvenga in condizioni di assoluta parità con i fondi pensione di altra estrazione, non ritenendosi compatibile con una corretta visione di mercato l'utilizzo e l'impiego gratuito di strumentazioni, personale, sistemi organizzativi di comunicazione e di elaborazione dati, immobili già in dotazione agli enti predetti per una destinazione del tutto diversa.

#### 7) all'articolo 7

In materia di prestazioni è da sopprimere il comma 3, con il quale si intende applicare ai fondi pensione istituiti propri della assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Diversamente si ritiene più aderente all'impianto della previdenza complementare prevedere specificità che, senza apparire sostitutive della previdenza obbligatoria, assicurino interventi nella vita lavorativa dei soggetti capaci di integrare le finalità proprie della previdenza obbligatoria.

Si ipotizza che l'assicurato possa chiedere la liquidazione di una rendita in capitale secondo il valore attuale prima del compimento dell'età pensionabile purchè abbia maturato almeno dieci anni di contribuzione.

L'erogazione della pensione complementare andrebbe invece erogata al momento del pensionamento in regime obbligatorio.

In tale circostanza il lavoratore può chiedere di capitalizzare una quota, anche superiore al 50 per cento, dell'importo maturato, ai fini dell'acquisto della prima casa.

Questa soluzione sostituisce anche l'ipotesi formulata alla lettera a) del comma 6, dell'articolo 7.

Va comunque introdotto il principio che, in caso l'assicurato non realizzi i requisiti minimi per avere diritto alla erogazione della prestazione, come modificate secondo la proposta sopradescritta, avrà titolo alla restituzione dell'ammontare dei contributi versati maggiorati degli interessi.

#### 8) all'articolo 8

Il primo punto da risolvere è quello della obbligatorietà o meno dell'utilizzo del TFR.

Riteniamo che la questione debba essere risolta nel senso di non rinviare la decisione alla contrattazione ma che, già nella legge, debba

essere fissata l'obbligatorietà per l'impresa di trasferire il TFR ai fondi pensione, in presenza di una adesione volontaria del lavoratore, il quale determinerà la quota di TFR da destinare al fondo stesso.

Bisogna in ogni caso garantire il rispetto del principio di volontarietà allo scopo di:

- salvaguardare la possibilità per il lavoratore di utilizzare la quota del TFR accantonata, anche in un'unica soluzione, per l'acquisto della prima casa, per prestazioni sanitarie e per congedi parentali, alle stesse condizioni di rendimento garantite dal fondo;

- garantire il pieno rispetto della libertà di scelta del lavoratore in merito alla destinazione più opportuna delle somme accantonate a titolo di TFR e del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

- evitare che l'utilizzo pressochè integrale del TFR dei lavoratori nuovi assunti per la previdenza integrativa costituisca un disincentivo ad assumere lavoratori;

- assicurare piena capacità contrattuale al lavoratore e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano;

- stimolare l'efficienza e la concorrenzialità tra le gestioni dei fondi;

Si richiede che la disciplina citata sia estesa anche ai lavoratori che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni i quali subiranno una riduzione del rendimento pensionistico in regime obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, al fine di favorire la compatibilità con le esigenze delle imprese, quote di TFR saranno trasferite ai fondi pensione con la necessaria gradualità.

La stessa possibilità di utilizzo di quote dell'indennità di buonuscita deve essere assicurata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In attesa di realizzare questo processo di revisione della normativa, in attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, si propone che la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti privati sia estesa, negli stessi termini, ai nuovi assunti nella P.A. mentre per quanto attiene ai dipendenti pubblici in servizio dovrà essere consentito a chi ne faccia richiesta di trasferire l'accantonamento futuro delle quote di buonuscita dall'INPDAP o dalla Tesoreria dello Stato ai fondi pensione, nei modi e con le gradualità individuati attraverso la contrattazione.

Lo Stato potrà provvedere ai trasferimenti degli accantonamenti convenuti dirottando ai fondi certificati di credito a lungo termine.

9) all'articolo 9

Alla fine del comma 1 siano eliminate le parole: «ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

Le società di intermediazione mobiliare di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 possano costituire fondi pensione aperti, con l'adesione di destinatari per i quali non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3,

comma 1, cioè i cittadini non interessati ad alcun tipo di contratto o accordi fra i lavoratori dipendenti o autonomi o dal regolamento di enti o aziende, a condizione che si tratti di titolari di una forma obbligatoria di previdenza cui aggiungere una quota di previdenza complementare.

10) all'articolo 10

Si propone di sopprimere la lettera *c*) del comma 1.

La norma contenuta nella lettera *a*) del comma 1 va ampliata consentendo al lavoratore il trasferimento ad altro fondo anche per motivi diversi da quello connesso ad una nuova attività.

Deve essere ribadito il principio della piena ricostruzione dei versamenti in fondi diversi.

11) all'articolo 11

Deve essere soppresso il comma 2, coerentemente con quanto previsto all'articolo 4.

12) all'articolo 12

Alla riga 8, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le parole: «nella misura del 20 per cento» in relazione alla diversa formulazione dell'articolo 13 successivo.

13) all'articolo 13

Sulla disciplina del trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni dei fondi pensione si sono appuntate molte polemiche. Forti incertezze sulla congruità delle soluzioni contenute nel decreto sussistono anche nell'ambito governativo.

La ricerca di una soluzione di equilibrio che abbia riguardo alle necessità della finanza pubblica, al finanziamento delle imprese e alla inopportunità di introdurre carichi contributivi aggiuntivi per i lavoratori per finanziare la previdenza complementare, (che avrebbero una ricaduta sul costo del lavoro e sui miglioramenti contrattuali) fa ritenere opportuno di introdurre le seguenti norme correttive dell'impianto dell'articolo 13 del decreto in esame:

*a*) aumentare il contributo di solidarietà sui contributi delle imprese al 20 per cento (art. 12), prevedendo nel contempo una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 15 per cento sulla quota di TFR utilizzata onde consentire alle imprese il recupero del costo di smobilizzazione del TFR, derivante dalla differenza tra il rendimento del TFR e il costo del denaro;

*b*) prevedere una gradualità nell'utilizzo del TFR in modo da consentire il riassorbimento della fiscalizzazione aggiuntiva per lo Stato attraverso il 15 per cento di ritenuta sui fondi istituita con il comma 5 dell'articolo 13;

*c*) non applicare agli accantonamenti derivanti da quote di TFR il limite di 2,5 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 13;

*d*) riformulare i commi 5 e 7, dell'articolo 13 in modo da prevedere che la ritenuta del 15 per cento sia un acconto sull'imposta futura relativa alle prestazioni e che l'acconto da aggiungere alle stesse

sia calcolato sull'ammontare lordo della prestazione da erogare. Questo meccanismo non riduce il rendimento del fondo per i lavoratori, ritenendosi che la restituzione in termini di detrazioni di imposta del 15 per cento che sarà operata sulle prestazioni compenserà la sottrazione del 15 per cento all'investimento iniziale.

14) all'articolo 14

Deve essere sostituito dal seguente:

«I fondi pensione non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. I proventi della partecipazione ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti fino al momento della percezione».

15) all'articolo 17

Alla fine del comma 1 occorre eliminare le parole: «in materia previdenziale»; alla luce infatti delle caratteristiche professionali degli altri membri non sembra che tali esperienze siano necessarie.

Al comma 4 si prevede l'istituzione di una sorta di nuova «Autorità» di vigilanza con dotazioni di personale e di mezzi. Ciò non sembra necessario; il personale ed i mezzi possono essere reperiti presso il Ministero del lavoro. Occorre pertanto specificare che: «Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione si avvale della struttura del Ministero del lavoro».

Conseguentemente occorre sopprimere il comma 7.

Aggiungere il comma 8:

«La vigilanza sulle società di gestione di fondi di pensione iscritti all'albo è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e degli altri investimenti e della Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

16) all'articolo 18

Modificare parzialmente la lettera c) sopprimendo il riferimento all'articolo 6, lettera b) di cui è stata proposta la soppressione, e la lettera e) nella parte che riguarda la comunicazione agli interessati, che viene sostituita con la dizione seguente: «Gli assicurati hanno diritto di ricevere semestralmente un rendiconto dal quale risultino le somme versate, le prestazioni cumulate, le previsioni di prestazioni fino al compimento dell'età per il pensionamento e ogni altra informazione relativa all'andamento finanziario della gestione di appartenenza».

17) all'articolo 19

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «La norma prevista dal comma 2 si applica anche alle forme pensionistiche istituite presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 3, seconda parte, della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Al comma 6 deve essere garantito che l'applicazione della norma non comporti oneri di alcun genere per il bilancio pubblico, anche in prospettiva.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MERIGGI, annunciando il voto contrario del gruppo di Rifondazione Comunista sullo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, ritiene che la riforma del sistema previdenziale rende necessaria per i lavoratori l'istituzione di forme previdenziali integrative, dato peraltro il forte ridimensionamento delle pensioni obbligatorie. Il sospetto è quindi che l'intera operazione sia stata effettuata per favorire prevalentemente gli interessi delle assicurazioni private in relazione ad una fetta di mercato estremamente appetibile.

Prende quindi la parola il senatore MANFROI che pur complimentandosi con la relatrice per l'ampiezza del parere elaborato annuncia il voto contrario della sua parte politica e, richiamandosi all'intervento effettuato durante la discussione generale, ribadisce le considerazioni relative al trattamento fiscale - che definisce penalizzante - riservato ai fondi. Conferma quindi la necessità di una riduzione del contributo di solidarietà che risulta eccessivo e richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sugli scarsi margini di volontarietà riservati dall'articolo 3 ai lavoratori dipendenti. Esprime quindi forti perplessità sul punto *d)* del parere, sottolineando che dovrebbe essere fatto espresso divieto di investire in titoli del debito pubblico. Contrario si dichiara anche alla gestione diretta dei Fondi in beni immobiliari che possono rappresentare forme di investimento assai rischiose per i lavoratori. Ribadisce quindi la propria contrarietà al coinvolgimento dell'INPS nella gestione delle pensioni complementari e ritiene che anche i soggetti cui si riferisce l'articolo 3 dovrebbero poter iscriversi ai fondi aperti.

Il senatore ANESI, esprimendo il voto favorevole del Gruppo socialista sullo schema di parere proposto dalla relatrice, esprime alcune perplessità sul punto *e)* e sottolinea che la gestione diretta dei Fondi è espressamente vietata dallo schema di parere. Chiede quindi chiarimenti sulle osservazioni effettuate in relazione alla normativa transitoria.

Interviene poi il senatore MAGLIOCCHETTI, che pur riconoscendo la grande onestà intellettuale della relatrice nella compilazione dello schema di parere, annuncia il suo voto contrario pur vedendo recepite nel documento alcune delle sue osservazioni. Le motivazioni di fondo del provvedimento e gran parte dei suoi contenuti sono infatti inaccettabili e non migliorabili con il parere.

Il senatore STEFANELLI, annunciando il voto favorevole del Gruppo repubblicano sullo schema di parere proposto dalla relatrice, alla quale esprime le proprie congratulazioni per l'egregio lavoro svolto, dichiara di condividere tuttavia alcune delle osservazioni effettuate dal

senatore Smuraglia soprattutto in relazione alla mancata emanazione della disciplina previdenziale per i nuovi assunti. Non può inoltre essere sottaciuto che tale provvedimento si inserisce in una situazione politicamente grave sia sotto il profilo economico che occupazionale.

Interviene dunque il senatore DE PAOLI che, pur dichiarandosi convinto della necessità di istituire fondi pensionistici complementari, sottolinea tuttavia che la difficoltà della situazione politica e l'instabilità del Governo Amato imporrebbero una più attenta riflessione su un provvedimento tanto delicato. Esso infatti, così formulato, contiene gravi lacune e rischia di diventare uno dei numerosi provvedimenti-tampone sui quali saranno necessari ulteriori interventi. Annuncia pertanto il suo voto contrario sullo schema di parere favorevole.

Il senatore INNOCENTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana sul testo proposto dalla relatrice, esprime il suo più vivo apprezzamento per il lavoro da lei svolto e ricorda che il provvedimento è sorretto dai principi stabiliti dalla legge delega n. 421 del 1992. Ritiene inoltre che il problema dell'approvazione del parere in nulla possa essere associato alla difficile situazione politica che il Paese attraversa.

Il senatore SMURAGLIA annuncia l'astensione della sua parte politica sul parere proposto dalla relatrice.

Prima della votazione, in risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore Pelella, che fa seguito a quella del senatore Anesi sul punto 1) dello schema di parere, la senatrice COLOMBO SVEVO afferma che il punto risponde alla necessità di operare una differenza di disciplina fra coloro che sono iscritti ai Fondi previdenziali e già percepiscono prestazioni e coloro che, pur essendo iscritti, non percepiscono benefici.

Posto ai voti, il parere favorevole presentato dalla relatrice risulta approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del PDS.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **Tani ed altri: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo 1993.

Il presidente COVIELLO ricorda che del provvedimento era stata data illustrazione. Dichiarata pertanto aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore PELELLA che definisce esauriente la relazione svolta dal senatore Innocenti sul provvedimento approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura. La sua parte politica

esprime una valutazione sostanzialmente positiva su tutto l'articolato, che prende in esame un problema delicato come quello della sicurezza dei lavoratori in questo settore, rispetto al quale, peraltro, la normativa comunitaria non prevede nulla di specifico. Particolarmente favorevole è il giudizio sugli articoli 2 e 4 del testo, mentre opportune modifiche andranno apportate agli articoli 6 e 15. Rispetto all'articolo 6, infatti, il riferimento all'ISPESL appare un inutile appesantimento delle procedure, mentre all'interno dell'articolo 15 sarà opportuno rendere più equilibrato il rapporto tra sanzioni penali e amministrative. La sua parte politica si riserva pertanto di presentare eventuali emendamenti che migliorino la formulazione degli articoli sopra ricordati.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che sottolinea come la situazione riguardante la sicurezza dei lavoratori sia costantemente migliorata negli anni fino ad arrivare, paradossalmente, anche a contrasti, in alcuni casi, con gli interessi riguardanti la sopravvivenza delle aziende. All'interno del disegno di legge in titolo esistono ad avviso dell'oratore norme che la Commissione ha il dovere di riformulare al fine di un più attento contemperamento delle differenti esigenze relative alla sicurezza dei lavoratori e alla necessità delle aziende di poter lavorare e dunque dare lavoro. È infatti assai nutrita, in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, una giurisprudenza che rende responsabile il datore di lavoro per il solo fatto del verificarsi dell'incidente e tale logica appare assai discutibile. Dunque, pur dichiarando di apprezzare il contenuto del disegno di legge, ritiene necessaria una più attenta riformulazione di alcune norme.

Interviene infine il senatore MANFROI, sostenendo anzitutto che, probabilmente, il rilievo dato alle USL dal disegno di legge è eccessivo: altri sarebbero infatti gli organi dello Stato in grado di meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nelle cave. Per quanto riguarda invece la certificazione di sicurezza di cui all'articolo 6, l'oratore sostiene che questa previsione appare contraria alla normativa della CEE in materia, che prevede sistemi di autocertificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Saporito ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DOPPIO, richiamando i precedenti normativi sulla materia, dà in primo luogo conto delle motivazioni che hanno portato alla presentazione del provvedimento in esame, elaborato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati in sede di Comitato ristretto della 11ª Commissione permanente. Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, volto all'istituzione di un fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose

diverse dalla religione cattolica, oltrechè all'istituzione di un fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. L'articolo 1 disciplina il sistema di finanziamento del fondo del clero cattolico e dei ministri del culto di altre confessioni religiose. Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono i contributi obbligatori e volontari dovuti al fondo mentre gli articoli 6 e 7 prendono in esame il caso della cessazione del ministero pastorale e l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari. L'articolo 8 disciplina i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il relatore si sofferma poi sugli articoli riguardanti gli importi e le modalità di pagamento delle pensioni e quindi sull'articolo 15 che elenca le variazioni terminologiche al fine di armonizzare la legge italiana con il nuovo codice di diritto canonico. Passa quindi ad illustrare l'articolo 16 che affida all'INPS il fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. Si sofferma poi sulle norme contenute negli articoli da 23 a 31 che, rispetto alla normativa stabilita dall'articolo 16, disciplinano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nonché gli importi e le decorrenze. L'articolo 32 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 34 infine estende al fondo i benefici, le esenzioni e i privilegi che le leggi attribuiscono all'assicurazione generale obbligatoria e le norme riguardanti il contenzioso.

Auspica infine l'approvazione del provvedimento in esame in considerazione delle funzioni svolte dai ministri del culto e da quelli delle associazioni religiose che svolgono compiti di assistenza assai rilevanti che debbono essere tutelati anche con l'istituzione di forme previdenziali come quella in esame. Richiama infine le osservazioni contenute nel parere della 1<sup>o</sup> Commissione alle quali sarà necessario attenersi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la seduta già fissata per domani alle ore 15,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

50ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

*indi del Vice Presidente*

TORLONTANO

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Egli rileva che il decreto-legge, più volte reiterato, contiene, oltre alle norme sulla detenzione dei soggetti affetti da AIDS, anche disposizioni sul rafforzamento dei contingenti del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 1 contiene un divieto di trattenimento in carcere di soggetti affetti da HIV le cui condizioni siano incompatibili con la prosecuzione dello stato di detenzione. Si sofferma poi sull'articolo 4, riguardante lo screening, ai fini dell'indagine sulla sussistenza della sindrome da HIV, dei soggetti che fanno il loro ingresso in carcere. Gli articoli 5 e 6 modificano rispettivamente agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di facilitare la prosecuzione o l'instaurazione di programmi terapeutici volti al recupero di soggetti condannati a pene detentive. L'articolo 7 eleva da tre a quattro anni il limite della pena massima entro il quale si può ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale. L'articolo 8 istituisce presso il dipartimento degli affari sociali un nucleo operativo per la predisposizione e la verifica dei progetti di prevenzione, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti. L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il dipartimento degli affari sociali del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». L'articolo 10 prevede un incremento di competenze dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze. L'articolo 11

prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato o ad enti pubblici a centri di cura e di recupero dei tossicodipendenti. A riguardo sono stabiliti i poteri sostitutivi del Consiglio dei Ministri in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministero delle finanze entro 180 giorni. Gli articoli 12 e 13 riguardano il potenziamento del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 14, infine, concerne la copertura finanziaria.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che, in relazione alla necessità di procedere alle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria delle carceri, l'esame del provvedimento deve essere sospeso, e che esso sarà ripreso subito dopo la conclusione delle predette audizioni.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*SU UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ E ALCUNE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MEDICHE*  
(R 046 0 01, C 12<sup>a</sup>, 0001)

Il senatore GUALTIERI fa presente che nell'ultimo giorno in cui è stato Ministro della sanità, l'onorevole De Lorenzo ha firmato un'intesa con alcune organizzazioni sindacali mirante a favorire l'inserimento nella qualifica dirigenziale più elevata delle qualifiche mediche della carriera prevista dal precedente ordinamento del personale. Esprime forte preoccupazione per tale iniziativa che sta introducendo gravi turbative nel funzionamento degli ospedali, e chiede che il nuovo Ministro della sanità sia chiamato a riferire su tale questione di fronte alla Commissione.

Il senatore SIGNORELLI, il senatore CONDORELLI ed il senatore BRESCIA si associano alla richiesta del senatore Gualtieri.

Il presidente MARINUCCI MARIANI assicura che si farà interprete presso il Ministro della richiesta testè avanzata.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R 033 0 04, C 12<sup>a</sup>, 0001)

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa preliminarmente presente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno. Avverte poi che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce quindi alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELLE CARCERI*

**Audizione del responsabile della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, dottor Nicolò Amato, del direttore dell'Ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, dottor Federico Palomba e del rappresentante dell'Associazione dei medici dell'amministrazione penitenziaria italiana, dottor Vincenzo De Donatis (R 048 0 00, C 12ª, 0001)**

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il dottor Palomba per essere intervenuto ai lavori dell'indagine.

Ha la parola il dottor Palomba. Egli innanzitutto fa presente che il settore minorile dell'amministrazione penitenziaria è in una fase di ristrutturazione, dal momento che allo stesso è stata riconosciuta sul piano normativo una autonomia funzionale sulla base della specificità delle problematiche cui sovrastende. Pertanto dal 1° ottobre 1993 sarà possibile un potenziamento della dotazione organica di personale e un aumento delle strutture rispetto all'esistente. Il dottor Palomba, quindi, fa presente che quanto egli espone nella seduta odierna si riferisce alla situazione attuale. Egli fornisce alcuni dati. In tutto il territorio i 20 istituti penali per minorenni ed i 23 centri di prima accoglienza hanno un organico sanitario complessivo di 23 medici, di cui 5 incaricati, 15 incaricati provvisori, 2 per l'assistenza sanitaria integrativa ed un medico a parcella. In ogni istituto è presente un medico incaricato che presta servizio per almeno 3 ore al giorno. Il medico degli istituti penali per i minorenni e dei centri di prima accoglienza è responsabile dell'organizzazione sanitaria, controlla l'igiene delle cucine e degli alimenti, dei locali e dei laboratori, nonché dei servizi di lavanderia. È anche responsabile del materiale medico chirurgico presente nell'ambulatorio dell'istituto, e cioè i presidi medico chirurgici necessari alle terapie di elezione e di urgenza, mentre per le patologie che richiedono l'assistenza sanitaria più specifica e selettiva i minori sono inviati alle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Il dottor Palomba fa, tuttavia presente che alcuni istituti sono provvisti di servizio medico specialistico per le patologie più frequenti. Negli istituti minorili non sono presenti centri clinici, poichè le patologie di cui possono essere affetti i minori non richiedono una assistenza sanitaria continua, bensì, e solo nei casi di urgenza, un ricovero ospedaliero. Nel 1992 sono entrati negli istituti penali per minorenni 1.533 minori di cui 1.359 maschi e 174 femmine; nei centri di prima accoglienza le entrate sono state 4.372. Gli assuntori di sostanze stupefacenti sono 386 di cui 379 maschi e 7 femmine. Le sostanze stupefacenti più abitualmente usate sono, nell'ordine, oppiacei, *cannabis* e cocaina. Sono dediti più frequentemente alle sostanze stupefacenti i minori italiani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni. Tali dati sono sovrapponibili anche per quanto riguarda i minori stranieri anche se tra questi ultimi l'incidenza degli assuntori di stupefacenti è inferiore a quella dei minori italiani. Il dottor Palomba precisa che tali dati si riferiscono all'ultimo semestre del 1992. Le patologie di frequente riscontro negli istituti minorili riguardano l'apparato respiratorio, l'apparato osseo articolare, l'apparato gastroenterico, quello tegumentario e pilifero e l'apparato odontostomatologico. Per lo *screening* sono stati effettuati 344 prelievi

nel primo semestre 1992 risultando siero positivi all'HIV tre minori i quali non sono affetti da LAS o ARC.

Quindi i senatori rivolgono alcuni quesiti al dottor Palomba.

Il senatore SIGNORELLI, nel ritenere che occorrerà comunque anche in futuro procedere ad una verifica sulla condizione dei medici penitenziari, risultando comunque attualmente il servizio del tutto carente, data l'insufficienza del personale, prende atto della situazione di transitorietà. Auspica che entro breve tempo si vari una normativa che consenta una adeguata assistenza sanitaria e definisca lo *status* giuridico dei medici penitenziari. Ritenendo del tutto carente l'attuale dotazione di medici chiede se è già stato previsto un potenziamento di tale personale ed entro quanto tempo esso dovrebbe essere realizzato. Chiede inoltre quale sia il numero dei minorenni stranieri presenti negli istituti.

Ai quesiti del senatore Signorelli il dottor PALOMBA risponde dichiarando che nell'ambito del potenziamento della dotazione organica di personale dovrebbe essere incluso un congruo numero di medici. Ribadisce che tale potenziamento dovrebbe essere realizzato a partire dall'ottobre prossimo, augurandosi tuttavia che entro aprile sia licenziata una bozza di provvedimento in materia che poi previo parere dei Ministri del tesoro e della funzione pubblica sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente inizieranno le procedure concorsuali. Quanto ai minorenni stranieri, la presenza è assai limitata negli istituti del Mezzogiorno mentre in quelli del Nord arriva a punte molto alte.

Il senatore Raffaele RUSSO, considerato che il medico incaricato assolve varie funzioni, da un lato essendo responsabile dell'organizzazione sanitaria dell'istituto, dall'altro responsabile del materiale medico chirurgico e dall'altro ancora responsabile della tutela della salute del minore, chiede se non sia il caso di aumentare le ore di servizio poichè ritiene che le tre ore previste non siano sufficienti ad espletare tutti i compiti.

Il dottor PALOMBA, rispondendo a tale quesito, afferma che in quattro o cinque strutture si riesce ad utilizzare i medici incaricati a tempo pieno che svolgono già assistenza nelle carceri per adulti, nelle altre strutture sono utilizzati medici a parcella. Il dottor Palomba tuttavia fa presente che esiste un rapporto di interazione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, pertanto per le patologie specifiche si fa riferimento ai presidi sanitari pubblici. È comunque dell'avviso che il servizio andrebbe potenziato.

Per un potenziamento del servizio si esprime anche il presidente MARINUCCI MARIANI in quanto esso consentirebbe l'attuazione della prevenzione e dell'educazione alla salute.

Il senatore GUALTIERI rileva che dai dati forniti dal dotto Palomba come da quelli esposti nelle precedenti audizioni, il servizio sanitario nelle carceri risulta gravemente sottodimensionato rispetto alle reali necessità, soprattutto per quanto concerne il personale. Vi sono proposte per arrivare all'unificazione del servizio sanitario penitenziario con il Servizio sanitario nazionale. Chiede quindi di conoscere quali siano le reali esigenze di organico. Chiede poi al dottor Palomba come sia stato accertato lo stato di sieropositività dei tre minorenni sieropositivi, dato che non esistono sistemi coercitivi, e comunque ha poco senso per un minore parlare di volontarietà dell'accertamento.

Il dottor PALOMBA fa notare che lo stato di sieropositività è stato accertato sulla base di dichiarazioni rese dagli interessati. Rileva poi che è in atto una ricognizione del complesso delle necessità di organico della sanità penitenziaria. Ritiene che il problema dell'unificazione non sia particolarmente sentito per la giustizia minorile.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che per quanto concerne i minori detenuti le problematiche più importanti siano quelle psicologiche e di reinserimento sociale piuttosto che quelle prettamente cliniche. Chiede al dottor Palomba quale sia stato il numero complessivo delle prestazioni specialistiche rese nelle carceri minorili, e quante siano state quelle pagate a parcella libero professionale e quelle rese in convenzione. Chiede poi i tempi medi necessari per il ricovero in stabilimenti ospedalieri dei minori detenuti in casi di urgenza, e quale sia il numero degli psicologi e degli infermieri operanti nelle carceri minorili, nonché il loro *status* giuridico.

Il dottor PALOMBA fa presente che attualmente nel settore minorile non ci sono psicologi negli organici, ma solo 60 unità che sono convenzionate per un certo numero di ore mensili. Nel progetto che si sta predisponendo è previsto un organico che dovrebbe essere determinato in 30-40 unità, essendosi considerata l'importanza del loro ruolo, specie nella determinazione dei programmi educativi. Si riserva di far pervenire al più presto alla Commissione gli altri dati richiesti dalla senatrice Bettoni Brandani.

Ha la parola il dottor DE DONATIS. Egli fa presente che la posizione dei medici penitenziari è di fatto assimilata a quella dei medici di base. In linea di massima l'attività finora svolta, se può essere ritenuta valida per quanto riguarda la cura, non è assolutamente soddisfacente per quanto riguarda la prevenzione e la riabilitazione.

Il numero di ore di lavoro prestate all'interno degli stabilimenti carcerari è del tutto insufficiente, ed inoltre da circa 15 anni non si effettuano concorsi, per cui il medico penitenziario è quasi sempre un medico incaricato, chiamato direttamente dal direttore del carcere. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, talvolta si fa ricorso a convenzioni con le USL, mentre altre volte si instaurano rapporti di natura libero professionale con il singolo specialista. Su un piano generale, sottolinea che il rapporto con i detenuti è notevolmente delicato, in quanto manca evidentemente un legame di fiducia

personale e, d'altra parte, è comunque riconosciuto al detenuto il diritto a chiedere di essere visitato da un proprio medico di fiducia. Se da un punto di vista teorico potrebbe essere accettabile l'unificazione del servizio sanitario penitenziario con il servizio sanitario nazionale, nella realtà attuale questa scelta darebbe luogo a gravissime difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la obiettiva necessità di una continuità nella cura. Sottolinea quindi la drammaticità del problema della carenza di infermieri all'interno delle carceri, che determina la necessità di far ricorso agli agenti di custodia per l'effettuazione di molte prestazioni di natura infermieristica. La medicina preventiva dovrebbe poi acquisire una particolare rilevanza all'interno delle carceri, data la necessità di avere un approccio corretto con soggetti quasi sempre privi di qualsiasi nozione in materia.

Interviene quindi il dottor Nicolò AMATO. Al di là dell'alternativa tra l'unificazione completa della medicina penitenziaria con il Servizio sanitario nazionale e la configurazione di una medicina penitenziaria totalmente autonoma e separata, egli ritiene che vi possa essere una terza possibilità, che di fatto è quella seguita dalla normativa vigente, costituita dalla legge n. 740 del 1970. Sono previsti i medici incaricati che prestano servizio all'interno delle carceri per il tempo necessario alle occorrenze dell'istituto; con una circolare della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena il tempo giornaliero di servizio è stato fissato in tre ore. Tali medici sono scelti tramite un concorso pubblico; in caso di ritardi nell'espletamento dei concorsi, è consentito il ricorso a medici incaricati provvisori per i quali nel 1989 fu disposta con legge una sanatoria, peraltro non ancora completamente applicata. Sottolinea a tal riguardo che alcune USL hanno inteso applicare ai medici incaricati operanti nelle carceri la normativa sulle incompatibilità recentemente entrata in vigore per tutti i medici pubblici: tale scelta appare del tutto inopportuna ed ingiusta sia perchè si tratta di un rapporto di lavoro a tempo parziale sia perchè è necessario che tali professionisti mantengano un contatto con l'attività sanitaria espletata al di fuori delle carceri. Attualmente è previsto un organico di 350 medici incaricati, ma risultano coperti 338 posti; vi sono 240 istituti di pena per una popolazione carceraria complessiva di circa 51.000 unità a fronte delle circa 30.000 unità esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 740 del 1970. L'organico dei medici è chiaramente insufficiente, anche perchè l'ambiente carcerario è notoriamente patogeno. Si fa inoltre ricorso ad altre figure professionali mediche, costituite innanzitutto dai medici di guardia che dovrebbero assolvere funzioni di emergenza, ma che di fatto svolgono compiti integrativi dei medici penitenziari incaricati. Essi sono compensati su base oraria; vi sono attualmente 1.097 medici di guardia, ai quali sono state pagate una media di 3.424 ore per i giorni feriali e 4.565 ore per i giorni festivi nell'ultimo anno. In alcuni grandi istituti di pena il servizio di guardia medica copre l'intero arco delle 24 ore. Vi sono poi i medici specialisti a rapporto convenzionale; l'amministrazione verifica preliminarmente la possibilità di concludere convenzioni con le USL, nel 1992 ne sono state concluse 149, altrimenti si fa luogo a convenzioni con singoli specialisti: nel 1992 ne sono state concluse 1.694. Si sofferma quindi sul grave

problema degli infermieri per i quali è previsto un organico di 800 unità, che non è mai stato coperto interamente; attualmente prestano servizio circa 320 infermieri di ruolo per cui si deve fare ricorso a convenzioni con le USL o con singoli infermieri. Sono stati anche istituiti 13 centri clinici nei quali è possibile l'erogazione di prestazioni sanitarie di livello più elevato, ivi comprese le operazioni chirurgiche; tali centri, pienamente inseriti nelle strutture carcerarie si trovano però ad operare in condizioni di gravi difficoltà a causa della carenza di infermieri: di qui il ricorso al ricovero in luoghi esterni di cura, cui invece si dovrebbe arrivare solo in casi estremi.

Il dottor Amato fa quindi presente che a suo avviso la soluzione nettamente preferibile è quella del mantenimento di una medicina penitenziaria autonoma, anche se il sistema attuale necessita di alcuni interventi di correzione e di integrazione. Tale sistema consente di usufruire di specifiche professionalità e, superando una accezione eccessivamente rigida del principio delle incompatibilità, consente anche di mantenere un opportuno contatto con la medicina esterna. La scelta di un sistema di medicina penitenziaria autonoma va conservata anche per l'assoluta necessità di avere un rapporto fiduciario del medico con l'amministrazione penitenziaria, indispensabile per i gravi problemi di sicurezza posti da talune categorie di detenuti. È infatti indispensabile evitare che mafiosi e camorristi possano allegare malattie inesistenti o esagerarne di esistenti allo scopo di uscire dal carcere. È altresì inammissibile che alcuni medici si prestino a formulare false certificazioni proprio per agevolare la posizione di detenuti mafiosi e camorristi: in tal senso sono stati recentemente adottati provvedimenti anche severi. È però del pari inammissibile che detenuti che necessitano assolutamente di cure da espletarsi al di fuori del carcere vengano rifiutati, come è avvenuto recentemente da parte di alcuni ospedali per soggetti affetti da AIDS: a tal riguardo alcuni medici di pronto soccorso sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica. Segnala infine la validità della scelta operata in alcuni grandi ospedali, relativa alla costruzione di reparti carcerari autonomi, che consentono da una parte l'ottenimento del ricovero in casi di effettiva necessità, dall'altra l'esclusione di contatti con gli altri degenti dell'ospedale.

Il presidente TORLONTANO ringrazia il dottor Amato per l'ampia relazione svolta.

Quindi i senatori rivolgono alcuni quesiti al dottor Amato.

La senatrice ZUFFA ritiene che istituzionalmente il Servizio sanitario nazionale debba provvedere alla tutela della salute dei detenuti in quanto cittadini. Pertanto, a suo avviso appare discutibile che tale assistenza sia gestita dal Ministero di Grazia e Giustizia, così come discutibile appare il sistema di reclutamento dei medici nelle carceri su chiamata dei direttori in quanto ciò comporta una discrezionalità che mal si concilia con il principio della tutela della salute. Nutre dubbi anche sulla costituzionalità dell'istituzione dei reparti carcerari negli ospedali alla cui creazione evidentemente sembra essere destinato il

finanziamento previsto nel decreto-legge n. 60 del 1993. In particolare sottolinea l'iniquità nel collocare in tali reparti carcerari speciali i malati terminali di AIDS. Osserva poi che negli ultimi anni in seguito a problemi di bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia è stato ridotto il numero di ore di assistenza medica nelle carceri. Tale carenza si aggiunge a quella di personale di polizia penitenziaria. Conseguentemente si tende ad evitare che i detenuti possano sottoporsi ad analisi cliniche fuori dal carcere perchè esistono difficoltà di accompagnamento dovute appunto alla carenza di personale di polizia penitenziaria. La senatrice Zuffa chiede infine in che misura incidano le attuali condizioni igieniche delle carceri sulla salute dei detenuti.

La senatrice BETTONI BRANDANI rileva che il rapporto di lavoro del personale medico infermieristico nelle carceri è anomalo in quanto l'assunzione avviene per concorso per soli titoli o per chiamata diretta del direttore ed il compenso sembra risultare piuttosto basso. In proposito chiede a quanto ammonti tale compenso. Osserva che solo formalmente sussiste l'autonomia del medico, di fatto invece c'è una dipendenza dal datore di lavoro con conseguenze negative sulla stessa funzione del medico che si carica di problemi extra sanitari inerenti alla struttura carceraria, laddove viene fatta pressione su di lui circa il ricovero ospedaliero del detenuto per le difficoltà che si creano per l'amministrazione penitenziaria a causa della necessità del piantonamento. La senatrice Bettoni Brandani sottolinea che, ferme restando le peculiarità delle condizioni del detenuto malato, rimane comunque indispensabile garantire anche a questo il diritto alla salute attraverso una maggiore qualità delle prestazioni ed una maggiore qualificazione del medico. Chiede poi, a proposito dell'emergenza, quale è la risposta dell'amministrazione per tipo di servizio e quali siano i tempi tra la domanda e la risposta di soccorso e l'effettivo ricovero. Chiede inoltre: quali sono i costi delle prestazioni specialistiche; quale è il sistema di retribuzione degli specialisti e quale è il modo di accesso alla convenzione per le prestazioni specialistiche; quali sono i costi dei centri clinici scorporati per singole voci di spesa; quale è l'entità della retribuzione degli infermieri e quale è il tipo di retribuzione degli stessi; se infine questi ultimi appartengono o meno al servizio sanitario nazionale.

Il senatore GRASSANI chiede se il diritto alla salute valga anche per i detenuti, dato che gli istituti penitenziari sono concepiti esclusivamente come luoghi di punizione in cui non è possibile l'erogazione di assistenza di alcun tipo, in quanto mancano medici ed infermieri professionali e le analisi di laboratorio fuori dalle carceri sono scoraggiate. Parimenti forte carenza assistenziale sussiste anche negli istituti penali per i minorenni dal momento che è previsto un orario di sole tre ore per il medico con conseguente impossibilità di svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Il senatore STEFANO pone una serie di quesiti: se sono previsti corsi di aggiornamento per i medici penitenziari; in che modo viene garantita l'assistenza farmaceutica; quali sono gli indici di occupazione,

la qualità di interventi ed i costi dei centri clinici; perchè è esclusa la presenza dell'adolescentologo negli istituti penali per i minorenni; se e in che misura sono coinvolti gli istituti di igiene e profilassi; quale è il rapporto medico detenuto negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il senatore GARRAFFA, rilevata l'esigenza di far riferimento a dati oggettivi per la predisposizione di un documento conclusivo dell'indagine che possa costituire la base per eventuali provvedimenti legislativi, chiede quali e quante siano le richieste di prestazioni sanitarie in relazione alla popolazione carceraria; quali e quante siano soddisfatte all'interno delle carceri e quali e quante quelle che sono soddisfatte all'esterno. Da tali dati, a suo avviso si può individuare il livello di utilizzazione dei sanitari medici e paramedici. Il senatore Garraffa ritiene anche che sia necessario chiarire la posizione giuridica dei medici utilizzati all'interno delle carceri il cui rapporto di lavoro da un lato è considerato libero professionale, in quanto sono soggetti alla ritenuta di acconto, dall'altro viene configurato come un rapporto di dipendenza in quanto i medici sono obbligati alla presentazione del modello 101. Inoltre l'assunzione di un medico da parte di un istituto di pena comporta la preclusione per il medico di operare all'interno del servizio sanitario nazionale, mentre sembra sia consentito ai medici del servizio sanitario nazionale di prestare attività presso le carceri. Pur convenendo sulla peculiarità del lavoro del medico penitenziario ritiene tuttavia che si debba procedere ad una integrazione con il servizio sanitario nazionale. Circa le prestazioni ospedaliere il Ministero di Grazia e Giustizia nella stipula delle convenzioni privilegia le strutture pubbliche e solo laddove l'ospedale è carente si rivolge al privato, adottando, peraltro un tariffario nazionale. Chiede infine indicazioni precise circa l'efficienza dei centri clinici.

Il senatore DIONISI osserva che la necessità di riaffrontare oggi le tematiche assai complesse della sanità penitenziaria, già dibattute alla fine degli anni settanta in sede di esame della legge n. 833 del 1978, dimostra lo stato di grave carenza che caratterizza la sanità penitenziaria. Ricorda che da taluni settori si sostiene l'esigenza di un adeguamento degli organici e delle risorse; ciò, a suo avviso, non è sufficiente, in quanto occorre qualcosa di più incisivo senza pregiudizi ideologici circa il modello da adottare, che dovrebbe coniugare il diritto alla salute del detenuto con il suo stato di carcerazione. Ritiene che esistono specificità particolari della domanda e della risposta, esprimendosi nel carcere la patologia diversamente che all'esterno ed incontrando l'offerta vincoli oggettivi. Sottolinea che il detenuto deve avere diritto a tutte le prestazioni nell'ambito di una impostazione globale che non separi l'assistenza sanitaria dal servizio sanitario nazionale. Le strutture possono essere individuate sia all'interno del carcere, come l'ambulatorio o il centro medico, sia all'esterno come l'ospedale. Osserva che c'è una eccessiva discrezionalità dei direttori delle carceri nell'assunzione dei medici. Chiede poi quali siano i costi complessivi e per prestazione, per ora e per i medici specialisti; se può essere introdotto il rapporto di convenzione al posto di quello per chiamata

diretta. È infine dell'avviso che le prestazioni debbano essere erogate dalle strutture dell'unità sanitaria locale.

Il senatore BRESCIA fa presente che lo stesso dottor Amato ha evidenziato in varie occasioni i problemi connessi al sovraffollamento delle carceri, ed ai gravissimi problemi sanitari che ne derivano. I dati forniti oggi sono impressionanti, in particolar modo per la scarsità di ore prestate dai medici e per la carenza di psicologi e di infermieri. Chiede di conoscere se vi sia una carenza di risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero di grazia e giustizia. Ritiene che gran parte dei problemi potrebbero essere risolti integrando la medicina penitenziaria nelle USL, come si evince anche da quanto affermato dal dottor De Donatis; chiede se siano stati approntati progetti per la prevenzione e la riabilitazione all'interno delle carceri. Chiede quanti posti letto siano operanti nei centri clinici, e quali siano le cause del mancato funzionamento di alcuni di essi.

Il presidente TORLONTANO chiede quale configurazione debbano avere i centri clinici, che non possono assolutamente essere considerati come piccoli ospedali, dato che i piccoli ospedali sono strutture non efficienti, che non possono offrire cure adeguate. Chiede quindi quale dovrebbe essere il rapporto tra reparto ospedaliero carcerario e centri clinici. Cita poi il caso del reparto carcerario dell'ospedale di Pescara, nel quale si sono verificati molteplici incidenti di vario tipo. Naturalmente i mafiosi ed i camorristi debbono rimanere il più possibile internati, ed è comunque da escludere la possibilità di ricovero in strutture private.

Il presidente AMATO ritiene che lo Stato, e quindi l'amministrazione penitenziaria, abbia il dovere di garantire il diritto alla salute dei detenuti, che sono in sua custodia, e che si trovano in una situazione che è oggettivamente patogena. Le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti sono complessivamente inaccettabili, a causa del sovraffollamento delle carceri; vi sono cameroni con venti detenuti ed unico servizio igienico, o stanze piccole con tre o quattro detenuti in letti a castello. Lo sforzo dell'amministrazione è volto in primo luogo alla prevenzione, ma la situazione di promiscuità è aggravata dal sovraffollamento e dall'alta incidenza di detenuti tossicodipendenti, sieropositivi o malati di AIDS. I rimedi sono stati indicati, ma non si è arrivati alle soluzioni per ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione penitenziaria. Fa presente di non aver mai sostenuto una totale separazione della medicina penitenziaria rispetto al Servizio sanitario nazionale, dato che di fronte al diritto alla salute tutti i cittadini, ivi compresi i detenuti, sono uguali. Ci deve essere un limite di compatibilità tra stato di malattia ed espiazione di una pena: il problema si pone ora soprattutto per i malati di AIDS conclamato. Ritiene però che vadano salvaguardate due esigenze. La prima è quella di una particolare considerazione per le specifiche condizioni di manifestazione delle patologie che riguardano i carcerati; di qui la inopportunità di una troppo rigida applicazione del principio delle incompatibilità per i medici. La seconda esigenza deriva dal rapporto che deve intercorrere tra amministrazione penitenziaria ed operatori sanitari.

Fa notare che nessun direttore di carcere può scegliere con arbitrio il medico incaricato, in quanto vanno seguiti criteri oggettivi, controllati dall'amministrazione. Anche se fosse il Servizio sanitario nazionale a farsi carico della medicina penitenziaria, occorrerebbe un rapporto di fiducia oggettiva con gli operatori sanitari che prestano servizio nelle carceri, per evitare l'instaurarsi di relazioni particolari tra certi detenuti e gli stessi operatori sanitari: questo è il tipo di fiducia che occorre, e non certo un rapporto personale con i direttori delle carceri. Si deve poi tener presente che tutti i problemi sono aggravati dalla carenza di disponibilità di bilancio, dato che si stanno gestendo 51.000 detenuti con le stesse risorse con cui se ne gestivano 25.000 nel 1991; sono stati per questo accumulati forti debiti con i fornitori, anche per assicurare il proseguimento delle forniture essenziali, quali quelle per il riscaldamento. L'inserimento di detenuti in ospedali va il più possibile contenuto sia perchè vanno esclusi tutti i possibili abusi di certe categorie di detenuti, sia per evitare disagi agli stessi ospedali. Fa notare al senatore Torlontano che nei centri clinici sono erogate varie prestazioni di ottimo livello, ivi comprese operazioni chirurgiche, ma essi non potranno evidentemente mai escludere i ricoveri per le affezioni più gravi. I reparti carcerari degli ospedali non possono essere considerati ricoveri per malati di AIDS. Essi non comportano alcun costo aggiuntivo, e non costituiscono una ghettizzazione per nessuno. Essi servono per evitare gravi disagi agli altri degenti, e per consentire comunque la possibilità del ricovero. Si sofferma quindi sulla grave carenza di psicologi, che deriva dalla mancanza di fondi. Quelli attualmente operanti sono circa 350, e prestano servizio per una media di 60 ore al mese, compensate in ragione di 25.000 lire all'ora. Fa osservare alla senatrice Zuffa che l'articolo 96 del testo unico sulle tossicodipendenze fa obbligo alle USL di farsi carico della riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti, ma solo sei USL in tutta Italia assolvono a tale obbligo. L'amministrazione penitenziaria si trova quindi a svolgere un compito di supplenza per le carenze del Servizio sanitario nazionale. Fa presente che per tutti i soggetti detenuti per la prima volta si era istituito un presidio particolare, che ora è in difficoltà per l'esplosione della popolazione carceraria e la carenza di fondi.

Il presidente TORLONTANO ringrazia il dottor Palomba, il dottor De Donatis e il dottor Amato e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

La senatrice ZUFFA ritiene che la Commissione debba porre la questione della competenza per l'esame del decreto; sono le esigenze

sanitarie che dettano i criteri per la fuoruscita dal carcere dei detenuti affetti da AIDS, mentre le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 hanno un evidente valenza socio-sanitaria per cui si giustifica pienamente la richiesta di assegnazione alle Commissioni 2ª e 12ª riunite. In tal senso chiede che la Commissione si pronunci inoltrando una precisa richiesta alla Presidenza del Senato.

Il senatore CONDORELLI condivide le osservazioni della senatrice Zuffa, anche se occorre tenere presente la necessità di convertire il decreto nei termini costituzionali.

*QUESTIONE DI COMPETENZA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1069  
(R 034 0 05, C 12ª, 0001)*

La Commissione delibera quindi di sollevare dinanzi al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento un conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 1069, recante «Conversione in legge del decreto legge 13 marzo 1993, n. 60 recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» affinché esso, già deferito all'esame di merito della 2ª Commissione, sia nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 2ª e 12ª.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani 1º aprile alle ore 15,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

58<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo in Vallesina**

(Esame e rinvio)

(R 048 0 00, C 13<sup>a</sup>, 0004)

Il senatore LUONGO dà conto del sopralluogo svolto in Vallesina il 22 e 23 febbraio 1993, nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione il 3 dicembre 1992: le audizioni hanno riguardato le autorità sanitarie, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e rappresentanti sindacali e industriali. L'inquinamento da cromo esavalente fu già oggetto di un'ordinanza della Protezione civile nel 1986, che ne individuava la fonte nel sito dell'azienda SIMA (titolare dello stabilimento di Monsano), disponendo la costruzione di una paratia: tale intervento non fu completato e la Regione costituì nel 1990 una Commissione di protezione civile per individuare le aree e le acque interessate e per operare i primi interventi; nonostante ciò, un aumento del livello delle acque contenute dalle paratie nel 1991 fu imputato, oltre agli apporti meteorici, ad una perdita delle tubazioni acquedottistiche. La Regione Marche ha allora proposto l'esecuzione di un fosso di guardia ed il lavaggio del terreno inquinato, con una spesa superiore al miliardo di lire; la bonifica del sito con metodi più ampi è invece richiesta dalla Provincia, previ studi meteorologici, idrogeologici e sanitari; il sindaco di Monsano, poi, ha criticato l'intervento della protezione civile e lamenta la mancata realizzazione di un depuratore, mentre gli altri sindaci richiedono una maggiore informazione delle popolazioni. Le unità sanitarie locali, invece, compiono valutazioni divergenti sul percorso tecnico più corretto per operare il disinquinamento; varia anche il giudizio sull'impermeabilizzazione del sito e sulla necessità di delocalizzare o meno l'azienda; quest'ultima, infine, diffida delle procedure di lavaggio del terreno proposte dalla regione, mentre i sindacati convengono che la produzione odierna non è più inquinante ma invitano ad operare riscontri nel sottosuolo per eventuali accumuli pregressi di sostanze inquinanti.

Si apre la discussione, in cui interviene il senatore GALDELLI: oltre a proporre una mappatura del sito, auspica che si affronti la tematica della delocalizzazione, perchè quest'ultima è prioritaria per la bonifica dell'area.

Il senatore TABLADINI dichiara che il problema è già stato vagliato in Val Trompia e la soluzione ivi adottata potrebbe costituire un utile precedente.

La senatrice ANGELONI invita a superare la logica emergenziale, deferendo la ricerca della soluzione definitiva a soggetti istituzionali come il Ministero dell'ambiente (per la mappatura dei siti) e l'Istituto superiore di sanità (per l'indagine epidemiologica); l'attuazione degli interventi dovrebbe poi essere propria dell'azienda, cosa che potrebbe anche rendere superflua la sua delocalizzazione.

Il senatore PARISI Vittorio auspica un superamento della discordanza dei pareri tecnici, ma dubita dell'attendibilità e imparzialità degli studi di fonte esclusivamente ministeriale. Più in generale, occorre risolvere la questione delle aziende inquinanti anche al di là delle delocalizzazioni, mediante un piano di risanamento nazionale che dovrebbe prevedere anche il conferimento di risorse pubbliche e private.

Il senatore MONTRESORI aderisce alle linee della relazione, ricordando che compito del documento conclusivo è soprattutto quello di tener viva l'attenzione per la possibile distruzione di risorse ambientali ad opera di aziende inquinanti; a tale scopo, il tema delle delocalizzazioni costituisce un'utile prospettiva di soluzione, di cui è oggetto il disegno di legge n. 1093 e che potrà essere anche integrato da norme quadro rivolte alle Regioni.

Il presidente GOLFARI, nel rinviare il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta, propone il conferimento al senatore Luongo del mandato a redigere una proposta di documento conclusivo dell'indagine.

Conviene la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**GOLFARI ed altri.** - Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1074)  
(Esame e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il contenuto del disegno di legge n. 1074, la cui urgenza deriva dai gravi effetti per l'attività urbanistica della norma di attuazione del codice della strada concernente i limiti di edificabilità lungo le strade incluse nel perimetro urbano. Del resto, la

ricaduta negativa della norma, sottolineata più volte da rappresentanti delle autonomie locali, è stata riconosciuta dallo stesso Ministro dei lavori pubblici il quale ha elaborato una proposta di decreto attualmente in fase consultiva al Consiglio di Stato; l'approvazione del disegno di legge in esame costituirebbe pertanto un utile indirizzo in direzione di un maggior rispetto della pianificazione urbanistica comunale.

Il Presidente propone che si richieda il trasferimento alla sede deliberante, subordinatamente al consenso di tutti i Gruppi ed all'assenso del Governo; propone altresì il rinvio dell'esame alla seduta di domani.

Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

26ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*Intervengono i ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Andreatta, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Ciaurro e il sottosegretario di stato per il bilancio e la programmazione economica Grillo.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali sugli indirizzi generali della politica cui intende attenersi**

(R 046 0 03, C 23ª, 0003)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà la parola al Ministro Ciaurro ringraziandolo per la disponibilità dimostrata a partecipare alla riunione della Giunta nonostante la situazione di grave difficoltà in cui si trova il Governo.

Il Presidente rileva, quindi, che nel corso degli incontri svolti da una Delegazione della Giunta nello scorso mese di febbraio con alcuni esponenti delle istituzioni comunitarie, si è potuto in quelle sedi prendere atto con soddisfazione del netto miglioramento registrato dalla situazione del Paese per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità. Tale situazione è destinata ad evolversi ancora più positivamente, poichè con la collaborazione del Parlamento europeo - il quale ha allestito un progetto ormai in fase avanzata di esecuzione denominato Osservatorio europeo istituzionale e legislativo (OEIL) - il Parlamento italiano potrà disporre di informazioni sul processo decisionale comunitario tali da accrescerne al massimo la trasparenza e permettere una più proficua collaborazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo nella fase ascendente del diritto comunitario. È questa - sottolinea l'oratore - la risposta attualmente più efficace all'irrisolto problema del deficit democratico della Comunità. Il Presidente aggiunge, altresì, che la vita

istituzionale della Comunità europea in questo momento è particolarmente interessata alle decisioni concernenti l'allargamento ad altri Paesi e su tale questione la Giunta intende avviare un approfondimento in tempi ravvicinati.

Il Ministro CIAURRO ribadisce il pieno appoggio del Governo nella sua collegialità alle azioni che il Parlamento intende intraprendere per svolgere un ruolo efficace al fine di orientare il dialogo fra le istituzioni comunitarie. Il Governo intende, altresì, migliorare i rapporti tra le istituzioni del Paese complessivamente intese e la Comunità europea. Tale azione sarà svolta con carattere di continuità in relazione all'andamento della situazione politica anche impostando i problemi di lungo periodo attinenti alla nostra partecipazione alla vita comunitaria.

Al riguardo, il Ministro Ciaurro richiama l'attenzione della Giunta sugli adempimenti avviati in relazione alla presentazione della legge comunitaria per il 1993. Essa sarà presentata entro il mese di aprile e l'obiettivo prefissatosi dal Governo è quello di farvi confluire tutti gli adempimenti necessari per realizzare il massimo di conformità fra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento comunitario. Egli tiene, anzi, a dare atto al suo predecessore, ministro Costa, del lavoro da lui svolto che ha consentito di recuperare l'ingentissimo arretrato accumulatosi.

Inoltre - prosegue il rappresentante del Governo - è suo intendimento proporre modifiche alla legge n. 86 del 1989 (legge La Pergola), nonchè portare la discussione sulla legge comunitaria annuale ad essere momento di dibattito complessivo sulle grandi questioni della nostra partecipazione alla vita comunitaria. Purtroppo deve constatare come il Parlamento non sempre abbia corrisposto con la dovuta attenzione a questa esigenza. Ciò appare ancor più necessario di fronte ad atteggiamenti che vengono da alcune parti del Paese i quali rimettono in discussione la nostra scelta comunitaria. La coerenza con questa scelta deve essere mantenuta soprattutto ora che la situazione economica sembra rendere più difficile il mantenimento degli impegni sottoscritti con il Trattato di Maastricht.

Altra questione sulla quale occorre procedere con scelte precise ed interventi incisivi concerne l'impiego dei Fondi strutturali comunitari. La situazione con cui confrontarsi desta, infatti, estrema preoccupazione anche perchè siamo vicini a scadenze precise che potrebbero rendere inutilizzabili gli stanziamenti comunitari assegnati all'Italia. Riguardare il tempo perduto sarà uno degli indirizzi della propria azione. Tuttavia sembra realistica la previsione della perdita di alcuni finanziamenti e, soprattutto, la cronica incapacità dell'Italia ad utilizzare le risorse comunitarie assegnatele non potrà non incidere negativamente sull'atteggiamento delle autorità della CEE preposte ad assumere le decisioni per l'assegnazione dei Fondi strutturali per il nuovo periodo 1994-1999. Occorre, quindi, rivedere gli atteggiamenti fin qui adottati dal Paese sia per quanto riguarda le decisioni sui Fondi strutturali, anche negli aspetti relativi alla configurazione del nuovo Regolamento-quadro, nonchè per quanto attiene alle modalità con il quale viene data esecuzione nazionale alle decisioni relative.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ricorda che nell'incontro avuto da una Delegazione della Giunta con il commissario per le politiche regionali Bruce MILLAN era emersa una certa disponibilità a trovare una forma di riprogrammazione dei Fondi strutturali non utilizzati dall'Italia che non fosse quella penalizzante della revoca e dell'assegnazione ad altri Paesi. Tale questione, anzi, era stata oggetto di un successivo incontro fra l'allora ministro del bilancio e la programmazione economica Reviglio ed il commissario Millan che gli consta da notizie personali avesse avuto alcuni risultati positivi.

Il ministro CIAURRO osserva che sulla questione si è effettivamente svolta una riunione del CIPE ed un'altra si terrà il prossimo venerdì. Peraltro, la presenza del ministro Andreatta consente di ottenere informazioni più dettagliate dell'andamento della questione nella misura in cui queste rientrano nell'ambito della competenza del Dicastero da lui presieduto.

Il ministro Ciaurro conclude, infine, assicurando la Giunta in merito alla propria disponibilità ad intervenire ad una seduta successiva alla pausa pasquale per informarla sulla questione e sulle altre che saranno nel frattempo maturate.

**Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari**

(R 046 0 03, C 23<sup>a</sup>, 0004)

Il Ministro ANDREATTA informa la Giunta che per il periodo coperto dal Regolamento CEE 2052/88 sui Fondi strutturali (1988-1993) i dati di cui dispone indicano un impegno del 50 per cento cui corrisponde una spesa del 20 per cento per quanto riguarda i fondi afferenti al Fondo di sviluppo regionale. Mancano, allo stato, i dati relativi alla situazione del FEOGA e del Fondo sociale. La questione è stata posta all'ordine del giorno della prossima seduta del CIPE.

Il Ministro Andreatta dà conto, quindi, delle ragioni che a suo avviso hanno determinato l'inefficienza del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito presso il Ministero del tesoro dalla legge n. 183 del 1987. Egli ritiene che le inefficienze in questione debbano essere fatte risalire ad una sostanziale antinomia fra la filosofia dell'intervento comunitario e, invece, le modalità con le quali si procede alla sua attuazione nel sistema nazionale. Il primo viene visto dalla Commissione CEE come necessariamente aggiuntivo rispetto alle risorse nazionali, mentre la natura degli interventi tradizionalmente gestiti dalla nostra Amministrazione risente di una scarsa capacità programmatica. Il Ministro non ritiene condivisibile l'impostazione della Commissione poichè, mentre il Paese onora gli impegni per quanto riguarda la partecipazione agli stanziamenti in bilancio dei Fondi comunitari, la situazione economica non è tale da consentirci di considerare come puramente addizionali i Fondi stanziati dalla Comunità. Per il periodo 1994-1999, considerando tutte le risorse che saranno a disposizione, gli stanziamenti a favore dell'Italia potrebbero aggirarsi fra i 20 ed i 24 mila miliardi. Presumibilmente la ripartizione potrebbe essere più favorevole al nostro Paese attestandosi in un 60 per

cento messo a disposizione dalla Comunità. Tale flusso, peraltro, anche consi derando una partecipazione nazionale intorno al 40 per cento si può quantificare in una cifra intorno ai 40 mila miliardi sul totale dei sei anni considerati. Si tratta di una cifra estremamente considerevole soprattutto in rapporto con il totale degli investimenti pubblici. Gli sembra, quindi, irrealistico pretendere che una cifra pari a circa 7 mila miliardi annuali possa essere considerata meramente addizionale ed, inoltre, indirizzata, come vorrebbe la Commissione, verso progetti che per la loro natura di scelte di lungo periodo potrebbero anche non rivestire utilità immediata risultando scollegate con le reali esigenze di sostenimento dell'economia nazionale che attualmente viviamo in maniera drammatica. La specificità della situazione italiana deve rappresentate un punto di forza nelle trattative sia con la Commissione CEE che nell'ambito del Consiglio affari generali il quale attualmente sta esaminando la proposta di nuovo Regolamento-quadro per i Fondi strutturali. Non è pensabile - egli osserva - appiattirsi su metodi piuttosto costruiti su tradizioni come quella francese - troppo diverse dalla nostra. Occorre difendere le proprie specificità ed i compiti tradizionalmente svolti dall'Amministrazione nazionale. Su tale questione potremmo trovare un alleato nel Regno Unito. Nell'immediato - prosegue il ministro Andreatta - occorrerà riprogrammare le risorse già stanziata a carico dei Fondi strutturali a legislazione vigente. Si tratta di circa 1500 miliardi relativi a programmi già concordati tra la Commissione e le Regioni che non possono più essere impegnati. In occasione della riunione del CIPE già menzionata l'intendimento sarebbe quello di procedere alla revoca di questi stanziamenti per destinarli al finanziamento di incentivi per attività industriali che operino nelle medesime regioni nelle quali i fondi sono stati revocati.

Il ministro Andreatta assicura la propria disponibilità a tenere informata la Giunta circa gli sviluppi della questione, anche dopo un previsto incontro con il competente Commissario CEE.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI chiede chiarimenti circa l'eventualità che, come preannunziato dal Commissario Millan alla Delegazione della Giunta, vi sia una reale disponibilità a non revocare una parte dei Fondi stanziati per l'Italia per destinarli ad altri Paesi, ma piuttosto riprogrammarli. Il ministro Andreatta conferma una certa disponibilità del Commissario Millan che si era concretizzata in alcune proposte. Tuttavia - a suo avviso - poichè la questione evocata nasce avuto riguardo alle regioni del Mezzogiorno, sarebbe pericoloso ingenerare aspettative non adeguatamente sorrette da disponibilità di cassa.

Il senatore BERNASSOLA chiede notizie circa la posizione italiana nell'ambito della procedura comunitaria di approvazione della proposta di nuovo Regolamento-quadro dei Fondi strutturali attualmente esaminato in sede di Consiglio affari generali.

Il ministro ANDREATTA assicura il senatore Bernassola che la questione è seguita dal proprio Dicastero con la massima attenzione e che, trattandosi di materia da definirsi all'unanimità, l'Italia è

intenzionata a sfruttare questo aspetto procedurale per rafforzare le proprie richieste circa il metodo di assegnazione e ripartizione dei Fondi.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario GRILLO. Egli ricorda che le questioni comunitarie con riferimento ai Fondi strutturali vengono trattate, nell'ambito del CIPE, da un Comitato cui partecipano i ministri dell'industria, del tesoro, degli esteri, dell'agricoltura e il Dipartimento delle politiche comunitarie secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 1987. Il Sottosegretario assicura la Giunta che in occasione della prossima riunione del CIPE la questione dell'addizionalità dei Fondi strutturali sarà oggetto del massimo approfondimento.

La senatrice TADDEI chiede chiarimenti in ordine alla definizione dei parametri comunitari per individuare le aree in crisi.

Il Sottosegretario GRILLO ricorda che il problema si pone per le aree che non rientrano negli obiettivi 1 o 2 dei Fondi strutturali. Infatti, per queste aree si pone il problema di far acquisire rilevanza per la Commissione ad indicatori quali la cassa integrazione e le liste di mobilità non valutati in sede comunitaria. Egli conclude ricordando come nel corso del precedente incontro fra il commissario Millan ed il ministro *pro tempore* Reviglio era emersa la disponibilità a considerare questi indicatori, ma unicamente per un periodo di tempo limitato.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ringrazia i rappresentanti del Governo intervenuti.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)**

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio dell'esame)

##### **Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)**

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio dell'esame)

##### **Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)**

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato, senatore STRUFFI, senza discussione, la Giunta conviene di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo.

##### **Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)**

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE relatore, senza discussione, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, iniziato in seno al Comitato per i pareri e rimesso alla sede plenaria.

*SULLA RIUNIONE PRESSO IL SENATO DELLA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI  
PARLAMENTARI E PUBBLICHE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CON-  
SIGLIO D'EUROPA  
(A 008 0 00, C 23<sup>a</sup>, 0007)*

Il Presidente SCOGNAMIGLIO dà notizia della riunione della Commissione per i rapporti con i Parlamenti e con il pubblico, creata e sviluppatasi nell'ambito del Consiglio d'Europa fin dal 1957, la quale si terrà presso il Senato nei giorni 1 e 2 aprile prossimi. Egli dà conto del nutrito programma delle riunioni le quali si incentrano sulla questione del ruolo dei Parlamenti nazionali e della partecipazione dei cittadini alla costruzione europea.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

26ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CHIAROMONTE

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A 008 0 00, B 65ª, 0002)

Il presidente Chiaromonte dà conto degli elementi di informazione acquisiti dalla delegazione del Comitato nell'incontro con Graziano Mesina, avvenuto ad Asti lunedì 29 marzo, relativi alla serie di attentati contro le forze armate nel corso dell'operazione «Forza Paris» in Sardegna, atti attribuiti da Mesina, secondo dichiarazioni rese alla stampa, alla responsabilità dei Servizi segreti. Al riguardo, dopo brevi interventi del deputato Tassone e dei senatori Pinto e Acquaviva, il Comitato concorda sulla opportunità che il presidente Chiaromonte sottoponga all'attenzione delle autorità di Governo l'eventualità di assumere iniziative quali responsabili dell'attività dei Servizi.

*VALUTAZIONI DELLE RISULTANZE EMERSE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SVOLTE SUL CASO D'ALEMA-SISMI*

(R 050 0 01, B 65ª, 0001)

Il deputato Tassone riferisce al Comitato sulle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte sulla vicenda originata dalle dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Massimo D'Alema e riferite a interventi del SISMI collegati alla esistenza di un ipotizzato conto bancario svizzero del PCI. Ricordate sinteticamente le dichiarazioni delle personalità politiche nonché del Direttore del Sismi, il deputato Tassone conclude esprimendo l'avviso che dagli elementi raccolti e compiuta una ulteriore verifica di talune specifiche circostanze, il Comitato possa esprimere un complessivo giudizio sulla vicenda.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il deputato Correnti, i senatori Pinto e Acquaviva e il presidente Chiaromonte, il Comitato concorda sulla indicazione, da ultimo formulata dal deputato Tassone, di pervenire, esauriti gli ultimi accertamenti, alla stesura di un documento che definisca la valutazione del Comitato sul caso D'Alema-SISMI.

**SUI LAVORI DEL COMITATO****(A 007 0 00, B 65ª, 0001)**

Il Comitato, accogliendo una proposta del presidente Chiaromonte, stabilisce di procedere, alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali, alle audizioni del generale Giuseppe Tavormina, recentemente nominato Segretario generale del CESIS, del Ministro dell'interno in ordine al problema delle intercettazioni telefoniche, nonché di avviare la discussione sulla proposta di riforma in tema di Servizi di sicurezza e di segreto di Stato, introdotta da una relazione predisposta dal senatore Pinto e dal deputato Correnti.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

*Presidenza del Presidente*  
VIOLANTE

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*ESAME E VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA MAFIA E POLITICA  
(RELATORE: VIOLANTE)  
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

**Comunicazioni del Presidente**

Il senatore FLORINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio della discussione per poter integrare la relazione alla luce degli avvenimenti recentemente accaduti e relativi alle connessioni tra mafia e politica.  
(A 007 0 00, B 53ª, 0001)

Il senatore CAPPUZZO lamenta la fuga di notizie sulla bozza di relazione e chiede che venga precisato che non si trattava della relazione definitiva ma di una semplice bozza.

Il senatore DE MATTEO ricorda come fossero state programmate le audizioni in Commissione dei politici eventualmente coinvolti nel rapporto mafia-politica e chiede per quale ragione non si sia data attuazione a quanto programmato.

Il Presidente VIOLANTE ricorda al senatore FLORINO che l'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione ha deliberato sul calendario dei lavori relativo al dibattito su mafia-politica e precisa, con riferimento a quanto sostenuto dal collega De Matteo che le audizioni dei politici furono programmate per un momento successivo alla discussione della relazione, ed in base alle risultanze che nella relazione la Commissione avrebbe fatte proprie.

Illustra brevemente i punti essenziali della relazione presentata sottolineando come il rapporto mafia-politica sia stato oggetto di numerosi, recenti interventi normativi di iniziativa del Governo e del Parlamento. Ricorda, in particolare, la legge sullo scioglimento dei consigli comunali infiltrati dalla mafia, che ha avuto un'applicazione assai cospicua, confermando la centralità del problema.

La relazione si concentra, in particolare, sulle condizioni obiettive che hanno determinato la penetrazione della mafia nel tessuto istituzionale, evidenziando altresì le relative connessioni di ordine soggettivo. Ritiene di dover individuare le sopracitate condizioni obiettive anzitutto nel bipolarismo che ha caratterizzato sempre l'assetto istituzionale e gli equilibri politici italiani.

In secondo luogo nella ristrettezza di mezzi investigativi da parte delle forze di Polizia, obbligate a ricorrere allo strumento investigativo della confidenza, produttivo, come bene ha avuto modo di precisare in audizione il Capo della Polizia, di inevitabili negoziazioni con l'organizzazione mafiosa. Infine, terzo elemento di condizionamento oggettivo è stato il cosiddetto «sicilianismo». Ritiene che questi fattori oggettivi siano ormai in fase di pieno superamento. D'altra parte sottolinea come i medesimi non possano aver prodotto uno stato di necessità tale da giustificare le connessioni soggettive che pure hanno favorito la penetrazione di Cosa Nostra nelle istituzioni.

Ancora giudica importante ricordare la distinzione, presente nella relazione, tra responsabilità penale e responsabilità politica.

Ribadisce che il rapporto mafia-politica non riguarda soltanto e specificamente uomini politici ma si estende all'imprenditoria, alle libere professioni e alla burocrazia. Valuta opportuno che sia dato maggior risalto al problema del contrasto alla struttura militare di Cosa Nostra, fatto che giudica pregiudizievole rispetto allo stesso tentativo di scardinare i rapporti illeciti tra mafia e politica.

Conclude ricordando come Cosa Nostra abbia avuto un peso politico assai rilevante nel sistema istituzionale che volge al tramonto: giudica indispensabile che la costruzione di un nuovo sistema politico non si limiti all'affermazione di nuove regole ma passi attraverso una sconfitta definitiva di Cosa Nostra.

Il deputato BORGHEZIO condivide, ad un primo esame, la filosofia espressa nella relazione, che evidenzia la necessità di una svolta politico-istituzionale. Esprime pertanto un orientamento favorevole sulla medesima.

Reputa tuttavia necessario un ampio dibattito su alcuni punti che non lo convincono. Anzitutto chiede che la relazione si esprima con maggiore chiarezza sui punti relativi al separatismo siciliano, ed in particolare al fatto che la mafia appoggerebbe forze politiche favorevoli al separatismo. Su questa questione ritiene anzitutto di dover sottolineare che le dichiarazioni dei pentiti sono state confuse e balbettanti. Nè i medesimi hanno fornito alcun riferimento a specifiche forze politiche. Invoca, pertanto, la necessaria prudenza su un aspetto che può essere ritenuto una mera ipotesi di lavoro.

Rimarca la profonda differenza concettuale e pratica fra separatismo e autonomismo e giudica la cultura autonomista totalmente estranea alla strategia mafiosa.

Ritiene che la relazione avrebbe potuto approfondire ulteriormente i rapporti tra mafia e politica in relazione al funzionamento del sistema bancario e finanziario, rimarcando al riguardo gli sconcertanti risultati applicativi della normativa antiriciclaggio in Sicilia, nonché la comunanza di interessi politici e mafiosi sulle nomine bancarie. Analogamen-

te ritiene che si potesse meglio approfondire il problema del voto mafioso, senza magari fare nomi, ma evidenziando i meccanismi di un fenomeno ormai chiaro.

Chiede un ulteriore approfondimento sulle motivazioni dell'omicidio del generale Dalla Chiesa, sulla legittimazione che avrebbe lucrato Cosa Nostra dalla contrapposizione nazionale e internazionale di blocchi ideologici opposti.

Concorda sulla impostazione data ai rapporti tra mafia e massoneria ma giudica indispensabile non sviluppare la discussione su questo argomento esclusivamente in base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Per quanto riguarda gli appalti, concordando in linea generale con le considerazioni contenute nella relazione, reputa importante fare un ulteriore passo avanti rispetto alla mera indicazione dell'esistenza di un comitato di gestione che garantisce gli interessi di Cosa Nostra per gli appalti in Sicilia. Auspica che siano specificate con chiarezza le connessioni esistenti e i settori dell'imprenditoria coinvolti.

Reputa infine inopportuno, in questo momento politico, l'accento relativo alla decisione assunta dalla direzione della Democrazia Cristiana di sollecitare i capi parlamentare, che abbiano in corso una richiesta di autorizzazione a procedere, a chiedere essi stessi la concessione delle autorizzazioni a procedere.

Il deputato SORICE considera errato limitare il contenuto della relazione ai soli rapporti tra mafia e politica reputando viceversa corretto estendere l'analisi ai rapporti tra mafia e istituzioni. Solo in questo modo si può evitare il rischio di fornire al Parlamento un quadro non esaustivo dei rapporti in esame.

Considera un fatto certo l'interesse della mafia verso il funzionamento delle istituzioni: certamente più che verso i partiti ed i politici. Vanno sottolineati, a suo giudizio, i rapporti con la burocrazia, con le Forze dell'ordine, con i magistrati, con coloro i quali, insomma, detengono ruoli istituzionali.

Premette che la mafia non è un soggetto politico, nè ha una fede politica: la mafia è piuttosto un'organizzazione criminale che si pone con forza l'obiettivo dell'impunità.

Non ritiene che questo aspetto sia stato messo sufficientemente in luce nella relazione. Infatti vi ha rilevato esclusivamente qualche affermazione generica dei collaboratori di giustizia limitata, inoltre, al solo fenomeno dell'aggiustamento dei processi.

La mafia, sostiene, ha certamente bisogno dei politici ma rileva con soddisfazione che nella relazione si sottolinea il fatto che non tutti i politici siano collusi nè che lo siano tutti i partiti.

Considera soddisfacente la disamina storica effettuata dal Presidente Violante. Ritiene peraltro che la relazione non risponda ad un quesito essenziale: la mafia continua ad operare con le stesse moralità e le stesse tecniche del passato? E qual'è l'attuale interesse di Cosa Nostra verso formazioni politiche vecchie e nuove?

A questo fine giudica pertanto necessario verificare attentamente il più recente andamento dei flussi elettorali nelle zone con più alta densità mafiosa.

Sul piano generale osserva, inoltre, come non sia stata effettuata alcuna analisi retrospettiva dei comportamenti tenuti da singoli politici in materia di proposizione ed approvazione di normative antimafia. A questo proposito non concorda con le considerazioni di cui al paragrafo 50 della relazione, sostenendo in particolare che laddove queste venissero accolte, risulterebbe estremamente difficile ogni valutazione sulla attività e sull'impegno di singoli uomini politici nella lotta alla mafia. Sostiene che questo passo della relazione dimostra come la medesima sia stata costruita prevalentemente sulle dichiarazioni dei pentiti, che non ritiene possano essere acriticamente accettate soprattutto nel caso in cui si sviluppino attraverso valutazioni di ordine politico.

In materia di appalti la relazione non evidenzia in modo sufficiente i problemi prodotti dalla progressiva delega di poteri e competenze, in materia, dallo Stato agli Enti Locali. Considera tale meccanismo una delle ragioni che hanno favorito il controllo di Cosa Nostra sugli appalti.

Infine intende sviluppare alcune considerazioni sulla distinzione tra la responsabilità penale e politica. In termini generali concorda con quanto affermato nella relazione. Tuttavia rileva come vi sia una parziale contraddizione tra quanto affermato in via generica e quanto sostenuto in ordine nel capoverso dedicato alla trasmissione dell'avviso di garanzia al senatore Giulio Andreotti.

Tutto ciò premesso ritiene di dover chiedere una rielaborazione del testo che faccia perno sul rapporto tra mafia, politica ed istituzioni, nonché un ampio rinvio per la discussione e la approvazione del medesimo.

Il deputato FERRAUTO valuta positivamente la relazione e sottolinea l'importanza della distinzione fra responsabilità politica e responsabilità penale.

Non concorda con quanto sostenuto dal collega Sorice, ritenendo che, laddove si analizzano i rapporti mafia-politica, in quest'ultimo concetto siano senz'altro ricomprese le istituzioni, la magistratura e tutti quei soggetti istituzionali che direttamente o indirettamente risentono del clima politico presente nel territorio.

Ciò premesso ritiene che la relazione rappresenti un serio tentativo di penetrare, con una visione politica, un fenomeno che in passato si è avuto difficoltà a comprendere. Rappresenta altresì un segnale della capacità di dare risposte politiche anche in una situazione grave come quella attuale. I responsabili della politica hanno negli ultimi anni scarsamente adempiuto a numerosi loro obblighi: in particolare come non si è curata la formazione di una nuova classe dirigente, così non si sono date risposte forti al problema della criminalità organizzata. Ed ancora la latitanza della classe politica ha determinato un collasso della pubblica amministrazione che ha ulteriormente favorito l'azione criminale della mafia.

È necessario dunque, stimolare nuovamente questa attenzione, e questa relazione può costituire un valido contributo in questa direzione.

Sottolinea alcune questioni che meritano un approfondimento. Anzitutto i rapporti tra mafia e massoneria. Il fenomeno va scandagliato

in profondità anche incoraggiando espressamente l'azione della magistratura diverifica delle attività delle logge massoniche. Giudica importante favorire ulteriormente la trasparenza di queste associazioni anche eliminando il vincolo di segretezza.

Considera necessario altresì approfondire la tematica del riciclaggio: poichè gran parte dell'attività di riciclaggio viene effettuata in Italia, ritiene non improbabili connivenze e compiacenze sia livello politico e nei più alti livelli dirigenziali, ricordando come i vertici negli istituti di credito siano di nomina politica.

Pertanto, ribadisce un giudizio positivo sulla relazione anche se si dichiara disponibile a valutare le richieste di maggiore approfondimento della medesima.

L'onorevole SCALIA mentre condivide l'impianto complessivo della relazione, manifesta perplessità sulle conclusioni scarsamente incisive cui la medesima giunge.

Lamenta inoltre una visione troppo «siciliana» del problema giudicando opportuno estendere l'analisi anche alla camorra e alla 'ndrangheta.

Nella sostanza tuttavia il lavoro è soddisfacente, in particolare nella parte in cui affronta il problema dell'impunità e dei numerosi fattori che la producono.

Giudica importante, più che cercare di comprendere i possibili futuri atteggiamenti di Cosa Nostra nei riguardi di nuove forze politiche, mettere un punto fermo su quanto è fin qui accaduto.

Chiede che sia specificato nella relazione il fatto che oltre al PCI ed al MSI anche i Verdi non risulta abbiano mai goduto dell'appoggio elettorale della mafia.

Non concorda con chi sostiene che il documento sia costruito in base alle sole dichiarazioni dei pentiti. Ritiene anzi che questo sia caratterizzato da una struttura molto solida, certamente sufficiente per formulare un chiaro giudizio di tipo politico. Proprio in ragione di ciò ribadisce le sue perplessità sulle conclusioni poco incisive cui si giunge.

Il senatore FERRARA esprime un giudizio positivo sulla relazione e si dichiara contrario a proposte di rinvio della votazione della medesima. Ammette che l'indagine potrebbe essere maggiormente approfondita ma sostiene che la cosa più importante è, nell'attuale momento, trovare un valido schema di interpretazione del fenomeno, che consenta l'espressione di un giudizio politico. A tal fine ritiene la relazione presentata ampiamente sufficiente.

Giudica la relazione molto equilibrata, e pertanto atta a comprendere, in modo non traumatico, un fenomeno la cui esistenza non può più essere negata. Si limita pertanto ad alcune osservazioni rafforzative della qualità della relazione. Anzitutto ritiene che debba essere ridimensionata quella parte della relazione che attribuisce a Cosa Nostra un'importante funzione nella liberazione della Sicilia dall'oppressione nazista.

Ritiene ancora necessario chiarire meglio l'atteggiamento della massoneria verso la mafia, nonché quale massoneria abbia avuto rapporti con Cosa Nostra.

Non concorda con quanto dichiarato dall'onorevole Scalia sulla necessità di effettuare più puntuali considerazioni sulle responsabilità politiche accertate: su questo punto ritiene che la relazione debba rimanere nei termini in cui è stata proposta.

Piuttosto segnala come un riferimento alla vicenda che ha coinvolto il senatore Andreotti possa risultare poco chiaro: in particolare teme che quando si parla di atto dovuto, con riferimento all'avviso di garanzia inoltrato dall'autorità giudiziaria, si possa implicitamente condizionare la decisione che dovrà essere assunta, al riguardo, dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato.

Il senatore FLORINO ribadisce che, a suo giudizio, la relazione non è completa perchè non estende l'analisi a realtà diverse da quella siciliana di Cosa Nostra.

Ritiene attendibili le dichiarazioni dei pentiti.

Considera complessivamente blanda la proposta di relazione, alla luce di quanto la Commissione Antimafia ha potuto apprendere nel corso della sua attività. Ritiene che il potere politico sia direttamente responsabile per l'infiltrazione di Cosa Nostra sul territorio e nelle istituzioni: la mafia occupa i gangli vitali delle istituzioni ed in alcune zone la contiguità è tale che mafia e politica si identificano.

Dopo aver ricordato le interconnessioni tra mafia e camorra contesta la ricostruzione storica effettuata dal Presidente sui rapporti tra fascismo e mafia.

Sulla specifica questione Lima, ritiene che la documentazione acquisita anche da precedenti Commissioni antimafia, nonché le dichiarazioni concordi dei collaboratori di giustizia consentano un giudizio politico certo, che solo in parte ritrova nella relazione. Altrettanto certa appare, riguardo agli stessi fatti, la responsabilità politica della Democrazia Cristiana.

Tutto ciò premesso chiede l'integrazione della relazione con le necessarie valutazioni sui fatti che hanno recentemente coinvolto importanti uomini politici nazionali.

Il deputato TRIPODI sostiene che sarebbe stato più opportuno predisporre un documento non limitato alla sola realtà siciliana di Cosa Nostra. Certamente in Sicilia i rapporti tra mafia e politica hanno avuto un carattere di maggiore organicità, per responsabilità storica della Democrazia Cristiana.

Tuttavia, in questo momento storico, la relazione può essere importante perchè evidenzia come il sistema di potere attualmente in crisi abbia per lungo tempo coabitato con un potere criminale che, per assicurarsi il controllo del territorio nel mezzogiorno, non ha esitato, oltre che a tessere rapporti con uomini politici, ad utilizzare poteri occulti. Si riferisce in particolare alla massoneria, il cui ruolo giudica devastante. Il controllo del territorio da parte di Cosa Nostra ha determinato il nascere di un vero e proprio «Stato». Per queste ragioni considera importante che la Commissione si pronunci subito sulla relazione proposta.

Sottolinea che la recente vicenda che ha coinvolto il senatore Andreotti dimostri che il terminale dei rapporti tra mafia e politica non

era in Sicilia ma piuttosto a Roma. D'altra parte ritiene necessario ribadire che la mafia ha costruito un rapporto stabile con la politica, non limitato ad alcuni personaggi come Ciancimino, Lima e Andreotti. A questo riguardo i partiti, e soprattutto la Democrazia Cristiana, hanno contribuito a rafforzare la posizione della mafia. La Democrazia Cristiana è, secondo il suo giudizio, trattata fin troppo bene nella relazione: nessun uomo politico è stato sospeso da questo partito, nemmeno in zone particolarmente discusse come a Reggio Calabria, nè sono state assunte misure a carattere disciplinare. Del resto anche altri partiti di Governo, coinvolti in questo fenomeno, hanno ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento di natura disciplinare. Chiede pertanto di eliminare o sostituire quei passi della relazione che fanno riferimento alle iniziative adottate dalla Direzione della Democrazia Cristiana.

Non condivide infine le considerazioni svolte nella relazione in ordine ai sistemi elettorali che dovrebbero supportare, oltre che una modifica istituzionale, un'azione di contrasto nei confronti di Cosa Nostra. Propone pertanto di sopprimere questa parte.

Il senatore BRUTTI giudica positivamente la relazione e ritiene sia opportuno valutarla per ciò che contiene e non per ciò che non ha ritenuto di approfondire. Pertanto non vede valide ragioni per accettare la richiesta di rinvio della votazione sulla medesima. Reputa anzi fatto assai grave non fornire alla cittadinanza una pronta risposta agli interrogativi che vengono sollevati da più parti sulla vastità degli intrecci e sulla profondità dei rapporti fra mafia e politica.

Propone alla Democrazia Cristiana di formalizzare una richiesta di rinvio, di chiederne la votazione, ed eventualmente, ed in ogni caso, di assumersi la responsabilità delle conseguenze che potranno scaturire da simile comportamento.

Sul merito della relazione osserva come essa fornisca un quadro esauriente della struttura e delle modalità operative di Cosa Nostra. Concorda sul fatto che Cosa Nostra si avvale di una accurata struttura militare, che le consente di perseguire la sua finalità principale, cioè l'acquisizione di potere anche attraverso mezzi violenti.

Specifica come la mafia usa al contempo lo strumento dell'intimidazione e dell'accordo con il politico, ricordando, come episodio emblematico della strategia di Cosa Nostra l'attentato al Sindaco Martellucci di Palermo.

La relazione potrà senz'altro essere integrata con i suggerimenti che verranno dalle varie forze politiche: ritiene però che sulle responsabilità dell'onorevole Salvo Lima vi siano già tutti gli elementi per poter formulare un giudizio obiettivo. I riscontri, infatti, dalle segnalazioni del Procuratore Scaglione, alle considerazioni della Commissione Antimafia presieduta dal deputato Carraro, espresse inoltre con una relazione di maggioranza, alle dichiarazioni infine dei collaboratori di giustizia, sono numerosi ed univoci.

Concorda sul fatto che alcuni aspetti debbano essere ulteriormente approfonditi. Tuttavia ciò potrà essere possibile in un momento successivo; allo stato attuale è importante dare una risposta pronta alle aspettative del Paese.

Il deputato TARADASH ritiene la relazione superata dagli eventi che hanno recentemente riguardato i rapporti tra mafia e politica sia a livello nazionale che nella città di Napoli. Sostiene inoltre che le dichiarazioni dei collaboratori della giustizia siciliani sono assai poco specifiche e che pertanto risultano in parte sospette. È necessario, inoltre, acquisire in maniera più chiara elementi di conoscenza di chi operi e decida all'interno dei comitati d'affari mafiosi.

Pertanto non può dichiararsi completamente soddisfatto della relazione, evidenziando come non si sia posto il dovuto accento al rapporto che si è andato sviluppando, nel tempo, tra Cosa Nostra e grandi latifondisti siciliani.

Non concorda inoltre su alcuni punti specifici, in particolare sul supposto ruolo che la mafia avrebbe avuto nel consentire la realizzazione di un disegno strategico anticomunista e filo occidentale, come sul modo in cui è stata prospettata la questione assai delicata delle latitanze, per le quali ritiene debbano essere maggiormente evidenziate precise responsabilità politiche.

Nè ritiene che Cosa Nostra abbia quella struttura piramidale descritta nella relazione. Dubita, inoltre, che la mafia avesse bisogno di rivolgersi direttamente ad esponenti di partiti politici nazionali per aggiustare i processi, e che pertanto il problema vada interamente riconsiderato. Anche il problema droga, con le sue possibili connessioni con la tematica che si sta dibattendo, non è minimamente trattato nella relazione.

Infine ricorda come, dalle dichiarazioni dei pentiti, nel 1987 la mafia decise in ultima analisi di concentrare i propri voti sul partito socialista e non sul partito radicale.

Il senatore CALVI considera una caduta di stile ed una perdita di dignità istituzionale la diffusione di notizie alla stampa in ordine ad una relazione così importante, chiedendo che della cosa si discuta in Ufficio di Presidenza.

Nel merito ritiene che la relazione fornisca importanti spunti di verità, al di là di lacune ed omissioni, sul rapporto mafia-politica. Il gruppo del partito socialista sottolinea il valore storico di questa relazione, giacchè per la prima volta una Commissione parlamentare si occupa in maniera così compiuta di questi problemi.

Manifesta però alcuni dubbi in ordine al fatto che la relazione sia stata presentata contestualmente all'iniziativa giudiziaria del Procuratore della Repubblica di Palermo, che ha coinvolto il senatore Andreotti. Si dichiara preoccupato per questo fatto e sottolinea che la relazione avrebbe avuto un'efficacia molto più ampia se fosse stata discussa precedentemente.

Nella relazione, d'altra parte, rileva un'ulteriore carenza, nella parte in cui non viene fatto alcun cenno all'allarme sollevato nel 1988 dal giudice Borsellino sulla situazione di Palermo. Ritiene indispensabile integrare la relazione approfondendo la conoscenza delle interferenze politiche che si sono susseguite, da quella data, sul Consiglio Superiore della Magistratura, e che hanno determinato, tra l'altro, lo smantellamento del pool antimafia di Palermo e il trasferimento del giudice Falcone a Roma.

Ritiene altresì importante inserire nella relazione una riserva di carattere politico sulla validità delle affermazioni dei pentiti, che sostiene debbano essere supportate da validi riscontri.

Anch'egli considera superata la relazione, se si guarda a quanto recentemente accaduto. Tuttavia essa mantiene un suo intrinseco valore ed è perciò importante che la Commissione ritrovi sulla medesima una posizione unitaria.

A nome del gruppo socialista chiede un rinvio della votazione e si riserva di specificare nella prossima seduta i termini di tale rinvio.

Il senatore BISCARDI giudica la relazione positiva evidenziandone il sicuro tessuto storico e la validità didascalica.

Esponde sinteticamente l'evoluzione dei rapporti mafia-politica, ricordando le conclusioni della Commissione Antimafia inserite nella relazione dalla medesima approvata nel 1976. Analizza altresì l'evoluzione del concetto di separatismo siciliano, ricordando come la mafia si sia sempre rafforzata in misura direttamente proporzionale alla debolezza dello Stato.

Propone che sia maggiormente approfondita l'analisi sulla burocrazia e sui suoi rapporti con Cosa Nostra. Concorda nel ritenere che la attuale situazione possa essere superata attraverso una «straordinaria ordinarietà», e quindi in base al corretto funzionamento dei meccanismi amministrativi.

Infine reputa contraddittorio evocare prudenza su una relazione che si giudica superata. Al contempo ribadisce come non intenda sacrificare la verità al principio dell'unità di intenti politici, dichiarando che esprimerà il proprio voto esclusivamente in base al contenuto della relazione.

Il Presidente VIOLANTE convoca la prossima seduta, con lo stesso ordine del giorno, per giovedì 1° aprile 1993, alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

41<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

SAPORITO

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere (1090)**, approvato dalla Camera dei deputati *in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri; Alessi ed altri; Correnti ed altri*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO la Sottocommissione formula un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1091)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

La Sottocommissione unanime esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della Difesa (326)**

**Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione rinvia l'esame dei disegni di legge ad una seduta da convocare per domani

giovedì 1° aprile, alle ore 15, con l'intervento del Ministro della difesa.

**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi (1072)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri; Garesio ed altri  
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

**Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)**  
(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore SAPORITO illustra l'emendamento 1.1, sul quale propone di esprimere un parere favorevole, purchè si precisi che occorre il consenso dell'interessato.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario ARTIOLI, il senatore RICEVUTO, relatore dinanzi alla Commissione di merito, nonché i senatori RUFFINO e BARBIERI e lo stesso presidente SAPORITO: al termine si conviene di formulare una osservazione volta a raccomandare che il trattenimento nella posizione di comando sia disposto purchè non intervenga una motivata richiesta di revoca da parte dell'interessato.

Quanto all'emendamento 1.2, la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole.

Il relatore SAPORITO, quindi, illustra l'emendamento 1.3, prospettando l'opportunità di estenderne gli effetti oltre i casi previsti dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 168 del 1989: conviene la Sottocommissione.

Quanto all'emendamento 1.4, dopo un chiarimento del senatore RICEVUTO, la senatrice BARBIERI esprime perplessità sulla scelta di introdurre una norma di interpretazione autentica piuttosto che una modifica testuale alle disposizioni vigenti: in proposito si svolge un breve dibattito, con gli interventi del relatore SAPORITO e dei senatori RUFFINO, RICEVUTO e BARBIERI, al termine del quale si conviene di pronunciare un avviso favorevole all'emendamento.

Quanto all'emendamento 1.0.1, il relatore SAPORITO ne apprezza l'intento, volto ad anticipare un importante profilo di autonomia per le università: concorda la Sottocommissione che, infine, conferisce al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

**Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)**

**Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)**

**Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028) . .**

**Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

(Parere alla 9ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo, in attesa di un eventuale testo unificato.

**Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di esprimere parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092)**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione formula a maggioranza un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**Misure urgenti in materia di assicurazione di ciclomotori e macchine agricole (943)**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Dopo una breve illustrazione del relatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 10.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>:*

GIANOTTI ed altri. - Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402);

MONTRESORI ed altri. - Legge-quadro in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (809); *parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario su testo unificato proposto dal Comitato ristretto;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*); *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408); *rimesso alla Commissione plenaria;*

COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028); *rimesso alla Commissione plenaria;*

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse naturali (1088); *rimesso alla Commissione plenaria;*

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014); *parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

ZUFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (*Doc. XXII, n. 2*); *rinvio dell'emissione del parere.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

*alla 5ª Commissione:*

Emendamento del senatore PUTIGNANO, sostitutivo dell'articolo 13 del disegno di legge: Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864): *parere favorevole.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 14,30*

*Autorizzazioni a procedere*

I. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Putignano.  
(Doc. IV, n. 87).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Covello.  
(Doc. IV, n. 90).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca.  
(Doc. IV, n. 83).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

## II. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

### *In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*) (624-bis).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche (1114).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).
- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)
- e delle petizioni n. 6 e n. 79 ad essi attinenti.

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. - Istituzione della provincia del Seprio (22).
- REVIGLIO e RIVIERA. - Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157).
- BRESCIA. - Istituzione della provincia di Melfi (183).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (442).
- MARINUCCI MARIANI e RIVIERA. - Istituzione della provincia del Centro Abruzzo (Sulmona) (616).

*In sede consultiva*

## Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
-

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 9*

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame congiunto:

- Attività di cooperazione allo sviluppo.
  - Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991 (*Doc. LXXXI, n. 1 e 1-bis*).
  - Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993 (797-6 ALLEGATO).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 9 e 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1994, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
  - ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
  - FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
  - Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'assessamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Misure urgenti in materia di assicurazione di ciclomotori e macchine agricole (943).
  - Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 9 e 15*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del presidente dell'ENEA in ordine all'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, recante la riforma dell'ENEA.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale pelli e materie concianti in Napoli.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111).

II. Esame dei disegni di legge:

- CAPPELLI e GUGLIERI. - Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (726).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).

- Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
  - CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
  - PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - GOLFARI ed altri. - Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1074).

*Procedure informative*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'inquinamento da cromo in Vallesina.
- II. Seguito dell'indagine sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione del Ministro dei lavori pubblici.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di delibera del Consiglio dei ministri relativo alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della laguna di Orbetello.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 10,30 e 17,30*

Seguito della discussione degli esiti dei lavori dei comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 14,30*

Articolazione dibattiti referendari.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il parere al Governo sui testi unici  
concernenti la riforma tributaria**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 9*

*Sui lavori della Commissione*

Comunicazioni del Presidente in ordine alla deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 1° aprile 1993, ore 9*

- Seguito dell'esame della relazione sui rapporti tra mafia e politica.
  - Comunicazioni del Presidente.
-